

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABOZZI: Aumento dell'indennità speciale concessa agli ufficiali della riserva . . .	1068	BRUNI: Pigionì dei nuovi alloggi dell'I. N. C. I. S.	1078
BADINI CONFALONIERI: Accettazione dei Buoni del tesoro quinquennali in pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	1068	BUBBIO: Aumento della quota per gli espatriati di connazionali negli Stati Uniti d'America	1078
BASILE: Prezzo di vendita del citrato di calcio per il 1946-47	1068	BUBBIO: Pagamento ai comuni dei proventi della Cassa sui cinematografi . . .	1079
BASILE: Contributo dello Stato per la ricostruzione edilizia nei paesi danneggiati dalla guerra	1069	BUBBIO: Finanziamento per l'istituzione e la trasformazione delle scuole elementari sussidiate in scuole di Stato . . .	1079
BASTIANETTO: Autorizzazione ai comuni d'istituire un diritto sui prodotti della pesca	1069	BUBBIO: Provvedimenti circa gli inconvenienti verificatisi nella funzione dei giudici conciliatori	1080
BELLATO: Situazione dei contribuenti piemontesi	1070	CAMPOSARCUNO: Viaggi a riduzione del personale aggregato agli Istituti di prevenzione e di pena	1080
BELOTTI: Visita sanitaria di frontiera a Briga	1071	CAPUA, PENNA OTTAVIA, ABOZZI, VENDITTI: Esigenze finanziarie delle imprese e cooperative di costruzione	1081
BERNARDI, PRESSINOTTI E ALTRI: Interpretazione dell'articolo 1 del decreto di amnistia 8 maggio 1947	1072	CANEVARI: Esoneri di carattere politico avvenuti durante il regime fascista . . .	1081
BERTINI, FILIPPINI: Imposta generale sull'entrata per il cetò forense	1073	CARBONI ANGELO: Cessazione dal servizio dei sottufficiali dei carabinieri per limiti di servizio	1082
BIANCHI BIANCA: Riversibilità di pensione alla vedova del funzionario unitosi in matrimonio dopo la cessazione dal servizio	1073	CAROLEO: Libertà del commercio delle sanse	1082
BIANCHI BRUNO: Piano di risanamento edilizio della città di Mantova	1074	CAROLEO: Decorrenza dello stipendio per gli impiegati statali di prima nomina . .	1083
BIBOLOTTI, MOLINELLI E ALTRI: Provvidenze richieste dai mutilati e grandi invalidi della guerra	1074	CAROLEO: Corresponsione dello stipendio ai funzionari dello Stato in caso di trasferimento	1083
BONINO: Cambio della sterlina ai reduci e profughi di Africa	1075	CASO, DE MICHELE, NUMEROSO: Aumento del personale tecnico degli uffici distrettuali delle imposte	1084
BOZZI: Ricorsi presentati dalle insegnanti elementari che parteciparono al concorso magistrale del gennaio 1942 . . .	1076	CHIARAMELLO: Ripristino degli Istituti superiori militari a Torino	1084
BRASCHI: Indagini dell'Ufficio distrettuale delle imposte per l'Ente assistenziale utenti motori agricoli	1076	CHIARAMELLO: Valutazione ai fini della liquidazione di pensione della durata legale degli studi universitari	1085
BRUNI: Promozione dei funzionari di pubblica sicurezza al grado 8°	1077	CHIARAMELLO: Carriera dei professori dei Conservatori musicali	1085
		CHIARAMELLO: Accordo con la Francia per il ripristino della linea Torino-Cuneo-Nizza	1086

PAG.	PAG.		
CLERICI: Provvedimenti assistenziali per i ciechi civili	1086	GIACCHERO: Riduzione del contingente di cereali in provincia di Asti	1097
COLITTO: Corresponsione della indennità di pericoli agli agenti di custodia	1088	GORTANI: Acceleramento del lavoro delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra	1098
COLITTO: Sistemazione degli avventizi combattenti dell'ultima guerra	1088	GRIECO: Elaborazione dello statuto e del regolamento dell'E. N. A. L.	1098
COLITTO: Riordinamento del Corpo delle foreste	1088	JACINI: Trattamento economico di pensione agli ufficiali superiori	1098
CORTESE GUIDO: Collocamento in congedo dei sottufficiali richiamati dell'arma dei carabinieri.	1088	LACONI: Provvedimenti a favore degli agenti di custodia	1099
COSATTINI: Erogazione ai comuni della quota dei diritti erariali sui cinematografi	1089	LAMI STARNUTI: Assegnazione di combustibile per il riscaldamento delle aule scolastiche	1100
COSATTINI, TARGETTI, CANEVARI: Mancata regolamentazione dei rapporti tra le giurisdizioni civili italiane e quelle del territorio libero di Trieste	1089	LAMI STARNUTI: Riparazione e ricostruzione dei fabbricati rustici danneggiati e distrutti dalla guerra	1100
COSTA: Indennità carovita al coniuge separato	1090	LAMI STARNUTI E ALTRI: Miglioramento delle pensioni dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale	1101
COSTANTINI: Rimborso delle penalità pecuniarie disposte ed incassate dai prefetti in periodo repubblicano per reati anonari	1090	LEONE GIOVANNI, MAZZA: Miglioramento dei prodotti del Monopolio di Stato	1102
COSTANTINI: Provvidenze assistenziali per i ciechi civili	1090	LONGHENA: Ammissione ai concorsi per la idoneità all'insegnamento negli istituti dipendenti da autorità ecclesiastiche.	1103
COSTANTINI: Concessione di facilitazioni di diritti erariali sugli spettacoli all'Ente nazionale assistenza lavoratori	1091	LUSSU: Manifestazioni di violenza in provincia di Cagliari	1104
DE MICHELE: Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie	1091	LUSSU, CEVOLOTTO, AZZI, GASPAROTTO: Modificazione dello statuto del circolo ufficiali delle forze armate	1105
DE VITA: Provvedimenti a favore degli agricoltori della provincia di Trapani danneggiati da infortuni atmosferici	1091	MANNIRONI: Rimpatrio dall'Africa di ex militari e funzionari	1105
DI GLORIA, PERSICO: Estensione ai funzionari di pubblica sicurezza del trattamento economico dei carabinieri.	1092	MARTINO GAETANO: Ripristino dell'Ispezzato di emigrazione di Messina	1106
DI GLORIA: Credito alle medie e piccole industrie	1092	MAZZEI: Equiparazione delle case coloniche a quelle dei centri urbani ai fini del contributo statale per danni bellici	1107
DI GLORIA: Stato giuridico-economico-amministrativo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria	1092	MAZZEI: Matrimonio degli agenti di custodia	1107
DI GLORIA: Facilitazione delle correnti emigratorie nei paesi d'oltremare	1093	MAZZEI: Collocamento a riposo dei postelegrafonici che hanno superato i limiti di età	1107
FERRERI: Riscaldamento dei locali negli uffici distrettuali delle imposte in Alta Italia.	1094	MOLINELLI: Normina del segretario comunale di Cingoli (Macerata)	1108
FINOCCHIARO APRILE: Provvedimenti per la crisi agrumaria	1094	MOLINELLI: Congiunzione stradale del comune di Gissi (Chieti) con alcune frazioni	1108
FIGLIORE: Tariffa speciale per la spedizione di pacchi agrumi dalla Sicilia	1095	MONTAGNANA MARIO: Criteri del ritorno del professore Vittorino Vezzani al posto di direttore dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino	1108
GARLATO: Diritto di riscatto dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio	1095	MONTALBANO: Esclusione dell'antropologia criminale dalle materie di libera docenza	1109
GHIDETTI, PELLEGRINI: Distribuzione dei pacchi AVISS in provincia di Belluno	1096	MONTEMARTINI: Estensione dei ruoli aperti al personale dei provveditorati agli studi	1109
GHIDETTI: Ammissibilità dell'applicazione del diritto sui prodotti della pesca	1097	MORINI: Riorganizzazione del rilascio delle licenze di importazione e di esportazione	1110
GIACCHERO: Provvedimenti a favore dei prigionieri di guerra internati in Germania	1097	MUSOTTO: Miglioramento dei trattamenti di quiescenza	1111

PAG.	PAG.
NASI, RUBILLI E ALTRI: Norme per l'affrancazione dei canoni enfiiteutici da parte degli Enti pubblici	SAPIENZA: Esonero della ricchezza mobile C-2 e complementare sui redditi di lavoro
1111	1120
NUMEROSO: Servizio telefonico della provincia di Caserta	SCHIAVETTI: Proroga del termine per le domande di concorsi per titoli a posti di preside e direttore di Istituti medi
1111	1121
PECORARI: Partecipazione dei giuliani alle cerimonie commemorative della guerra	SCOTTI ALESSANDRO: Tassa a favore dei Comuni sulla produzione del vino venduto
1112	1121
PECORARI: Situazione politica del territorio libero di Trieste	SCOTTI ALESSANDRO: Provvedimenti a favore dei produttori e vinificatori di vino moscato
1112	1122
PELLEGRINI: Riapertura del termine per l'iscrizione dei professori di disegno architettonico nell'Albo degli architetti	SCOTTI ALESSANDRO: Interclusione del diversivo sinistro del torrente Orco, in provincia di Torino
1112	1123
PERRONE CAPANO: Applicazione dei tributi comunali ai consumi locali in rapporto alle condizioni generali dell'economia nazionale	SCOTTI ALESSANDRO: Esenzione di viticoltori liguri dall'imposta di consumo sul vino
1113	1123
PERSICO: Assicurazione contro i danni della grandine nella coltivazione del tabacco di Stato	SCOTTI ALESSANDRO: Restituzione alla produzione agricola dei campi minati
1113	1124
PIEMONTE: Riattamento dell'argine sinistro del torrente Fella (Udine)	SCOTTI ALESSANDRO: Mercato dell'olio al solfuro e delle materie grasse in genere
1113	1124
PRIOLO: Revisione dei prezzi nei contratti di appalto di opere pubbliche	SCOTTI ALESSANDRO, GRILLI: Disposizioni per la semina del grano a favore dei piccoli produttori diretti
1113	1125
REALE VITO: Funzionamento dell'Ente per l'irrigazione delle Puglie e della Basilicata	SELVAGGI: Maggiorazione ai contratti e appalti per lavori di bonifica
1114	1125
RESCIGNO: Ricomposizione delle deputazioni provinciali	SILIPO: Riforma amministrativa dei Consorzi di bonifica
1114	1125
RESCIGNO: Ricorsi giacenti presso gli Uffici del registro per l'imposta generale sull'entrata	SULLO E ALTRI: Istituzione a Napoli del Centro raccolta emigranti per l'Argentina
1115	1126
RESCIGNO: Ripristino della concessione speciale C a favore dei familiari degli impiegati statali	TREMELLONI: Applicazione obbligatoria di un nuovo ordinamento delle scuole industriali di avviamento e tecniche
1115	1126
RICCIO STEFANO: Valutazione del servizio provvisorio restato nei corsi di avviamento professionale	TUMMINELLI: Erezione in Ente morale dell'Associazione volontari del sangue di Milano
1116	1127
RODINÒ MARIO: Violenze politiche in provincia di Imperia	VIALE: Concessione della licenza di caccia e uccellazione
1117	1127
ROSSI PAOLO: Trattamento degli ufficiali inferiori che non possono accettare il trasferimento	VILLABRUNA: Produzione e prezzo politico della carta per giornali
1118	1128
RUBILLI: Liquidazione dei danni delle case occupate dalle truppe alleate	VISCHIONI: Distribuzione e prezzo dei pacchi GONDAS e ACLI
1119	1128
RUBILLI: Riduzione dell'età per il matrimonio degli agenti di custodia	ZACCAGNINI: Trattamento dei rimpatriati da parte delle dogane
1119	1129
RUSSO PEREZ: Aumento delle congrue dei parroci e dei canonici delle cattedrali	ZAGARI: Provvedimenti per i ferrovieri che hanno raggiunto i limiti di età
1119	1129
	ZAGARI: Modalità per il concorso a posti di notaio
	1130

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ABOZZI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non creda opportuno e giusto provvedere ad un equo aumento, della indennità speciale, di cui all'articolo 48 della legge sullo stato degli ufficiali, concessa agli ufficiali della riserva (1940).

« Tale indennità valeva a limitare il disagio economico che colpiva gli ufficiali costretti — in applicazione della legge di avanzamento — a lasciare il servizio in età ancor giovine; oggi del tutto inadeguata alla situazione economica nazionale, specialmente nei riguardi degli ufficiali dell'Esercito in trattamento di quiescenza ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata dall'onorevole interrogante è stata già esaminata dal Ministero della Difesa (Esercito), che, appoggiandola caldamente, l'ha prospettata, da tempo al Ministero del tesoro nella cui competenza rientra la relativa risoluzione ».

Il Ministro
CINGOLANI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno che il Ministero chiarisca l'interpretazione da dare all'articolo 50 della legge 1° settembre 1947, n. 828, istitutiva della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Infatti, mentre il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, istitutivo degli ultimi buoni del tesoro 5 per cento scadenti il 1° aprile 1940, stabiliva all'articolo 3, comma terzo, che detti buoni saranno accettati come contante in base al prezzo di emissione più interessi maturati in pagamento di una eventuale futura imposta personale straordinaria sul patrimonio, nell'attuale legge nessun cenno è fatto dei buoni del tesoro poliennali, creando lunghe ed incresciose discussioni con l'Amministrazione finanziaria ».

RISPOSTA. — « I testi legislativi che disciplinano l'imposta straordinaria progressiva

sul patrimonio non contengono alcun accenno alla accettabilità dei buoni del tesoro quinquennali — scadenza 1940 — in pagamento dell'imposta medesima, perché questa è espressamente prevista nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, che autorizzò la emissione dei buoni anzidetti.

« L'accettabilità dei predetti buoni del tesoro in pagamento dell'imposta progressiva sul patrimonio è espressamente confermata alle pagine 3 e 37 della recente circolare a stampa 25 ottobre 1947, n. 95, riguardante la formazione dei primi ruoli del tributo straordinario. Sono, d'altra parte, in corso intese con il Ministero del tesoro per stabilire le modalità concrete di accettazione dei buoni del tesoro quinquennali scadenza 1950.

« Saranno diramate tempestive e dettagliate istruzioni in proposito prima della scadenza della prima rata dell'imposta, e cioè prima del 10 febbraio 1948 ».

Il Ministro
PELLA.

BASILE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere se non creda urgente concretare le determinazioni accennate nella risposta del 13 agosto 1947 alla precedente interrogazione, in merito al prezzo di vendita del citrato di calcio pel 1946-47, fissato in misura inadeguata all'aumento dei prezzi delle materie prime sostenute dai produttori, fissando anche il prezzo per la campagna 1947-48 che interessa tutti gli agrumicoltori ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, a seguito dei voti avanzati dai produttori di citrato di calcio, intesi ad ottenere che il prezzo del citrato stabilito in lire 100 al chilogrammo, base 61 per cento di gradazione citrica per l'esercizio 1946-47, fosse aumentato, ed a seguito di analoga interrogazione avanzata dall'onorevole interrogante, ha preso in attento esame l'argomento che trattasi.

« In recenti riunioni, con l'intervento dell'onorevole Ziino, in rappresentanza della Regione siciliana, sono stati ampiamente considerati i dati e gli elementi forniti dalla Camera agrumaria e quelli raccolti direttamente dagli uffici, e anche a seguito di laboriosi scambi di vedute avuti con i rappresentanti della Regione siciliana, si è venuti nella determinazione di massima di lasciare invariato il prezzo precedente.

« Per quanto si attiene invece alla determinazione del prezzo del citrato di calcio per la campagna 1947-48, sono in corso di esame presso questo Ministero le proposte già formulate dal Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria. Tenuto conto della particolare situazione dell'industria citrica nazionale nelle presenti circostanze e dell'importanza che essa riveste per l'economia calabro-siciliana, avrà luogo quanto prima una apposita riunione per un più approfondito esame della questione con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le categorie economiche e degli enti interessati ».

Il Sottosegretario di Stato

CAVALLI.

BASILE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano equo emendare la legge pei senza tetto per stabilire una più adeguata misura del contributo dello Stato per la ricostruzione edilizia nei paesi danneggiati dalla guerra e già danneggiati dal terremoto, dove è obbligatoria l'osservanza delle norme antisismiche, e deve perciò tenersi conto del relativo aumento di spese che, se non fosse sostenuto dallo Stato, renderebbe impossibile la ricostruzione delle case nelle sventurate zone sismiche, cui indubbiamente non può mancare la solidarietà della Nazione ».

RISPOSTA. — « Il testo unico 10 aprile 1947, n. 261, entro un limite di spesa di lire 500.000 per unità immobiliare e per un massimo di quattro unità, prevede un contributo in capitale nella spesa in ragione del 75 per cento.

« Per le ricostruzioni che importino una spesa superiore tali contributi sono concessi nella misura di un terzo della spesa ammissibile a contributo, per qualsiasi numero di unità immobiliari e per periodo di 30 anni; essi però vengono elevati al 50 per cento della spesa nelle località terremotate incluse nell'elenco delle zone sismiche di prima categoria (articolo 50 — secondo comma — del menzionato testo unico).

« Trattasi, cioè, di contributi elevatissimi nel primo caso ed un ulteriore incremento di essi corrisponderebbe a porre a carico dello Stato l'intesa spesa. Nel secondo caso, la particolare situazione degli interessati che ricostruiscono in zone terremotate è stata debitamente valutata prevedendo per essi un maggior concorso del 20 per cento che non potrebbe essere ancora aumentato.

« Ciò stante, non sembra che siano da modificare le vigenti disposizioni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

BASTIANETTO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno, della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste.* —

« Per sapere se non ritengano necessario far revocare al più presto ogni autorizzazione concessa ai comuni di istituire un diritto, nel limite massimo del 5 per cento del valore, sui prodotti della pesca e della molluschicoltura (a sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177).

« Ciò per il carattere aleatorio e stagionale della pesca e molluschicoltura; per gli oneri cui è già sottoposta la produzione ittica; per la concorrenza di prodotti ittici di importazione; per le limitazioni nell'esercizio di pescare; oltre che per infinite ragioni economiche e sociali che consigliano di non gravare più oltre il povero pescatore ».

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, dà facoltà ai comuni, in casi particolari, di chiedere di essere autorizzati ad istituire un « diritto » nel limite massimo del cinque per cento del valore su generi di larga produzione locale, fatta eccezione — tra gli altri — dei prodotti minerari, manifatturieri ed industriali.

« Sta in fatto che all'atto della prima applicazione del decreto n. 62, i comuni di Porto Torres, Isole Tremiti e Carloforte chiesero di essere autorizzati ad applicare l'accennato diritto sul pesce fresco comunque sbarcato sul proprio litorale, con esclusione di quello destinato al consumo locale, perché soggetto alla imposta di consumo, e ciò in considerazione delle gravi esigenze dei rispettivi bilanci.

« Sottoposte le dette richieste al prescritto parere della commissione centrale per la fi-

nanza locale, la stessa, avuto riguardo alla circostanza che il prodotto della pesca affluente negli anzidetti comuni era tale da rendere apprezzabile il provento del diritto, ai fini del miglioramento della loro situazione finanziaria, si espresse per l'accoglimento delle richieste stesse per cui, d'intesa col Ministero per l'interno, si fece luogo alla concessione delle autorizzazioni.

« Senonché da un più ponderato esame della questione si è dovuto riconoscere come l'applicazione dell'accennato speciale diritto non trovasse sufficiente fondamento nella richiamata disposizione legislativa, e più propriamente rispetto alle condizioni riguardanti i requisiti della produzione locale e della natura non industriale dei prodotti.

« Quanto al primo requisito, è invero apparso influente il rilievo che il pesce fresco, ancorché sbarcato sul litorale territoriale di un determinato comune, proviene di regola e per la più grande parte della pesca eseguita in mare aperto, ove è anche affluito dalle più lontane zone, sicché non può dirsi che esso — a rigore — rappresenti un genere di larga produzione locale.

« Ed avuto riguardo altresì al fatto che l'attività della pesca assume, in massima, carattere prettamente industriale sia per l'impiego dei mezzi meccanici adoperati e sia per il riflesso che i pescatori sono inquadrati fra gli operai dell'industria, si è pure ravvisato sussistente, nella specie, il divieto previsto dalla legge per l'applicazione del diritto sui prodotti industriali.

« Alla stregua di tali nuovi elementi di valutazione, la questione è stata portata al riesame della commissione centrale per la finanza locale, che si è pronunciata per la inapplicabilità del diritto sul pesce.

« A seguito di che questo Ministero, di concerto con quello dell'interno, non solo non ha concesso alcun'altra autorizzazione, ma ha già dato corso al provvedimento col quale vengono revocate le autorizzazioni concesse ai tre suindicati comuni.

« Nessuna autorizzazione risulta infine richiesta finora e tanto meno accordata, per quanto concerne in ispecie i prodotti della molluschicoltura ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

RISPOSTA. — « La deliberazione di istituire il diritto del 5 per cento sul pesce è stata adottata da alcuni comuni rivieraschi in base all'articolo 41 del decreto legislativo luogote-

nenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177. Tale decreto stabilisce, tra l'altro, che il diritto in parola può essere istituito sui « generi di produzione locale » con esclusione dei prodotti minerari, manifatturieri, industriali, ecc.

« Tenuto conto che il pesce non può essere considerato come genere di produzione locale in quanto viene pescato in mare aperto e lontano dalle acque territoriali del comune e che può essere annoverato invece tra i prodotti industriali, avendo l'attività della pesca carattere prettamente industriale, il Ministero della marina mercantile ha già vivamente interessato quello delle finanze e dell'interno affinché nella loro specifica competenza dispongano che non venga applicato il diritto speciale di cui sopra e che le Giunte provinciali amministrative non accolgano le domande che i comuni dovessero avanzare per ottenere l'autorizzazione ad applicare lo stesso tributo.

« Risulta ora al Ministero della marina mercantile che l'Amministrazione finanziaria, esaminata la questione, si è pronunciata per la inapplicabilità del diritto in esame, dando corso ad un provvedimento col quale vengono revocate le autorizzazioni concesse a vari comuni ».

Il Ministro
CAPPA.

BELLATO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, in considerazione dell'enorme peso tributario che grava sul Piemonte, dare disposizioni agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e indirette, perché non si aggravi con ulteriore eccessivo fiscalismo la situazione dei contribuenti piemontesi giunti ormai ai limiti estremi.

« L'interrogante richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'applicazione della imposta entrata, specie nei riguardi delle professioni sanitarie, per le quali si nota una troppo palese sperequazione con le tassazioni che si effettuano in altre regioni ».

RISPOSTA. — « Dai rapporti degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette non appare che i contribuenti del Piemonte siano assoggettati ad un'azione fiscale più gravosa di quella esercitata nelle altre province.

« Nella eventualità che si siano verificate delle sperequazioni nei confronti di singoli contribuenti, è opportuno segnalarne i nominativi, affinché si possano adottare i provvedi-

menti del caso da parte dei competenti organi fiscali.

« Quanto all'imposta sull'entrata, è da tener presente che lo stato di malcontento e di disagio determinatosi, secondo l'onorevole interrogante, presso la categoria dei sanitari è causato, non da qualche sperequazione o da errori che potrebbero essersi verificati in sede di accertamento dei valori imponibili, ma dalla circostanza che l'Amministrazione, abbandonando il criterio della tassazione sulla base della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile, adottato in linea eccezionale a transitoria nel decorso anno 1946, è tornata per l'anno 1947 ad applicare l'imposta, secondo la vigente legislazione e conformemente ai criteri generali cui s'ispira il tributo, sulle entrate lorde effettivamente conseguite dagli interessati. Tale sistema di abbonamento raggiunge il duplice obbietto di rendere possibile che l'onere tributario degli interessati sia esattamente commisurato alle entrate imponibili effettivamente conseguite dai medesimi, e di evitare sperequazioni fra i contribuenti, perché ciascuno è chiamato ad assolvere il tributo nella misura dovuta in ossequio ai principi generali cui s'informa la sua applicazione.

« Comunque trattasi di un onere che non incide sul contribuente ma che dal medesimo è trasferibile sul contribuente di fatto.

« Allo scopo poi di evitare ogni eccessivo fiscalismo, specie in questo primo periodo di applicazione dell'accennato sistema di abbonamento, è stata cura del Ministero di adottare vari temperamenti e di impartire reiteratamente disposizioni agli Uffici del registro perché gli accertamenti in materia, siano operati su una base il più possibile vicina alla realtà economica, e cerchino di contemperare, con la massima equità, gli interessi dei contribuenti e quelli dell'Erario.

« Che ciò nonostante possa nei singoli casi concreti verificarsi qualche sperequazione, è ben possibile. Devesi però tener presente che gli Uffici nella loro grande maggioranza si sono uniformati alle direttive anzidette e che comunque il contribuente che si sente leso dalla decisione dell'Ufficio del registro, ha la possibilità di appellarsi all'apposita commissione, la cui composizione costituisce la migliore garanzia di obbiettività a giustizia.

« È infine appena il caso di fare presente che alla luce degli accennati chiarimenti appare evidente come sia impossibile il verificarsi di sperequazioni di ampia portata fra le varie regioni del territorio nazionale.

« Ad ogni modo, nell'intento di attenuare alcune asprezze dell'attuale legislazione l'Am-

ministrazione sta preparando un nuovo provvedimento che mira ad apportare modifiche alle attuali norme ed in modo speciale tende a:

1°) consentire la possibilità del concordato, anche dopo il periodo di 30 giorni dall'avviso di accertamento e prima della decisione della competente commissione;

2°) ammettere un doppio grado di giurisdizione per la decisione dei ricorsi, così com'è previsto per altri tributi ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BELOTTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere se siano a conoscenza dei gravi inconvenienti a cui dà luogo l'attuale organizzazione (o disorganizzazione) della visita sanitaria e della doccia, al passaggio di frontiera di Briga.

« Risulta all'interrogante in modo certo e in base a numerose testimonianze scritte, che ogni giorno in detta località di frontiera giovani donne, provenienti dall'Italia e dirette in Svizzera con regolare contratto di lavoro, dopo la visita doganale, vengono fatte spogliare in una baracca (per la disinfezione degli indumenti personali), indi rinchiusi, in attesa del turno per la doccia, munite di una sola coperta da campo, in locale intercomunicante con altro locale destinato a raccogliere gli emigranti di sesso maschile: la parete divisoria in legno non arriva al soffitto ed è, come la porta interna, crivellata di fori.

« Ultimata la doccia, i nostri emigranti hanno a disposizione pochissimi asciugatoi di formato ridotto: sono spesso costretti a servirsi della coperta e debbono perciò attendere, senza alcun riparo, talvolta per parecchie ore, l'arrivo del sanitario per la visita prescritta.

« L'interrogante desidera conoscere quali passi presso il Governo svizzero intendano compiere i competenti Dicasteri, per la salvaguardia della dignità delle nostre donne emigranti e per la tutela della integrità fisica dei nostri emigranti, donne e uomini ».

RISPOSTA. — « Gli inconvenienti di cui si fa parola nella interrogazione, secondo quanto risulta, sono avvenuti alla stazione di Briga il 22 settembre 1947.

« Già in precedenza il nostro Ministro a Berna si era recato a Briga per constatare personalmente il procedimento della visita sanitaria e richieste, fin dallo scorso luglio, l'intervento del Dipartimento d'igiene per eliminare alcune deficienze rilevate.

« In seguito ad un nuovo intervento della nostra Legazione le autorità svizzere hanno provveduto alla perfetta chiusura della parete divisoria tra i locali della disinfezione maschile femminile e all'eliminazione di parecchi inconvenienti denunciati.

« Il Servizio federale d'igiene ha testè confermato al Ministro d'Italia l'assicurazione che, anche in considerazione delle migliorate condizioni igieniche dei nostri lavoratori, e, salvo minaccia di epidemia, le visite sanitarie saranno prossimamente limitate, nei casi sospetti, alla sola radioscopia, eliminandosi le docce e la disinfezione dei bagagli.

« Con l'occasione si è insistito per l'esame del possibile trasferimento a Milano del controllo medico.

« Mi auguro pertanto che la questione del controllo sanitario ed igienico si risolva definitivamente nel miglior modo possibile e con vantaggio e soddisfazione per i nostri emigranti ».

Il Ministro
SFORZA.

RISPOSTA. — « Questo Ministero aveva già avuto notizia degli inconvenienti che si verificavano a Briga, durante le operazioni per il controllo sanitario dei lavoratori italiani emigranti in Svizzera.

« In seguito però all'intervento del Ministero degli affari esteri, a mezzo della legazione a Berna, si è avuta l'assicurazione che le autorità svizzere hanno provveduto a far costruire una parete divisoria in muratura fra i locali addetti alle donne e quelli riservati agli uomini.

« Questa Amministrazione, da parte sua, ha disposto che gli emigranti fossero avviati alla frontiera soltanto nelle ore antimeridiane, al fine di evitare l'incomodo pernottamento a Briga dei lavoratori, in attesa del controllo.

« Non si è mancato inoltre, nell'intento di eliminare definitivamente gli inconvenienti lamentati, di proporre che la visita medica sia effettuata in territorio italiano, presso il Centro nazionale emigrazione di Milano, analogamente a quanto già praticato per gli emigranti nel Belgio, in Francia, in Inghilterra, ecc.

« La detta proposta è attualmente oggetto di trattative fra la nostra Legazione a Berna e le competenti autorità elvetiche ».

*Il Ministro del lavoro
e previdenza sociale*
FANFANI.

BERNARDI, PRESSINOTTI, GIACOMETTI, VISCHIONI, MARIANI ENRICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per segnalare le gravi incertezze sorte presso i vari tribunali circa l'interpretazione dell'articolo 1 del decreto di amnistia 8 maggio 1947, n. 460, laddove si dichiara che « è concessa amnistia per i reati punibili... nei casi in cui i procedimenti sono tuttora sospesi in applicazione degli articoli 2, 5 e 11 della legge 9 luglio 1940, n. 294 ».

« La formula « tuttora sospesi » ripete in sostanza l'infelice dizione del decreto di amnistia 2 settembre 1919, n. 1414, che ha dato luogo, presso la magistratura giudicante, a decisioni contraddittorie, finché non vennero emanati i successivi chiarimenti della legge del 1920.

« Qualche tribunale ha ritenuto che il beneficio sia applicabile soltanto nei casi in cui l'azione penale sia stata arrestata dal verificarsi delle condizioni previste dalla legge 9 luglio 1940, n. 294, e non sia stata più rimessa in moto con qualche atto della procedura.

« Qualche altro tribunale invece ha ritenuto che l'amnistia sia in ogni caso applicabile, quando trattasi di processi che siano stati sospesi per effetto della legge del 1940 e che siano tuttora pendenti in attesa del giudizio.

« La relazione dell'onorevole Ministro sembrerebbe appoggiare questa seconda tesi di più ampia interpretazione del decreto, perché in essa si è posto l'accento su un'unica condizione per l'applicabilità del beneficio, e cioè che il processo sia stato sospeso nel corso delle ostilità; e ciò allo scopo di non colpire con sanzioni di carattere penale chi è già ritornato da lungo tempo alla vita civile, dopo le tragiche vicende della guerra, per fatti che appartengono ormai a un mondo crollato. Del resto è da tenersi presente il criterio che scaturisce dall'articolo 9 del decreto, secondo il quale l'amnistia non si applica nei casi in cui l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per amnistia, dichiara di non voler usufruire del beneficio: ciò infatti sta ad indicare che il procedimento ha già subito un atto della procedura, colla citazione e la celebrazione del dibattimento.

« Infine l'interpretazione restrittiva del decreto non solo offenderebbe la larga concezione del Ministro e le ragioni sociali che lo hanno determinato alla concessione del beneficio, ma verrebbe a creare in definitiva una situazione di palese ingiustizia, perché, mentre nei piccoli tribunali molti processi non potrebbero usufruire dell'amnistia, perché nel

frattempo è stato compiuto un atto della procedura, nei grandi tribunali invece, ove migliaia di procedimenti giacciono, data la enorme mole di lavoro, tuttora fermi, gli imputati verrebbero a godere dell'amnistia.

« In tal modo si verificherebbe una diversità di trattamento non attribuibile alla sostanza del reato e alla natura della causa, ma motivi estranei a procedimento, dando luogo a casi di palese ingiustizia.

« Ciò premesso, gli interroganti domandano che l'onorevole Ministro voglia chiarire il significato e la estensione dell'articolo 1 del citato decreto d'amnistia; in coerenza colle ragioni dedotte in relazione al Capo provvisorio dello Stato ».

RISPOSTA. — « Nell'applicazione del decreto di amnistia ed indulto in data 8 maggio 1947, n. 460, si verificarono talune incertezze, cui accennano gli onorevoli interroganti.

« Questo Ministero, in data 28 luglio 1947 (n. 8, 46) inviò una circolare alle Autorità giudiziarie, chiarendo la portata della concessione nel senso indicato dagli onorevoli interroganti ».

Il Ministro
GRASSI.

BERTINI, FILIPPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se di fronte al malcontento ed alle agitazioni dei liberi professionisti, e specialmente del ceto forense, preso di mira da eccessivi accertamenti dell'imposta generale sull'entrata, non creda urgente dare precise istruzioni agli uffici periferici affinché venga temperata l'asprezza del gravame stesso e delle relative penalità, cercando di evitare pericolose ed arbitrarie sproporzioni tra gli accertamenti di ricchezza mobile e quelli dell'imposta suddetta ».

RISPOSTA. — « La Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari ha avuto occasione in molteplici circostanze di raccomandare ai dipendenti uffici del registro, anche a mezzo di circolari, che negli accertamenti in materia di imposta generale sull'entrata venga evitato ogni rigido fiscalismo, avvicinandosi il più possibile alla realtà economica con spirito di comprensione e di equità, allo scopo di contemperare nel miglior modo gli interessi dei singoli con quelli dell'Erario.

« Per quanto poi concerne più particolarmente le categorie professionali la predetta Direzione generale, compenetrata della deli-

catezza della materia, ha disposto, con circolare 15 marzo 1947, n. 61705, che il controllo delle dichiarazioni presentate dagli interessati venga effettuato a mezzo degli Ispettori dei compartimenti con quel tatto e quegli accorgimenti che la natura delle funzioni svolte dai professionisti richiede.

« Pertanto non sembra sia il caso d'impartire al riguardo nuove direttive ai competenti uffici, ritenendosi che la materia sia stata sufficientemente ad essi illustrata nel passato.

« Aggiungo che questa Amministrazione, nell'intento di attenuare alcune asprezze dell'attuale legislazione sta preparando un nuovo provvedimento legislativo che mira ad apportare modifiche alle attuali norme ed in modo speciale tende a:

a) consentire la possibilità del concordato anche dopo il periodo dei 30 giorni dall'avviso di accertamento e prima della decisione della competente commissione;

b) ammettere un doppio grado di giurisdizione per la decisione dei ricorsi, così com'è previsto per altri tributi.

« In questo modo si verrà incontro alla maggior parte delle richieste degli onorevoli interroganti ».

Il Ministro
PELLA.

BIANCHI BIANCA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non si ritenga opportuno, in attesa di una completa modifica dell'attuale legislazione sociale, predisporre particolari emendamenti alla vigente legislazione pensionaria. Nel senso che venga ad aver diritto alla reversibilità di pensione la vedova del funzionario al quale si è unita in matrimonio dopo la sua cessazione dal servizio, ma col quale ha vissuto per molti anni ancora.

« Il problema è d'interesse generale. Queste vedove si trovano ovunque in tristi condizioni di abbandono e si fa quindi urgente un provvedimento atto a risolvere la cosa secondo giustizia ».

RISPOSTA. — « Il principio al quale sono informate le vigenti disposizioni nello stabilire come condizione indispensabile per la concessione della pensione di reversibilità che il matrimonio sia celebrato prima della cessazione dal servizio trova la sua ragione giustificatrice, oltreché in considerazioni d'ordine finanziario, anche in ragioni essenzialmente morali, e ciò per evitare le celebrazioni di matrimoni nella vecchiaia aventi soprat-

tutto lo scopo di assicurare alla moglie, all'atto della morte del marito, un assegno vitalizio a carico dello Stato.

« Anche dal punto di vista strettamente giuridico occorre tener presente la circostanza che alla data del collocamento a riposo si interrompe ogni rapporto fra l'impiegato e l'Amministrazione pubblica, di modo che non può tenersi conto ai fini della pensione che dello stato civile esistente a tale data.

« Del resto anche la più recente legislazione in materia ha mantenuto fermo lo stesso principio, come si può desumere dalle norme sulla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia le quali negano il diritto alla pensione di reversibilità quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia (articolo 1 decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39).

« A ciò va aggiunto che la concessione della pensione nel caso di matrimonio contratto dopo il collocamento in quiescenza determinerebbe l'abrogazione, a maggior ragione, di tutte le condizioni previste per il personale in attività di servizio che ha oltrepassato il cinquantesimo anno di età, con sensibile aggravio per il già cospicuo debito vitalizio gravante sul bilancio statale ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BIANCHI BRUNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora non è stato provveduto in merito alla richiesta fatta a suo tempo, nei termini regolari, dal comune di Mantova, al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, una proroga di anni cinque al termine assegnato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1939, n. 846, per l'esecuzione del piano di risanamento edilizio della città di Mantova. La cosa riveste carattere di particolare gravità per il comune di Mantova ».

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione di cui sopra, concernente il piano di risanamento edilizio della città di Mantova, si fa presente, per quanto ha tratto a questa Amministrazione, che il Ministero dei lavori pubblici ha predisposto apposito schema di provvedimento legislativo per l'invocata proroga al 15 aprile 1951 del termine stabilito per l'attuazione di detto piano.

« In merito a tale proroga la Direzione generale delle imposte dirette ha espresso parere favorevole, con nota n. 60113 del 6 giugno 1947, diretta alla Ragioneria generale dello Stato — Ispettorato generale del bilancio — per il tramite della quale era pervenuta copia dello schema di provvedimento in questione; e ciò allo scopo di evitare la perdita dei benefici tributari.

« La Ragioneria generale dello Stato, però, con foglio 26 giugno 1947, n. 137092, dell'Ispettorato del bilancio (divisione III) ha dichiarato al predetto Ministero, riferendosi ad una precedente comunicazione del 20 giugno 1947, n. 133939, di ritenere necessario che le iniziative del genere riguardanti l'attuazione dei piani regolatori siano rimandate ad epoca più propizia.

« Risulta che il Ministero dei lavori pubblici ha insistito presso la Ragioneria generale dello Stato, perché sia dato corso al provvedimento promosso, non solo per il piano regolatore di Mantova, ma anche per i piani regolatori di altre città ».

Il Sottosegretario di Stato
per le finanze

MALVESTITI.

BIBOLOTTI, MOLINELLI, SCHIAVETTI, TARGETTI e CHIOSTERGI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per essere rassicurati che il Governo intende dare pronta esecuzione alle provvidenze richieste da una delegazione di mutilati e grandi invalidi della guerra nel colloquio da essa avuto recentemente con una rappresentanza dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Costituente e col Sottosegretario alla Presidenza onorevole Martino, che ne riconobbe la fondatezza, impegnandosi a sostenerle al Consiglio dei Ministri, provvidenze consistenti particolarmente:

a) in un provvedimento che aumenti adeguatamente il trattamento di pensione a coloro che fecero dono alla Patria della loro integrità fisica;

b) nella immediata concessione di un congruo acconto su tale aumento, similmente a quanto è stato fatto per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni;

c) nel collocamento obbligatorio dei mutilati e dei grandi invalidi di guerra, così come è disposto dalla legge del 21 agosto 1921, n. 1321, che regola appunto l'assunzione obbligatoria di questi benemeriti figli della Patria ».

RISPOSTA. — « In conformità degli impegni assunti verso la delegazione di mutilati e grandi invalidi di guerra, non ho mancato di sostenere e far sottoporre al Consiglio dei Ministri — d'intesa con il Ministero del tesoro — l'adozione di opportuni provvedimenti, intesi ad attenuare il disagio economico dei pensionati di guerra, anche in relazione ai recenti miglioramenti concessi agli impiegati ed agli altri pensionati dello Stato. E sono lieto di poter comunicare che il Consiglio dei Ministri, aderendo pur tra le note difficoltà di bilancio, alle richieste avanzate dalle categorie interessate, nella riunione del 22 agosto 1947 ha approvato — con la procedura d'urgenza — uno schema di decreto che concede le invocate provvidenze.

« In particolare: 1°) i nuovi aumenti consistono in una maggiorazione del 30 per cento sulle pensioni ed assegni diretti ed indiretti, sulla relativa integrazione temporanea, sull'assegno speciale temporaneo, di notevole entità, concesso nel dicembre 1946, sugli assegni di previdenza ed, infine, in una maggiorazione del 50 per cento sull'assegno integratore per gli orfani.

« La integrazione temporanea, come emolumento distinto e separato, è soppressa e resta assorbita e consolidata nell'ammontare delle nuove pensioni ed assegni accessori previsti dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

« Il nuovo decreto, per doveroso riguardo verso le vedove e gli orfani dei militari di carriera e dei pubblici impiegati, prevede anche la abolizione delle limitazioni stabilite con apposite tabelle differenziali nei casi di cumulo della pensione di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza, al fine di eliminare la stridente disparità rilevata a danno delle suddette categorie in confronto delle vedove ed orfani degli altri militari ed impiegati, che potrebbero percepire il trattamento di quiescenza o speciale indennità da parte di altri enti in misura superiore a quella elargita dallo Stato.

« Inoltre, lo stesso decreto, in accoglimento dei voti espressi dal Comitato centrale dei mutilati ed invalidi di guerra, elimina altresì la sperequazione tuttora esistente a danno degli operai militarizzati della guerra 1915-1918, abolendo le riduzioni di un decimo e di un terzo attualmente previste per le pensioni ad essi spettanti e riconoscendo a favore delle vedove e degli orfani il diritto alla reversibilità del trattamento stesso.

« Le nuove provvidenze, che vanno in vigore dalla prima rata con scadenza successiva

al 1° luglio 1947, apportano un ulteriore aggravio allo Stato di oltre 4 miliardi e 600 milioni di lire.

2°) Il Ministero del tesoro, d'intesa con l'Associazione interessata, ha già stabilito le modalità per la concessione degli acconti richiesti.

3°) Per quanto concerne l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, lo scrivente fin dall'11 agosto 1947 ha provveduto — con apposita circolare — a richiamare le Amministrazioni interessate alla scrupolosa osservanza della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive disposizioni, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.

« Il provvedimento concernente gli aumenti sulle pensioni di guerra è in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'assistenza ai reduci e partigiani*
MARTINO.

BONINO. — *Ai Ministri dell'Africa Italiana, delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano immorale ed inumano il trattamento ancora riservato ai reduci e profughi d'Africa ai quali, rientrati in Italia, si applica il cambio di lire 72 per ogni sterlina risultante a loro credito, credito che è frutto di inenarrabili sacrifici e rinunce, e ciò in stridente contrasto del cambio ufficiale della sterlina ed ancor più di quello del mercato libero ».

RISPOSTA. — « Le norme finanziarie e contabili vigenti — confermate e integrate con circolare 3190/O in data 20 settembre 1946 in base alle decisioni a suo tempo adottate dalla competente commissione interministeriale trattamenti economici militari, stabiliscono che il cambio da applicare nel pagamento dei rilievi di conto degli ufficiali già prigionieri di guerra in mano inglese è quello prebellico (lire 72 per sterlina), trattandosi di crediti relativi ad anticipazioni su assegni, e che per i documenti di credito relativi a sottufficiali e militari di truppa già in mano inglese il cambio è quello maggiorato (lire 400 fino al 6 febbraio 1946 e lire 900 per il periodo successivo), trattandosi di somme che si presumono derivanti da prestazioni di lavoro. Lo stesso cambio maggiorato viene conteggiato nella liquidazione dei rilievi di conto degli ufficiali per le somme derivanti da prestazioni di lavoro, sempre che l'importo

di tali crediti risulti esplicitamente indicato sui documenti suddetti:

« In pratica i crediti degli ufficiali si riferiscono essenzialmente alle anticipazioni su assegni previste dall'articolo 23 della Convenzione di Ginevra ed agli accordi successivamente stipulati con l'Inghilterra.

« Tali anticipi stabiliti in base al cambio di lire 72 per sterlina sono quelli che risultano nelle « Norme finanziarie e contabili vigenti » e vengono ritenuti in sede di liquidazione assegni di prigionia allo stesso cambio. In conseguenza, tutte le economie realizzate su tali anticipazioni, percepite al cambio di lire 72 e ritenute in sede di pagamento degli assegni arretrati, non possono essere restituite dall'Amministrazione italiana che allo stesso cambio.

« D'altra parte è soprattutto da tener presente che nessun accreditamento in valuta è stato effettuato da parte della Potenza detentrica a favore dell'Amministrazione italiana e pertanto non può essere contemplato un cambio diverso da quello concordato attraverso le convenzioni internazionali ed in base al quale vennero stabilite le anticipazioni.

« I rilievi di conto esibiti non sono quindi crediti in valuta ma soltanto il controvalore in sterline (al cambio di lire 72) delle lire italiane che la Potenza detentrica avrebbe dovuto corrispondere in base agli accordi a suo tempo stipulati e che non sono state integralmente spese dagli interessati.

« Il principio del cambio prebellico è applicato per tutti gli ufficiali in mano inglese e francese anche se cooperatori e per tutte le somme riflettenti le anticipazioni previste dall'articolo 23 della Convenzione di Ginevra e dagli accordi successivamente stipulati.

Il Ministro della difesa
CINGOLANI.

BOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non creda necessario che la pubblica amministrazione si pronuncii sui ricorsi presentati dalle insegnanti elementari che parteciparono al concorso magistrale del gennaio 1942 (posti di prima categoria nelle scuole di Roma) contro la limitazione del numero dei posti messi a concorso, prima che siano banditi i nuovi concorsi, e che siano effettuati trasferimenti dalla provincia per l'anno scolastico 1947-48.

« L'urgenza di decidere i ricorsi suddetti si giustifica, a prescindere da considerazioni di buona amministrazione, con il pericolo che

abbiano diversa destinazione posti che debbono essere reintegrati al concorso magistrale del gennaio 1942 ».

RISPOSTA. — « Circa 80 maestre (rimesse in termini dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione del 5 gennaio 1947, notificata al Ministero nell'aprile 1947) hanno proposto, in data 24, 26 e 27 maggio 1947, ricorso gerarchico in ordine alla mancata loro nomina in ruolo nelle scuole elementari di Roma, quali insegnanti che parteciparono al concorso bandito per posti di prima categoria dal Provveditore agli studi di Roma nel 1942.

« Per la produzione delle proprie controdeduzioni, è indispensabile a questo Ministero conoscere la esatta situazione delle scuole di Roma dal 1937 al 1940, per il che ha dovuto disporre indagini minute ed accurate presso il competente Provveditorato agli studi e le circoscrizioni scolastiche da esso dipendenti.

« Al riguardo non vi è chi non veda quali difficoltà dovranno essere superate per poter descrivere, a distanza di anni, quale fosse la effettiva situazione scolastica di Roma nel periodo 1937-1940. Questa la ragione che ha impedito una sollecita risoluzione dei ricorsi.

« In merito ai timori espressi dall'onorevole interrogante e cioè che, per il movimento magistrale ordinario potrebbero avere avuta diversa destinazione i posti che dovrebbero essere assegnati alle interessate, si fa presente che, nel caso di accoglimento dei ricorsi, si procederebbe all'annullamento — ciò rientra nelle potestà conferite dalla legge all'Amministrazione — dei trasferimenti e delle nomine illegittimamente disposti ».

Il Ministro
GONELLA.

BRASCHI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per sapere se gli uffici dipendenti dall'Ente assistenziale U.M.A. (Utenti motori agricoli) siano tenuti a fornire agli Uffici distrettuali delle imposte dirette le informazioni e le notizie di cui sono in possesso per ragioni del servizio assistenziale prestato, violando i doveri di riserbo e di segreto di ufficio a danno dei propri assistiti ».

RISPOSTA. — « L'articolo 37 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e l'articolo 72 del relativo regolamento 11 luglio 1907, n. 5605, concernenti

l'imposta di ricchezza mobile, danno facoltà agli uffici distrettuali delle imposte dirette di consultare chiunque sia atto a fornire informazioni utili all'accertamento dei redditi e richiedere ai pubblici ufficiali un estratto dei documenti in loro possesso.

« Le stesse disposizioni legislative fanno inoltre obbligo ai capi degli uffici governativi, provinciali e comunali ed ai rappresentanti dei corpi morali, di dare al procuratore delle imposte gli estratti dei documenti e le notizie da essi richiesti; coloro che non ottemperano agli obblighi sopra accennati sono soggetti alle sanzioni stabilite dal regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

« Ciò posto non può esser dubbio che i funzionari dipendenti dall'Utenti motori agricoli siano tenuti a fornire agli Uffici distrettuali delle imposte tutte le informazioni e le notizie relative all'accertamento dei redditi degli assistiti di cui sono in possesso per ragioni di servizio.

« L'obbligo sancito nell'articolo 37 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e ribadito nell'articolo 72 del regolamento 11 luglio 1907, n. 5605, è di portata così ampia da non ammettere eccezioni. Né varrebbe richiamarsi al così detto segreto d'ufficio per sottrarsi all'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi finanziarie, in quanto non esiste una disciplina generale del segreto d'ufficio. Di conseguenza deve intendersi che questo intanto sussiste in quanto vi sia una prescrizione specifica al riguardo. Ciò che non è per i dipendenti dell'Utenti motori agricoli. Ma anche se dovesse valere la stessa prescrizione di segretezza che vale per i dipendenti dello Stato, la deroga contenuta nelle leggi finanziarie sarebbe sempre operativa, trattandosi di leggi e di disposizioni speciali di fronte ad un principio e ad una legge di carattere generale.

« Indipendentemente da quelle che sono le norme di legge, si deve considerare la necessità di mettere in grado gli organi fiscali di acquisire al tributo i redditi che in tutto o in parte vengono occultati, per la ricerca dei quali è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini consci dell'attuale situazione finanziaria dello Stato.

« Tale collaborazione deve essere tanto più sentita dagli Enti che svolgono una pubblica funzione, trattandosi di assicurare i diritti dell'erario e l'equa ripartizione degli oneri tributari ».

Il Ministro delle finanze

PELLA.

BRUNI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se è a conoscenza del vivissimo malumore che serpeggia in mezzo ai funzionari di pubblica sicurezza di grado inferiore all'VIII, i quali, soli fra tutti gli impiegati statali, sono ancora obbligati a sostenere gli esami di idoneità per la promozione al grado di commissario di pubblica sicurezza (VIII). Da tali esami sono stati recentemente esonerati i pari grado del ruolo ufficiali di pubblica sicurezza per i quali, fra l'altro, non è richiesta, ai fini della ammissione nell'Amministrazione della pubblica sicurezza la laurea; titolo, questo, indispensabile, invece, per i funzionari. Inutile fare presente che, dato l'attuale momento, che richiede l'impiego (eccezionale per durata e pesantezza) dei funzionari di pubblica sicurezza in servizi continuativi di ordine pubblico, i funzionari stessi non hanno il tempo necessario per una adeguata preparazione. Conseguenza logica: gli esami o saranno una burletta o ritarderanno ancora la troppo lenta carriera dei funzionari di pubblica sicurezza. Tali esami, che si prevedono in dicembre, sono stati banditi col decreto del Ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 30 maggio 1947 ».

RISPOSTA. — « Le norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati stabiliscono che al grado 8° del gruppo A può accedersi soltanto per esami: né tale norma è stata abrogata, ma soltanto sospesa con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, col quale veniva stabilito che le Amministrazioni procedessero alle promozioni in base a scrutinio per merito comparativo anziché per esami, là dove questi erano prescritti, soltanto fino alla cessazione dello stato di guerra.

« È da notare, peraltro, che il suddetto decreto fece esplicita eccezione per i funzionari di pubblica sicurezza i quali, perciò, anche durante lo stato di guerra furono obbligati a sostenere gli esami per la promozione al grado 8° (Commissario) che è il primo del grado direttivi e richiede, perciò, una particolare selezione.

« L'Amministrazione riconosce a quale gravoso servizio i funzionari di pubblica sicurezza siano vincolati: servizio veramente eccezionale per pesantezza, responsabilità, pericolo e che — è bene qui affermarlo ancora una volta — i funzionari, in genere, compiono con abnegazione e spirito di sacrificio.

« Ma mentre non si può affermare che l'abolizione degli esami sarebbe realmente giovevole all'Amministrazione ed ai funzio-

nari stessi di pubblica sicurezza (i quali, come sopra si è detto, con il ritorno alle ordinarie norme in materia, sarebbero i soli a non doverli sostenere con poco loro vantaggio anche morale) è da tener presente esser necessario, per tale abolizione, un provvedimento legislativo che, per gli esami testè banditi, sembrerebbe tanto meno opportuno in quanto, fra l'altro, sono già stati recentemente effettuati gli esami per merito distinto i cui partecipanti i quali hanno ottenuto l'idoneità, dovranno essere inquadrati fra i vincitori degli esami imminenti.

« Imminente è altresì la promulgazione del decreto con cui gli esami di idoneità per il grado 8° vengono banditi per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che aspirano alla promozione a maggiore ».

Il Ministro
SCELBA.

BRUNI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritiene ingiusto che per gli alloggi dell'I.N.C.I.S. di nuova assegnazione si facciano pagare ad una minoranza di impiegati statali canoni di pigione esorbitanti dalle 3000 a più di 6000 lire mensili — in confronto a quelli minimi lire 120 a vano — mantenuti alla stragrande maggioranza degli inquilini dell'I.N.C.I.S. »

« Il criterio che sta alla base della lamentata disparità di trattamento, che è quello di far sopportare ai nuovi inquilini i maggiori costi di costruzione delle nuove case dell'I.N.C.I.S., appare assurdo al solo pensare che se venisse perpetuato porterebbe alla deprecabile conclusione che, mentre la maggioranza degli inquilini dell'I.N.C.I.S. continuerebbe a pagare cifre irrisorie per pigione, una minoranza (costituita, per giunta, da famiglie numerose sinistrate di guerra) arriverebbe a pagare cifre iperboliche per il sempre crescente costo di costruzione delle nuove case. »

« Il contrasto diviene, poi, più evidente, se si considera che queste ultime case sono costruite e rifinite « alla meglio », sprovviste, come sono, di tutti i conforti moderni (non hanno ascensore, né vasche da bagno, né impianti di riscaldamento, impianti elettrici deficienti, ecc.), che abbondano, invece nelle case di vecchia costruzione, le quali si trovano site in punti centrali della città e, quindi, comportano un'ulteriore economia di mezzi di trasporto. »

« Appare, ora, cosa ingiusta che lo Stato, mentre tiene un criterio unico per la retribu-

zione dei propri dipendenti, adottati, invece, criteri di preferenza nel far pagare loro gli alloggi forniti dallo Stato stesso ».

RISPOSTA. — In base a disposto del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 677 sui fitti degli alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti per le case popolari, fu emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, il decreto 8 marzo 1946 che approvò il piano di perequazione ed adeguamento dei canoni degli alloggi dell'I.N.C.I.S.

« È noto, altresì, che, in seguito alle vive proteste degli inquilini contro l'applicazione di detto piano (che comportava canoni entro un massimo di lire 190 a vano mese) fu necessario applicare provvisoriamente il piano stesso solo in parte. »

« Così, per tutti gli alloggi in gestione alla data di approvazione del piano, si corrispondono canoni di lire 130 a vano mese. »

« I maggiori canoni cui si riferisce l'onorevole interrogante riguardano gli alloggi non compresi nel piano in quanto entrati in reddito successivamente alla sua redazione. »

« Nella loro fissazione, lo Stato non è intervenuto, dato che il testo unico sull'edilizia popolare 28 aprile 1938, n. 1165 demanda all'I.N.C.I.S. stesso determina i canoni (quota d'ammortamento inerente alle singole costruzioni e quote per spese generali, sfiti, ecc.). »

« Ciò premesso, è da considerare che differenze nell'ammontare dei canoni di fitto degli alloggi I.N.C.I.S. si sono verificate anche in passato in funzione dell'epoca di costruzione e, quindi, dei costi differenti che si sono sostenuti. In previsione, appunto di tali differenze, l'articolo 379 del citato testo unico prevede la perequazione fra canoni riferentisi ad alloggi costruiti in epoca ed a costi diversi. »

« Tale criterio è stato già adottato in sede di redazione del piano di perequazione sopra accennato e sembra che non possa non essere seguito in confronto di tutti gli alloggi attualmente in reddito in occasione della prossima revisione dei canoni dell'Istituto di che trattasi, raggiungendosi, così, un equo, principio di giustizia distributiva ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

BUBBIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se e quali trattative siano in corso per ottenere dal Governo degli Stati Uniti d'America un congruo aumento della quota per gli espatri dei connazionali extra »

contingente, per dar modo di far fronte in questo periodo di immediato dopo-guerra a casi eccezionalissimi in cui considerazioni di umanità impongono di concedere l'autorizzazione all'espatrio ».

RISPOSTA. — « La questione oggetto dell'interrogazione è stata seguita con particolare cura da questo Ministero.

« Da parte nostra in varie occasioni è stato fatto presente alle Autorità americane che l'esiguità della quota di immigrazione, riservata all'Italia dalla legge americana del 1924, non sodisfa le nostre esigenze.

« La sospensione delle partenze durante il periodo della guerra ha aggravato notevolmente tale situazione che solamente un provvedimento legislativo americano potrebbe sanare.

« A tale scopo, fin dal mese di maggio scorso, è stato presentato al Congresso nord-americano un progetto di legge per attribuire all'Italia la possibilità di usufruire delle quote non utilizzate durante le ostilità.

« La questione è stata anche sollevata nel corso della Missione Lombardo a Washington e risulta essere tuttora allo studio dei competenti organi americani ».

Il Ministro
SFORZA.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere se non si ritenga urgente ed indifferibile dare disposizioni per l'immediato pagamento ai comuni dei proventi della tassa sui cinematografi; e ciò in relazione alle esigenze in cui versano i comuni stessi dibattentisi in gravissime difficoltà di cassa, e tenuto conto del fatto essenziale che trattasi in somme liquide, già da tempo percepite dallo Stato, tramite la Società autori ed editori, e che senza complicazioni e ritardi ingiustificati dovrebbero almeno trimestralmente essere versate agli enti interessati ».

RISPOSTA. — « In ordine al pagamento dei diritti erariali ai comuni sugli spettacoli cinematografici, oggetto dell'interrogazione, si comunica quanto segue:

« La Società italiana degli Autori ed Editori ha presentato i rendiconti sulla riscossione dei predetti diritti fino al 30 giugno ultimo scorso.

« Sono stati già inoltrati alle varie Intendenze di finanza gli ordini di accreditamento per la liquidazione delle quote spettanti a ciascun comune fino al 23 aprile 1947, in base

alle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 che stabiliva la compartecipazione dei comuni a tali diritti.

« Sono ora in corso gli adempimenti per il pagamento dal 24 aprile al 30 giugno ultimo scorso dei diritti stessi sugli spettacoli cinematografici devoluti ai comuni a norma del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

« Appena la Società italiana degli Autori ed Editori presenterà i rendiconti del 3° trimestre corrente anno, si provvederà al pagamento relativo ».

Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.

BUBBIO. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non si ritenga necessario sollecitare il finanziamento per l'istituzione e la trasformazione delle scuole elementari sussidiate in scuole di Stato, in conformità delle proposte già presentate per le singole province; i quali provvedimenti si debbono ravvisare indilazionabili di fronte alle esigenze della popolazione ed all'iniziato anno scolastico ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non è in grado di fornire alcuna notizia essendo il relativo progetto allo studio del Ministero della pubblica istruzione.

« Non appena la questione verrà sottoposta a questo Dicastero, essa sarà esaminata con la sollecitudine che il caso richiede ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni (articolo 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577) prevedono l'istituzione di scuole sussidiate solo quando gli obbligati di una data località non raggiungono il numero complessivo di 15.

« Al di sopra di tale numero, e nei limiti delle possibilità consentite dalla situazione del bilancio, si fa luogo alla trasformazione in scuola di Stato e questo Ministero non ha mancato di sollecitare i Provveditori agli studi perché segnalino anno per anno quelle scuole sussidiate che si trovano nelle condizioni volute per la trasformazione. In base a tali direttive, nello scorso anno è stato, infatti, trasformato in statale un rilevante numero di dette scuole.

« Si ritiene, infine, opportuno far presente che questo Ministero ha attualmente allo

studio uno schema di provvedimento inteso a dare un più adeguato assetto a tutta la materia delle scuole sussidiate migliorando notevolmente la situazione economica e giuridica degli insegnanti ».

Il Ministro
GONELLA.

BUBBIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, di fronte ai gravi e numerosi inconvenienti verificatisi nella funzione dei giudici conciliatori, non ritenga opportuno:

a) di ridurre il limite della competenza per valore dei giudici conciliatori;

b) di ripristinare le Preture soppresse dal fascismo, con congruo aumento delle sezioni distaccate;

c) di affidare ai pretori la sistematica assistenza e sorveglianza dei giudici conciliatori, in modo da rendere possibile l'efficace svolgimento della loro funzione, che di fatto in tanti piccoli comuni è ora sovente costretta a rinunziare a far valere in tale sede le proprie ragioni ».

RISPOSTA. — « Non consta al Ministero che nell'esercizio delle funzioni demandato ai giudici conciliatori si verificano inconvenienti gravi e numerosi.

« L'onorevole interrogante accenna alla possibilità di affidare ai pretori una sistematica assistenza e sorveglianza sui giudici conciliatori; ma deve osservarsi che in quanto adempiono alle loro funzioni i conciliatori, come qualunque giudice, debbono decidere in piena libertà ed autonomia.

« Le norme dell'ordinamento giudiziario (articolo 131, decreto legislativo 30 gennaio 1941, nn. 12 e 14, decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511) consentono una sorveglianza di carattere amministrativo sul servizio dei conciliatori, e nell'esercizio di tale sorveglianza i pretori possano, ove si verificano inconvenienti, proporre la revoca delle nomine dei conciliatori che non adempiano al loro compito in modo corrispondente alle esigenze della giustizia.

« Non si ritiene che debba ridursi il limite della competenza per valore dei conciliatori.

« Secondo il Codice di procedura civile del 1942, quel limite era di mille: ora è stato elevato a lire cinquemila. Ove si tenga conto del diminuito potere di acquisto della lira, è evidente che si è avuta una riduzione della competenza dei conciliatori, la quale — ove fosse dovuta restare al limite del 1942 — dovrebbe

raggiungere una cifra molto maggiore di quelle che segna il limite attuale.

« Ed il Governo, appena saranno eliminate le più gravi difficoltà che ostacolano ora il regolare funzionamento della giustizia, proporrà di elevare il limite di competenza per valore tanto dei conciliatori che dei pretori.

« In ultimo, l'onorevole interrogante accenna ad un aumento del numero delle Preture e delle sezioni di Pretura. Tale provvedimento è nei propositi di questo Ministero, che sta studiando un piano di revisione organica delle circoscrizioni mandamentali. Appena lo consentiranno le condizioni del bilancio dello Stato, saranno presentate opportune proposte ».

Il Ministro
GRASSI.

CAMPOSARCUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non credano opportuno e giusto estendere a tutto il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (cappellani, sanitari, suore, ecc.) la concessione per viaggi a riduzione (tariffa C), della quale fruiscono tutti i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato ».

RISPOSTA. — « Anche per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mi prego comunicare:

« Il personale aggregato agli Istituti suddetti non ha i requisiti di « stato giuridico » richiesti per fruire della concessione speciale C): impiegati dello Stato.

« E poiché, inoltre, un'estensione della concessione oltre i limiti previsti fatta in questo momento non potrebbe non portare l'Amministrazione ferroviaria a raccogliere richieste analoghe pervenute da parte del personale di altri Istituti, con onere gravissimo per il suo bilancio, non si ravvisa, al presente, l'opportunità di concederla.

« È da tener, infine, presente che tutta la materia delle concessioni ferroviarie è in riesame e non è, quindi, da escludere che in tale occasione si possa tener conto della richiesta ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

RISPOSTA. — « Il Ministero del tesoro non può aderire alla proposta dell'onorevole interrogante, atteso che la concessione della quale egli fa parola compete ai dipendenti dello Stato, mentre il personale aggregato agli Istituti di prevenzione e di pena, giusta l'articolo 3

del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 (1727), è investito di particolari funzioni in base a semplice «incarico», senza assumere la qualità di dipendente statale.

« D'altro canto, ove la proposta in parola fosse accolta, non mancherebbero altri personali trovantisi nella medesima condizione giuridica ad avanzare analoga richiesta, con ovvie conseguenze finanziarie di notevole rilievo del bilancio dello Stato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CAPUA, PENNA OTTAVIA, ABOZZI, VENDITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali efficienti e rapide norme legislative e amministrative intendano promuovere allo scopo di andare incontro alle gravi esigenze finanziarie delle imprese e cooperative di costruzione, le quali non riescono tempestivamente a riscuotere gli acconti, i saldi contrattuali e le revisioni dei prezzi, mentre si trovano esposte oggi ad eccessive pressioni bancarie dirette a conseguire il ricupero delle somme date in mutuo, pressioni che da un lato mettono in luce le conseguenze e i danni delle inadempienze dello Stato e dall'altro rischiano di compromettere la vasta ed urgente ricostruzione nazionale e di gettare sul lastrico, con la chiusura dei cantieri, decine e decine di migliaia di lavoratori impiegati nelle opere pubbliche.

« Per conoscere, in particolare, i motivi che hanno indotta fin qui l'Amministrazione dei lavori pubblici a non inserire nel testo del disegno di legge in corso riguardante la revisione dei prezzi una norma che contempli e consenta, sia pure con facoltà discrezionale delle pubbliche stazioni appaltanti, la revisione dei prezzi in tutti i rapporti contrattuali intervenuti dopo il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1945, norma che si appalesa indispensabile, dato che l'emanazione del detto decreto indusse in errore gli uffici tecnici dell'Amministrazione, i quali ritennero che la revisione, svincolata ormai dal termine di durata dei lavori, dovesse spettare agli assuntori *ope legis* e pertanto non fosse necessaria l'inserzione di apposite clausole nei contratti, errore grave che determinò la convinzione delle ditte di costruzioni di aver titolo al rimborso degli aumenti di mercato e vizii quindi, il consenso dato al momento delle pattuizioni ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di richiamare più volte l'attenzione dei dipendenti uffici sulla necessità di dar corso tempestivamente ai mandati di pagamento delle rate di acconto e di saldo dovute alle cooperative di lavoro ed agli imprenditori di opere pubbliche a titolo di acconto o di conguaglio per revisione dei prezzi contrattuali.

« A tale fine è stato disposto di rinviare al collaudo ed al conguaglio, in conformità ai patti contrattuali gli accertamenti sull'adempimento degli oneri a carico degli assuntori, salvo — beninteso — il caso in cui siano notificati atti impeditivi o denunce da parte dei competenti Uffici del lavoro.

« Sono state in tal modo superate varie difficoltà che causavano ritardi nell'emissione dei mandati, i quali ora hanno generalmente corso entro il tempo indispensabile per gli accertamenti tecnico-amministrativi e per il prescritto controllo.

« Sono allo studio, inoltre, altre disposizioni intese a semplificare le formalità ed i controlli previsti dalle vigenti disposizioni che peraltro non possono essere completamente eliminati per non esporre l'Amministrazione al rischio di pagare più di quanto potrebbe in definitiva risultare dovuto.

« Per quanto riguarda la facoltà di ammettere la revisione dei prezzi contrattuali per i lavori appaltati, concessi o comunque affidati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 192, anche se nei relativi contratti non sia stata inserita la clausola della rivedibilità, a' termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1296, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa presente che nello schema di decreto legislativo, di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente nuove norme per la revisione dei prezzi contrattuali, è stata inclusa una disposizione che regola espressamente i contratti stipulati dopo il 15 maggio 1945 (data di entrata in vigore del precitato decreto legislativo 5 aprile 1945), per cui la revisione dei prezzi di tali contratti, concorrendo le altre condizioni, potrà essere ammessa, caso per caso, anche se manchi la clausola della rivedibilità, purché la revisione sia compatibile con le particolari condizioni del contratto ».

Il Ministro
TUPINI.

CANEVARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi del ritardo della emanazione dei provvedimenti atti a mettere

la Commissione unica per gli affari del personale, nella possibilità di formulare le proprie decisioni sul personale esonerato dal servizio durante il periodo fascista ».

RISPOSTA. — « Gli esoneri di carattere politico « avvenuti durante il regime fascista » possono dividersi in due categorie: .

quelli determinati da attività antifascista manifestatasi successivamente al 28 ottobre 1922;

quelli determinati da attività antifascista manifestatasi anteriormente al 28 ottobre 1922.

« Per gli esami della prima categoria si può provvedere, e la Commissione unica ha già provveduto per il 100 per cento delle domande avanzate dagli interessati, in base alle leggi vigenti.

« Per quelli della seconda categoria, il cui riesame non è invece consentito dalle disposizioni stesse, è già approvato dal Consiglio dei Ministri, apposito provvedimento legislativo il quale risolve in pieno la questione.

« In attesa di tale nuovo provvedimento la Commissione unica aveva già esaminato oltre il 65 per cento delle domande con risultato favorevole per poco meno della metà.

« I provvedimenti relativi potranno aver corso solo dopo la pubblicazione del provvedimento suddetto.

« Esiste, infine, un'altra categoria di esonerati politici e cioè coloro che furono dichiarati dimissionati d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922, per aver capeggiato le agitazioni sindacali antifasciste.

« Anche per questo il Consiglio dei Ministri ha testè approvato apposito decreto che demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio d'amministrazione, l'esame delle domande dei singoli interessati.

« La questione, quindi, è oggi completamente risolta in modo equo e favorevole a tutte le categorie di esonerati politici ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CARBONI ANGELO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se, in considerazione del grave danno che deriverebbe, per effetto delle eccezionali condizioni economiche attuali, ai sottufficiali, trattenuti e richiamati, dell'Arma dei carabinieri delle classi 1892 e 1895 inclusa dall'attuazione dell'ordine di collocamento in congedo, pel 31 dicembre 1947, emanato dal Comando generale, non ritenga op-

portuno estendere ad essi, a simiglianza di quanto già fu fatto per quelli della guardia di finanza, la disposizione per la quale i sottufficiali delle altre Armi possono essere trattenuti in servizio fino al compimento del 55° anno di età ».

RISPOSTA. — « 1°) Le disposizioni vigenti regolano la cessazione dal servizio dei sottufficiali dei carabinieri in base al raggiungimento dei « limiti di servizio », anziché di quelli « di età », come avviene, invece, per i sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito.

« 2°) È già stata però presa in esame la possibilità di estendere anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri il criterio del « limite di età ».

« La questione è ancora in trattazione.

« 3°) Il congedamento previsto per il 31 dicembre corrente anno, al quale si riferisce l'onorevole interrogante, è stato già sospeso, fino a nuovo ordine, nei confronti dei sottufficiali richiamati e trattenuti appartenenti alle classi 1893, 1894 e 1895; per quei sottufficiali cioè che non avranno compiuto a quella data il 55° anno di età ».

Il Ministro
CINGOLANI.

CAROLEO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se, in base alla nuova disciplina dell'olio di oliva, non ritenga opportuno, oltre che conveniente, lasciare libero il commercio delle sanse, in quanto l'ammasso di tale sottoprodotto impone agli agricoltori maggiori spese per la conservazione, nuovi esasperanti controlli ed esige altresì il mantenimento del Consorzio per la distribuzione delle sanse ammassate, per cui i costi di produzione risultano gravati da notevoli ed evitabili spese, che in ogni caso superano quelle derivanti dal maggior prezzo che verrebbe pagato ai produttori agricoli ».

RISPOSTA. — « In massima, tutte le Amministrazioni interessate al problema delle sanse sono concordi sull'opportunità di lasciare libere le sanse, nella corrente campagna, da ogni vincolo di contrattazione e di prezzo.

« Tale libertà dovrà essere dichiarata con un provvedimento interministeriale (Agricoltura e foreste, Industria e commercio e Alimentazione) di cui è prevista l'emanazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 (*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1947, n. 363).

« Poiché tuttavia, tale decreto interministeriale dovrebbe trattare materie varie e piut-

tosto complete (perché dovrà stabilire anche la disciplina degli olii al solvente e rettificati derivati dalle sanse) il Ministero dell'agricoltura intende proporre alle altre Amministrazioni interessate di stralciare dal provvedimento complessivo l'argomento delle sanse e di farne oggetto di un apposito provvedimento d'urgenza, per dichiarare la libertà delle sanse da ogni vincolo di contrattazione e di prezzo.

« Poiché tale iniziativa implica una deroga, sia pure formale all'unicità del provvedimento interministeriale si deve attendere l'adesione delle altre Amministrazioni interessate per poterla attuare ».

Il Ministro
SEGNI.

CAROLEO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non si ritenga opportuno, ed urgente disporre che gli impiegati dello Stato di prima nomina percepiscano puntualmente lo stipendio fin dalla scadenza del primo mese di servizio e non dopo tre o quattro mesi, come di solito avviene, nell'erroneo presupposto che un qualsiasi funzionario abbia la possibilità di vivere sulle spese, anticipando diverse decine di migliaia di lire per vitto ed alloggio. Si dovrebbe anzi trovare il modo di concedere ai nuovi assunti qualche congruo acconto, che li ponesse in grado di raggiungere senza enorme sacrificio la propria sede e di far fronte alle spese più urgenti per la sistemazione della nuova residenza ».

RISPOSTA. — « Il principio generale vigente in materia è quello di far decorrere dal giorno della effettiva assunzione in servizio gli assegni dovuti al personale nominato a posto di ruolo o in prova. Da tale principio trae appunto origine la norma contenuta nell'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, giusta la quale la nomina dell'impiegato decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'assunzione quando per giustificati motivi egli assume servizio con ritardo sul termine prefissogli.

« Può effettivamente avvenire che l'impiegato assunto ad impiego statale, specie in servizio non di ruolo, percepisca gli assegni già maturati per il servizio stesso, con qualche ritardo rispetto alla regolare scadenza. Si ritiene che ciò sia generalmente dovuto a ragioni di controllo degli atti e documenti relativi alla nomina e alla registrazione dei de-

creti alla Corte dei conti, nonché alla circostanza che gli interessati rivolgono premure alle competenti Amministrazioni per essere assunti anche prima della regolarizzazione formale della loro nomina nella consapevolezza che gli effetti economici della nomina decorrono dalla data dell'effettiva prestazione di servizio.

« In considerazione che le norme in vigore che regolano la materia non presentano alcuna lacuna, non si ravvisa né necessario né opportuno adottare nuove disposizioni.

« Né, d'altra parte, è possibile autorizzare il pagamento di acconti sulle competenze che spetterebbero agli impiegati assunti da poco tempo onde evitare sia sospesi di cassa e relative complicazioni contabili, sia esborsi di somme eventualmente non più ripetibili per improvvise dimissioni del personale appena assunto ed anche per le difficoltà che potrebbero sorgere nel caso che in sede di controllo dei documenti emergano delle irregolarità tali da impedire l'assunzione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

CAROLEO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.*

« Per conoscere se non sembri necessario ed urgente disporre, nelle attuali condizioni di disagio di tutti i funzionari dello Stato che, in caso di trasferimento da un gruppo all'altro della stessa o di diversa amministrazione, o in caso di trasferimento da sede a sede, gli impiegati continuino a percepire ininterrottamente e puntualmente, alla scadenza di ogni mese, lo stipendio, nella misura già goduta, salvo successivo conguaglio ».

RISPOSTA. — « In proposito è da rilevare che gli Uffici provinciali del tesoro tengono, fra l'altro, i ruoli conti correnti emessi dai Ministeri competenti, dei propri bilanci, per il pagamento degli stipendi ed altri emolumenti di carattere fondamentale a favore dei pubblici impiegati di ruolo. I casi di tramutamento di residenza o di passaggi di impiegati da una ad altra Amministrazione statale per cambio di ruolo sono disciplinati, per quanto riguarda le formalità contabili di trasferimento delle situazioni partitarie, dagli articoli 735 e 736 delle Istruzioni generali sui servizi del tesoro.

« L'articolo 735 dispone che: « il « tramutamento » di residenza degli impiegati governativi in attività di servizio è « notificato agli

Uffici provinciali del tesoro » ...e che « l'Ufficio stesso, appena ne ha avuta notizia, chiude il conto corrente e ne trasmette copia autentica, in doppio esemplare, uno dei quali è restituito per ricevuta, all'Ufficio che deve provvedere agli ulteriori pagamenti ».

« L'articolo 736 stabilisce che in caso di passaggio di impiegati da una ad altra Amministrazione, l'Ufficio provinciale del tesoro, su richiesta di una di esse, provvede alla chiusura della partita e trasmette all'Amministrazione presso cui l'impiegato è stato trasferito la situazione del conto. I detti impiegati continuano a fruire, per tutto il mese in cui è avvenuta la nomina al nuovo impiego, dello stipendio annesso all'impiego anteriore a carico dell'Amministrazione cui cessano di appartenere.

« Atteso che la materia è regolata minutamente e qualche eventuale ritardo può dipendere unicamente da more burocratiche o difficoltose comunicazioni, cui si può facilmente ovviare, raccomandando alle Amministrazioni di provvedere con la maggiore sollecitudine ai necessari adempimenti, non sembra che sia necessario adottare ulteriori provvedimenti in merito ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

CASO, DE MICHELE, NUMEROSO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per invitarlo, in considerazione dell'enorme lavoro cui sono sottoposti gli uffici distrettuali delle imposte, ad aumentare il personale tecnico, richiamandolo da uffici scarsamente produttivi e compensandolo con adeguata partecipazione economica, in rapporto al gettito dell'imposta patrimoniale così come — del resto — è già stato praticato per le ricevitorie postali, nelle quali è stato sottoscritto, con una percentuale di premio, il Prestito della ricostruzione ».

RISPOSTA. — « L'accertamento delle imposte straordinarie è compito di istituto degli Uffici delle imposte dirette, richiedendo una preparazione professionale e tecnica che non può acquisirsi se non dopo studi specializzati e non breve esperienza. Il personale incaricato delle delicate operazioni richieste per l'applicazione delle imposte straordinarie non può essere, pertanto, che quello delle imposte dirette.

« Non vi sono uffici più scarsamente produttivi dai quali si possa distogliere una parte del personale, essendosi anche già adibito

agli Uffici delle imposte dirette una parte dei funzionari di ruolo addetti ai quadri dell'Anagrafe tributaria; è certo, ad ogni modo, che saranno rinforzate, in limiti adeguati, le sezioni che si occupano delle nuove imposte straordinarie.

« È nei propositi dell'Amministrazione finanziaria di corrispondere premi a carattere continuativo a tutto il personale di ruolo delle imposte dirette, con particolare riguardo a coloro che diano prova di capacità e di impegno nell'esplicazione della loro opera, non ritenendosi opportuna la partecipazione al gettito dei tributi, la quale metterebbe in cattiva luce, presso i contribuenti, l'azione accertatrice, specie nell'attuale momento in cui l'azione stessa deve essere severa pur nella sua assoluta obiettività ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga, con alto senso di giustizia, in questo momento nel quale l'Esercito nazionale viene ricostituito, ridare a Torino che li creò e li ebbe ospiti nel momento del loro massimo splendore, gli istituti superiori militari, quali la Scuola di guerra e la Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio.

« Torino durante il fascismo è già stata sacrificata con l'allontanamento a favore di altre città di innumerevoli enti, fondazioni, ecc., nati e creati dai piemontesi e purtroppo pare che anche nel clima repubblicano la spoliazione continui con un metodo sistematico.

« Anche ultimamente, con la creazione di una nuova Accademia militare, Torino si è vista sottratta l'Accademia di Artiglieria e Genio e sarebbe, quindi, opera di giustizia se almeno fra le sue mura rimanessero la Scuola d'applicazione d'Artiglieria e l'Istituto superiore di guerra ».

RISPOSTA. — « In linea di massima, dopo l'esperienza dell'ultimo conflitto, si è appalesata l'opportunità di dislocare a sud dell'Appennino tosco-emiliano i più importanti centri addestrativi.

« Ciò nonostante, in considerazione della tradizionale simpatia con la quale la città di Torino ha accolto in passato, per vari decenni, gli istituti militari, è stata decisa la ricostituzione, in quella città, della scuola di applicazione di Artiglieria e Genio.

« Nessuna decisione è stata ancora presa circa la ricostituzione della Scuola di guerra ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non creda opportuno ristabilire la norma, già vigente antecedentemente al regime fascista, che considerava, agli effetti della pensione per gli impiegati statali muniti di laurea o titolo equipollente, gli anni di università o di istituto superiore, che venivano così accumulati agli anni di effettivo servizio prestato.

« Ciò evidentemente servirebbe sempre a migliorare intellettualmente la burocrazia statale e ad invogliare ottimi elementi a partecipare ai concorsi per il personale banditi dalle varie Amministrazioni dello Stato ».

RISPOSTA. — « Si premette che il beneficio della valutazione, previo riscatto, ai fini della liquidazione della pensione della durata legale degli studi universitari, nei casi in cui il titolo di studio universitario è richiesto per l'ammissione in carriera, venne ammesso per il personale statale con l'articolo 13 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970. Detto beneficio restò in vigore però soltanto pochi anni e fu soppresso, insieme ad alcuni altri in materia di pensioni, col regio decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e ciò al fine di ridurre l'onere sempre crescente derivante allo Stato dalla concessione del trattamento di quiescenza al proprio personale cessato dal servizio e agli aventi causa del personale medesimo. Si considerò pure che la laurea permetteva già l'accesso a ruoli che hanno di regola un maggior sviluppo di carriera.

« Il beneficio in parola del resto mal si concilia con i principi cui è informata la vigente legislazione sulle pensioni giusta i quali l'istituto del riscatto riguarda soltanto servizi « effettivamente » resi, sia pure in posto non di ruolo.

« D'altra parte si ritiene che per i funzionari di gruppo A la valutazione in pensione degli anni di studi universitari abbia una importanza relativa dato che nella generalità dei casi essi vengono collocati a riposo quando hanno già raggiunta l'anzianità di servizio occorrente per conseguire il massimo della pensione.

« Né sembra che il ripristino del cennato beneficio potrebbe migliorare la burocrazia e invogliare i cittadini più preparati professionalmente a partecipare ai concorsi banditi dalle Amministrazioni statali.

« La questione potrà, comunque, essere presa in più approfondito esame in occasione dell'emanazione di un provvedimento che riguardi la materia delle pensioni ».

Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro
PETRILLI.

CHIARAMELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non voglia provvedere, affinché tutti i direttori dei Conservatori musicali (tanto di prima che di seconda classe) possano fruire della stessa carriera, grado gerarchico e stipendio dei professori universitari, cioè dal grado sesto al grado quato.

« È noto che i direttori dei Conservatori musicali sono nominati per chiara fama, mentre ciò raramente avviene per i professori universitari; inoltre l'attività artistica dei direttori di Conservatori ha sempre risonanza internazionale, mentre (pur senza sminuire l'attività culturale e scientifica dei docenti universitari) non sempre ciò si verifica per i professori citati.

« L'interrogante ritiene che, pur mantenendo la distinzione tra Conservatori di prima e di seconda classe, sia logico e necessario che il Ministero provveda con sollecitudine in merito a quanto esposto, che graverà sul bilancio per un maggiore onere che s'aggraverà sulle cinquecentomila lire annue.

« L'interrogante è certo che l'onorevole Ministro troverà ingiusto e soprattutto non pari alla risonanza, che un direttore di Conservatorio sia equiparato come grado e stipendio a un preside di liceo o d'istituto (grado sesto per i Conservatori di seconda classe) o un provveditore agli studi o ispettore di prima categoria (grado quinto per i Conservatori di prima classe) ».

RISPOSTA. — « Pur tenendo conto delle fondamentali differenze dei due settori dell'insegnamento universitario ed artistico e dei criteri di assunzione alle relative cattedre, questo Ministero non sarebbe contrario, in massima, a mettere allo studio fin da ora la questione proposta dall'onorevole interrogante.

« Ma, a prescindere dall'opportunità o meno di un provvedimento nel senso richiesto dall'interrogante medesimo, si ha fondato motivo di ritenere che, nel presente momento, insormontabili difficoltà di carattere finanziario ne impedirebbero l'adozione.

« Comunque, questo Ministero assicura l'onorevole interrogante che la questione sarà tenuta ben presente per le determinazioni che

sarà possibile adottare in sede di riordinamento generale della Scuola italiana.

« Tale riordinamento verrà, appena possibile, sottoposto all'esame ed all'approvazione dei normali Organi legislativi, quando potranno funzionare; e nel quadro generale del riordinamento stesso i problemi importanti come quello in parola troveranno, indubbiamente, la soluzione più adatta ».

Il Ministro
GONELLA.

CHIARAMELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno, di comune intesa, di promuovere al più presto un accordo con la Francia per il ripristino della linea internazionale Torino-Cuneo-Nizza, linea che venne, nella massima parte distrutta dalle operazioni belliche.

« Consta all'interrogante che per la parte italiana i lavori sono ormai ultimati sino al confine, mentre è pure in via di completamento il viadotto sul fiume Stura a Cuneo.

« L'importanza di questa linea che, proseguendo da Torino, si riallaccia a quella internazionale del Sempione verso la Svizzera, non ha bisogno di ulteriori illustrazioni; essa servirebbe, inoltre, a collegare, come per il passato, il Piemonte con la Costa Azzurra e col sud-est francese, ove innumerevoli sono gli interessi degli italiani emigrati in Francia ».

RISPOSTA. — « Il Ministro dei trasporti ha recentemente comunicato che nella Commissione di studio per l'unione doganale italo-francese riunitasi recentemente a Parigi è stata riconosciuta dai rappresentanti dei due Paesi la necessità che vengano ristabilite le comunicazioni ferroviarie fra l'Italia e la Francia attraverso la linea Torino-Cuneo-Nizza.

« Mentre mi associo a quanto comunicato, informo che condivido pienamente la sua valutazione della importanza del collegamento ferroviario in parola per gli interessi dei nostri emigrati. Mi è pertanto gradito assicurare che il Ministero degli affari esteri considera e segue la questione nel senso desiderato ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « Nella Commissione di studio per l'unione doganale italo-francese, riunitasi recentemente a Parigi è stata riconosciuta da parte dei rappresentanti dei due Paesi la necessità che vengano ristabilite le

comunicazioni ferroviarie fra l'Italia e la Francia attraverso la Cuneo-Nizza.

« È augurabile che questo riconoscimento possa preludere ad una non lontana riattivazione della linea ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

CLERICI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per sapere con quali provvedimenti il Governo intenda venire incontro nel più breve termine possibile alle urgenti esigenze alimentari ed alla fiduciosa attesa dei ciechi civili, i quali hanno presentato in forma concreta e motivata un progetto per un assegno di assistenza continuativa, a mezzo della benemerita Unione italiana dei ciechi. Tale provvedimento sarebbe corrispondente all'articolo 34, già votato, del progetto di Costituzione e si ispirerebbe al criterio della solidarietà sociale, per la quale spetta allo Stato, indipendentemente da qualsiasi responsabilità, di aiutare i cittadini più bisognosi, tanto più che è noto lo sforzo non soltanto individuale, ma anche collettivo, con il quale i ciechi hanno cercato e cercano di affrancarsi dalla inferiorità sociale e dalla inerzia, alle quali sarebbero condannati dalla tremenda loro disgrazia, ed è noto altresì come le feroci condizioni economiche odierne e la conseguente terribile concorrenza minaccino gli sforzi compiuti da quella categoria di grandi minorati per riuscire utili oltre che a se stessi alla società.

« Soprattutto si fa presente come, accanto ai ciechi lavoratori, esista un 70 per cento di quegli infelici non più recuperabili, che sono letteralmente alla fame e nell'abbandono, e che minacciano di tornare all'accattonaggio ».

RISPOSTA. — « Una rappresentanza della Unione italiana ciechi ha chiesto che lo Stato corrisponda a ciascuno dei ventimila ciechi indigenti un assegno mensile di lire cinquemila, come modesto contributo per le gravi spese cui essi sono soggetti a cagione della penosa minorazione fisica in cui si trovano.

« Tale richiesta, pur movendo da una disgraziatissima categoria di persone, cui va istintivamente rivolto il senno della umana pietà e della solidarietà nazionale, lascia molto perplesso il Ministero del tesoro, perché l'accoglimento di essa importerebbe, per ovvie ragioni di giustizia, la necessità di accordare l'assegno mensile a tutte le altre categorie di indigenti inabili al lavoro per permanente minorazione fisica, quali i sordomuti, i paralitici, di storpi, gli encefalitici, ecc.

« Da tali concessioni deriverebbero due preoccupanti conseguenze. La prima, di ordine finanziario. Il solo accoglimento della richiesta dei ciechi importerebbe una spesa fissa pel bilancio statale di un miliardo e duecento milioni all'anno.

« L'inevitabile estensione dell'assegno agli altri indigenti inabili al lavoro farebbe salire quella cifra a un ordine di grandezza di molti miliardi, il che, nell'attuale situazione delle pubbliche finanze e durante lo sforzo governativo, auspicato da questa stessa Assemblea, pel contenimento delle spese, statali, non sembra possa essere assecondato.

« Altra conseguenza di non minore importanza è che, attraverso un provvedimento speciale, deliberato dal Governo fornito, in questo periodo transitorio, di eccezionale attività legislativa, si verrebbe a ferire in pieno il vigente sistema di assistenza agli indigenti inabili al lavoro, sistema che, fondato principalmente sul noto decreto legislativo del 1889, sulla legge di pubblica sicurezza e su quella comunale e provinciale, ha bisogno, sì di una riforma, ma di una riforma organica, di indubbia competenza del futuro Parlamento, la quale dovrà necessariamente tener conto della nuova Carta costituzionale e della distribuzione dei compiti fra Stato e Regioni in materia assistenziale.

« Attualmente ritiene il Ministero del tesoro che convenga potenziare i numerosi organismi di assistenza e di rieducazione esistenti in Italia a favore dei ciechi, primi fra tutti gli altri, per la loro generale sfera di attività nel Paese, l'Unione italiana ciechi e l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

« Questo Ente, che si propone di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, fu fondato col regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1814, ed ebbe estese, sin dal suo sorgere, le provvidenze accordate dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, cioè esenzione da qualsiasi tributo fondiario, facoltà di avvalersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato, consulenza e rappresentanza giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato, franchigia postale, telegrafica e telefonica.

« Sempre in base alla legge istitutiva, le Amministrazioni dello Stato e degli Istituti parastatali sono tenute a riservare all'Ente di lavoro una quota delle forniture da appaltare, non inferiore al 10 per cento, limitatamente a quello che l'Ente stesso può produrre con il lavoro dei suoi assistiti.

« L'Ente, che era riuscito ad impiantare una vasta gestione industriale, capace di as-

serbire quasi tutta la mano d'opera cieca, ha subito una grave crisi, dopo il 1943, ma attualmente, anche mercè gli aiuti finanziari del Ministero del tesoro, si avvia verso la ripresa della sua attività. A tale scopo è stato recentemente assicurato l'impegno di un contributo statale all'Ente nella misura di 40 milioni.

« Per la tutela degli interessi dei ciechi e per lo studio dei problemi della cecità fu costituita, nel 1920, l'Unione italiana ciechi che ora svolge la sua attività secondo le norme contenute nello statuto approvato con regio decreto-legge 3 febbraio 1941.

« Detto Ente si è assunto, in fatto, anche compiti di carattere assistenziale, mercè l'assegnazione di contributi statali ordinari e straordinari, ultimo dei quali quello di otto milioni deliberato nel mese di ottobre dal Consiglio dei Ministri:

« Non vanno poi dimenticate le numerose istituzioni a carattere locale, e alcune di esse veramente fiorenti, diffuse nel Paese, con finalità di rieducazione e immissione dei ciechi nel mondo del lavoro, attraverso una paziente e sapiente opera culturale e morale. Cito, in proposito, l'Istituto Paolo Colosimo e quello già Principale di Napoli a Napoli, la Scuola Romagnoli a Roma, ecc.

« Le rappresentanze dei ciechi lamentano che, con decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 538, sia stata soppressa l'addizionale sul prezzo dei biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici, il cui gettito era devoluto, per l'articolo 2 del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, nella misura di due terzi all'assistenza agli infermi poveri affetti da malattie non rientranti nella competenza assistenziale dei comuni e per un terzo all'Unione italiana ciechi, per provvidenze ai ciechi meno abbienti.

« In realtà, non si tratta di soppressione pura e semplice della addizionale, ma di sostituzione con una somma consolidata di 50 milioni di lire iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno per i fini assistenziali previsti dal decreto del 1943. Vero è che l'Interno ritiene non più assicurato a favore dei ciechi, con la disposizione legislativa del 1946, il terzo della nuova somma consolidata, ma tale punto di vista è in via di chiarificazione e, comunque, l'Unione italiana ciechi non sarà sacrificata.

« Concludendo, sembra al Ministero del tesoro che, in attesa di una futura revisione organica del sistema di assistenza agli indigenti inabili al lavoro, il problema degli aiuti ai ciechi civili vada oggi provvisoriamente

affrontato col più efficace rendimento degli organismi esistenti e con le sovvenzioni, non poche, né trascurabili, che ad essi lo Stato assicura nel quadro degli stanziamenti di carattere assistenziale e nei limiti delle possibilità di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

COLITTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — « Perché considerino se non sia il caso di disporre che anche agli agenti di custodia sia corrisposta la indennità cosiddetta di « pericolo », che attualmente è corrisposta ai carabinieri ed agli agenti di pubblica sicurezza ».

RISPOSTA. — « Non esiste per i carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza un'indennità con la suddetta denominazione.

« Se l'onorevole interrogante intende riferirsi all'indennità di « ordine pubblico » della quale sono forniti i carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza, si comunica che essa fu volutamente circoscritta alle cennate due categorie di personale statale, in considerazione delle loro speciali funzioni, direttamente connesse con l'ordine pubblico e richiedenti una speciale attività, onde non appare possibile farne estensione a categoria diversa ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere le ragioni per le quali pare che non si intenda, nei confronti dei veterani interinali, applicare la circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione civile, n. 15700/49607, del 7 giugno 1942, richiamante il decreto 8 luglio 1941, n. 863, che riguarda la sistemazione degli avventizi combattenti dell'ultima guerra e non si intenda, quindi, nominarli in pianta stabile ».

RISPOSTA. — « In base all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, sono state abrogate le disposizioni legislative concernenti la nomina in pianta stabile degli avventizi squadristi. Il Ministero dell'interno, in sede di applicazione del suddetto decreto legislativo, ha diramato la circolare 23 febbraio 1945, n. 15700, con la quale si è chiarito che le altre disposizioni contenute in varie circolari emanate durante il cessato regime, concernenti la si-

stemazione in ruolo degli avventizi per benemerenze belliche o demografiche, debbono ritenersi caducate in genere, perché trattasi di direttive impartite per ragioni di uniformità di trattamento nei confronti dei cosiddetti benemeriti fascisti e, particolarmente per quanto riguarda gli impiegati comunali e provinciali, sono inoltre da considerarsi illegittime perché in contrasto con la norma che prescrive il pubblico concorso.

« Pertanto, nei confronti dei veterinari condotti interini, come per le altre categorie di sanitari condotti, non può più applicarsi la circolare del suddetto Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, 7 giugno 1942, n. 15700/15/49607, anche essa da considerarsi caducata ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica*

PERROTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora emanate le norme ormai da tanto tempo attese, per il riordinamento del Corpo delle foreste in conformità delle conclusioni di massima, cui si pervenne nel Congresso di Firenze di aprile-maggio 1947 ».

RISPOSTA. — « Lo schema di provvedimento concernente le norme di attuazione per il riordinamento del Corpo forestale è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e deve ora essere esaminato dalla terza Commissione dell'Assemblea Costituente.

« Ove la Commissione nulla trovi da osservare, il provvedimento dopo i prescritti adempimenti, sarà subito inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* ».

*Il Ministro
SEGNI.*

CORTESE GUIDO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se ritiene opportuno revocare il provvedimento emanato dal Comando dell'Arma dei carabinieri, il 29 settembre 1947, col quale è stato disposto il collocamento in congedo per il 31 dicembre 1947, dei sottufficiali richiamati e trattenuti delle classi dal 1892 al 1895 inclusa.

« Un analogo provvedimento emesso dal Comando generale della Guardia di finanza è stato revocato per ragioni di equità e di giustizia. Lo stato giuridico dei sottufficiali stabilisca di massima che tutti i sottufficiali possono essere trattenuti in servizio fino al com-

pimento del 55° anno di età e di tale disposizione beneficiano, naturalmente i sottufficiali dell'Esercito e i sottufficiali di pubblica sicurezza possono rimanere in servizio fino al compimento del 65° anno di età.

« Il provvedimento di cui si chiede la revoca colpisce oltre 800 marescialli dell'Arma, che improvvisamente verrebbero a trovarsi in una insostenibile situazione economica; d'altra parte, non può non essere considerato il grave svantaggio che provverebbe al servizio dall'allontanamento dalle file dell'Arma di elementi tuttora fisicamente e professionalmente idonei e di sicuro e provato attaccamento ».

RISPOSTA. — « 1°) Le disposizioni vigenti regolano la cessazione dal servizio dei sottufficiali dei carabinieri in base al raggiungimento dei « limiti di servizio », anziché di quelli « di età », come avviene invece per i sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito.

« 2°) È già stata però presa in esame la possibilità di estendere anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri il criterio del « limite di età ».

« La questione è ancora in trattazione.

« 3°) Il congedamento previsto per il 31 dicembre corrente anno, al quale si riferisce l'onorevole interrogante, è stato già sospeso, fino a nuovo ordine, nei confronti dei sottufficiali richiamati e trattenuti appartenenti alle classi, 1893, 1894, 1895; per quei sottufficiali, cioè, che non avranno compiuto a quella data il 55° anno di età ».

Il Ministro
CINGOLANI.

COSATTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga urgente disporre che la erogazione ai comuni della quota, loro dovuta con l'articolo 27 del decreto 29 marzo 1947, n. 177, del tributo riscosso sugli spettacoli cinematografici sia effettuata dalla Intendenza di finanza mediante versamenti al più bimestrali, come esige la necessità di rimuovere, a sollievo delle presenti esigenze dei bilanci comunali, il deplorabile ritardo anche di anni, con cui fino ad ora furono corrisposte le aliquote spettanti per le disposizioni precedenti e come consiglierebbe la elementare cura di un sano decentramento amministrativo ».

RISPOSTA. — « Il ritardo finora verificatosi nella liquidazione della quota di compartecipazione spettante ai comuni è dipeso dalle contingenze di guerra, che non hanno consen-

tito alla Società degli autori ed editori di poter compilare e trasmettere in tempo debito a questo Ministero i relativi rendiconti.

« La detta Società ha assicurato che il riparto delle percentuali spettanti ai comuni nel periodo 1944-46 e primo trimestre 1947 è stato già ultimato.

« Per venire incontro appunto alle esigenze dei bilanci comunali, l'Amministrazione ha esaminato l'opportunità di affidare per maggiore speditezza alla stessa Società il servizio di pagamento.

« Si sta attualmente esaminando la possibilità di adottare, con apposito provvedimento, norme che rendano più sollecito il versamento ai comuni del provento dei diritti erariali sui cinematografi ».

Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.

COSATTINI, TARGETTI, CANEVARI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — « Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per rimuovere gli inconvenienti, che derivano dalla mancata regolamentazione dei rapporti tra le giurisdizioni civili italiane e quelle del territorio libero di Trieste, particolarmente in ordine all'applicazione degli articoli 3 e 4 del Codice di procedura civile, e in specie per sapere se siano stati promossi e con quale esito, accordi diretti a riconoscere reciprocamente autorità alle decisioni civili emesse dalle rispettive autorità giudiziarie con possibilità di scambio di rogatorie, senza l'osservanza delle vie diplomatiche e, come è ovvio, con assai maggiori agevolazioni di quanto praticato nei rapporti internazionali con molti altri Stati in ordine all'esecuzione delle sentenze ».

RISPOSTA. — « Nessun accordo diretto è stato promosso, per ora, per raggiungere una regolamentazione dei rapporti fra le giurisdizioni civili italiane e quelle del Territorio Libero di Trieste.

« Per quanto mi risulta il problema si trova attualmente allo studio presso il Ministero di grazia e giustizia ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

RISPOSTA. — « Il problema accennato dagli onorevoli interroganti ha già formato oggetto di uno scambio di vedute fra il Ministero di grazia e giustizia e quello degli affari esteri.

« Una soluzione definitiva potrà aversi solo dopo la costituzione del Governo del Territorio Libero di Trieste; ma ove tale costituzione dovesse ritardare, sarebbe esaminata la possibilità di accordi con i Comandi militari che amministrano le due Zone del Territorio Libero suddetto ».

Il Ministro di grazia e giustizia
GRASSI.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se ritengano opportuno di promuovere una modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, nel senso che all'articolo 2, alle parole: « non si tiene conto della moglie legalmente separata », si aggiunge: « salvo che la separazione sia stata pronunciata per colpa della moglie medesima e che a favore di questa esista liquidazione di assegno alimentare ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 722, con l'istituzione delle quote complementari dell'indennità di carovita per i familiari a carico del dipendente statale, regolò *ex novo* il trattamento di famiglia seguendo, nelle linee generali, i principi fondamentali dell'aggiunta di famiglia. Quest'ultima era corrisposta al dipendente statale legalmente separato solo nel caso che avesse prole minorenni, mentre nessun trattamento di famiglia spettava ove detta prole mancasse anche se il dipendente era tenuto a corrispondere un assegno alimentare alla moglie.

« Non sembra che la proposta dell'onorevole interrogante meriti di essere assecondata ove si consideri che le quote complementari dell'indennità di carovita sono suscettibili trimestralmente di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione dell'indice del costo dell'alimentazione, tanto che, fissate nella base (100 per cento) di lire 900 per la prima persona a carico e di lire 300 per ciascuna delle altre, esse attualmente ammontano a lire 3068,50 per la prima persona a carico e a lire 1522,50 per le altre. Al contrario gli assegni alimentari stabiliti dal tribunale nella sentenza o dai coniugi stessi nell'atto di separazione consensuale restano fissi fino a quando la parte che li riceve (nel caso la moglie separata) non ne chiede la revisione, il che in pratica si verifica molto raramente, di guisa che nella maggior parte dei casi i dipendenti separati verrebbero a percepire un trattamento di famiglia superiore all'assegno che sono tenuti a versare a titolo di alimenti.

il che non è ammissibile dato che le quote complementari sono corrisposte in vista dei maggiori oneri familiari, oneri che nel caso in ispecie sarebbero ridotti al modesto assegno alimentare a suo tempo fissato dal magistrato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

COSTANTINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio e del tesoro.* — « Per sapere se non ritengano doveroso ed urgente disporre (a mezzo del Comitato interministeriale competente) il rimborso delle penalità pecuniarie disposte ed incassate dai prefetti in periodo repubblicano, per reati anonari attribuiti a cittadini successivamente assolti dalla competente autorità giudiziaria, che ha ordinato inutilmente il rimborso delle suddette penalità ».

RISPOSTA. — « La questione del rimborso, a seguito di sentenza assolutoria dell'autorità giudiziaria, legittima, delle penalità inflitte dalle Commissioni provinciali vigilanza prezzi della sedicente repubblica sociale, già da tempo risolta in senso favorevole, ha richiesto dettagliati accordi tra le Amministrazioni interessate, e ciò allo scopo di accertare l'importo complessivo delle somme da rimborsare, e di definire le modalità per la documentazione delle richieste e la competenza ad effettuare i pagamenti.

« Sono già avviate le pratiche per la istituzione, da parte del Ministero del tesoro, di apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria.

« Il Comitato interministeriale dei prezzi ha invitato le prefetture a far pervenire al più presto, e possibilmente entro il corrente mese di gennaio, le istanze degli interessati, corredate dei documenti prescritti, per la loro sollecita evasione ».

*Il Ministro
dell'industria e del commercio*
TREMELLONI.

COSTANTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio del Governo onde assicurare a coloro che sono privi della vista — i quali si dibattono molto spesso nella più grave indigenza — un lavoro od un'assistenza di carattere continuativo, e ciò anche in esecuzione dei principi di solidarietà umana che sono consacrati nella nuova Costituzione. E per conosce-

re, inoltre, quali provvedimenti siano allo studio per riattivare l'Ente nazionale lavoro per i ciechi di Firenze ».

RISPOSTA. *Vedi interrogazione dell'onorevole Clerici a pag. 1086).*

COSTANTINI. — *Ai Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi i quali hanno determinato la concessione di facilitazioni sui diritti erariali sugli spettacoli all'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.), mentre analogo trattamento finora non è stato accordato, benché insistentemente richiesto, all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ex dopolavoro), organismo apolitico ed anticonfessionale, il quale pure godeva di varie facilitazioni in passato ».

RISPOSTA. — « Posso assicurare l'onorevole interrogante che non è stato oggetto di esame da parte del Ministero delle finanze alcun provvedimento tendente ad accordare facilitazioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli a favore dell'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.).

« Debbo invece ricordare che l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) gode già il particolare trattamento di favore sui diritti erariali suddetti in base all'articolo 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.*

DE MICHELE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Sulle ragioni per le quali finora non è stato emanato il Regolamento per l'applicazione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 253, relativo alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie, rilevando che la mancanza del Regolamento stesso impedisce la elezione degli organi direttivi degli Ordini stessi, secondo gli articoli 22 e 24 del citato decreto, e lascia in carica, a tempo indeterminato, le Commissioni straordinarie nominate dai prefetti e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato conviene nelle considerazioni dell'onorevole interrogante. Fa presente, però, che il Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 253, non è stato ancora emanato in quanto il relativo schema, da tempo predisposto a cura del competente Ufficio, è stato comunicato per le eventuali osservazio-

ni e proposte alle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, le quali, a loro volta, hanno dovuto interpellare i rispettivi Ordini provinciali.

« La Federazione degli Ordini dei farmacisti ha già restituito lo schema approntato dall'Ufficio e non appena le altre Federazioni avranno egualmente provveduto, si cureranno gli ulteriori adempimenti per la sollecita pubblicazione del Regolamento in parola ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI.*

DE VITA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli agricoltori della provincia di Trapani danneggiati dalle recenti avversità atmosferiche ».

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta di provvedimenti rivolta dall'onorevole interrogante a favore degli agricoltori della provincia di Trapani danneggiati recentemente da infortuni atmosferici si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta erariale sui terreni, nonché dell'imposta sui redditi agrari, dietro presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro i trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« I danni provenienti da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono tenuti presenti nella formazione delle tariffe d'estimo, e perciò, di regola, non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Comunque, si assicura l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Trapani, affinché riferisca, sentito l'Ufficio tecnico erariale, circa la natura e l'entità dei danni arrecati da detti infortuni atmosferici nel territorio di quella provincia, ed in base alle informazioni che saranno fornite, si

vedrà se e quali agevolazioni tributarie potranno essere adottate a favore dei danneggiati in base alle vigenti disposizioni legislative ».

Il Ministro delle finanze

PELLA.

DI GLORIA, PERSICO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga opportuna, oltre che giusta, l'estensione ai funzionari di pubblica sicurezza dello stesso trattamento economico di cui fruiscono i carabinieri nel caso in cui quelli restino vittime di incidenti in occasione di un servizio espletato insieme con questi ultimi a tutela dell'ordine pubblico.

« È noto, infatti, che per tutta la durata dell'infermità contratta per causa di servizio a tutela dell'ordine pubblico ai carabinieri soltanto vengono corrisposti tutti quanti gli assegni, come se in effetti fossero sempre in attività di servizio ».

RISPOSTA. — « A mente delle disposizioni vigenti, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza percepiscono tutte le competenze, continuative ed eventuali, di cui godono di fatto, i pari grado dell'Arma dei carabinieri, e quindi usufruiscono anche di tutti gli assegni qualora siano in licenza di convalescenza o aspettativa per lesioni o infermità contratte in servizio o a causa di servizio.

« Analogo trattamento non è invece previsto, allo stato attuale della legislazione, per i funzionari di pubblica sicurezza che sono considerati impiegati civili. Tuttavia questa Amministrazione, di fatto, quando si verificano casi di funzionari che abbiano riportato lesioni o malattie in servizio ed a causa di servizio, li ha sempre ritenuti assenti giustificati, corrispondendo loro tutti gli assegni e venendo altresì incontro, in modo tangibile, ai particolari bisogni degli interessati per i maggiori oneri affrontati. Agli stessi, però, ai sensi degli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, quando vengono collocati in aspettativa, anche per malattie o lesioni contratte in servizio, viene corrisposta la metà od un terzo degli assegni a seconda che abbiano dieci o meno anni di servizio.

« In considerazione di quanto sopra e per corrispondere ad una sentita esigenza, è stato posto allo studio uno schema di provvedimento legislativo per estendere anche ai funzionari di pubblica sicurezza il trattamento

economico previsto per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il periodo in cui siano collocati in aspettativa per lesioni o infermità contratte a causa di servizio ».

Il Ministro

SCELBA.

DI GLORIA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si ritiene doveroso di prendere per aiutare le piccole e medie industrie in questa particolare congiuntura economica al fine di salvare l'efficienza di tali industrie e di non licenziare la mano d'opera impiegata. Tali fini debbono essere raggiunti contemporaneamente se si vuole per un verso tutelare l'ordine pubblico e per un altro assicurare una necessaria continuità al nostro ritmo produttivo.

« È chiaro che solo mantenendo costante tale ritmo di produzione o rafforzandolo si potranno condurre a buon fine gli effetti derivanti dalla presente politica economica antinflazionistica ».

RISPOSTA. — « Si rende noto che in seguito a deliberazione di massima del Consiglio dei Ministri, è stato predisposto a cura di questo Ministero un provvedimento legislativo per il credito alle medie e piccole industrie.

« Il provvedimento prevede l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una Sezione speciale per il credito alle piccole e medie imprese industriali, e presso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, di separate gestioni delle Sezioni di credito industriale già esistenti.

« Il fondo di dotazione della Sezione e delle gestioni speciali è costituito da partecipazioni statali e da partecipazioni bancarie.

« Le operazioni sono garantite da un fondo costituito a tal fine con versamenti dell'Erario ».

Il Ministro

TOGNI.

DI GLORIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno esaminare benevolmente, per migliorarlo, lo status giuridico-economico-amministrativo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria, che da 20 anni esercitano le funzioni del cancelliere in tutti gli uffici giudiziari d'Italia. Tali impiegati si trovano ancora all'ultimo grado della gerarchia statale (grado 12°, gruppo C) ».

RISPOSTA. — « Gli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie fanno parte dell'ordine giudiziario ed appartengono al gruppo C dei funzionari dello Stato. La loro posizione giuridico-economico-amministrativa è eguale a quella del personale di gruppo C di tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

« Il ruolo degli aiutanti, istituito nel 1923, è attualmente di 1044 elementi suddivisi nei diversi gradi della gerarchia dal 13° al 9°.

« Non è esatto, pertanto, che gli aiutanti si trovino tutti all'ultimo grado della gerarchia statale.

« La loro progressione in carriera è regolata dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, ed ad esse questa Amministrazione si è sempre attenuta.

« Non si potrebbe, quindi, addivenire ad una revisione dello stato giuridico per i soli aiutanti di cancelleria e segreteria, perché l'organizzazione giuridico-amministrativa dei dipendenti statali è unica e non può essere modificata se non con provvedimenti che si riferiscano a tutte le Amministrazioni dello Stato.

« Per gli aiutanti forniti del necessario titolo di studio, questo Ministero comunicò tempo addietro uno schema di provvedimento legislativo per il passaggio dei medesimi, mediante concorso per titoli, nel ruolo dei cancellieri. La proposta non ebbe l'indispensabile adesione di quello del Tesoro, ma è stata ora rinnovata ».

Il Ministro
GRASSI.

DI GLORIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per sapere quali misure sono state adottate o si ritiene debbano adottarsi per facilitare le correnti emigratorie nei Paesi d'oltremare a sollievo parziale della intermittente disoccupazione del nostro povero e popolatissimo Paese ».

RISPOSTA. — « Gli organi preposti alla trattazione della materia dell'emigrazione hanno svolto e svolgono una intensa attività per facilitare ed incrementare l'avvio di correnti migratorie verso i Paesi d'oltremare.

« Ella ricorderà che il 21 febbraio scorso fu stipulato con l'Argentina un accordo per il trasferimento di lavoratori in quella Repubblica. Attualmente trovasi in Buenos Ayres una Missione presieduta dall'onorevole Jacini, Missione che ha il compito di concordare

dettagliate norme esecutive onde rendere l'attuazione dell'accordo maggiormente spedita.

« Verso il Venezuela è già in atto un certo flusso migratorio, flusso che è intendimento dei due Governi interessati di regolare anche formalmente.

« Il Brasile presenta notevoli possibilità che potranno essere sfruttate nel reciproco interesse dei due Paesi, non appena altri problemi connessi a quello dell'emigrazione avranno trovato, come si ha ragione di sperare, soddisfacente soluzione.

« Le leggi attualmente vigenti negli Stati Uniti d'America non consentono, in alcun modo, di poter avviare colà apprezzabili nuclei di nostri lavoratori. La quota italiana è infatti di 5802 unità, assolutamente insufficiente a soddisfare le numerose richieste di espatrio.

« Sono state ripetutamente interessate le Autorità americane in tale senso e si spera che in futuro intervengano le necessarie modifiche legislative che migliorino tale situazione.

« Il Canada ha riaperto le porte all'immigrazione dei lavoratori appartenenti a Stati ex nemici, e quindi anche agli italiani. Le nostre autorità diplomatiche e consolari seguono col maggiore interesse le possibilità pratiche di immigrazione che potrà affrire quel mercato di lavoro.

« Alcune correnti migratorie, limitate numericamente ma che costituiscono inizi promettenti, sono state avviate in Kenia ed in Tanganica, mentre il Sud Africa ha finora avanzato una limitata richiesta di lavoratori, appartenenti in ispecie il settore agricolo, richiesta suscettibile di largo e favorevole sviluppo.

« Le nostre esigenze d'emigrazione non sempre possono trovare immediata corrispondenza nelle domande di mano d'opera da parte di altri Stati, soprattutto per quanto attiene alle categorie professionali. Non si tratta, infatti, di avviare all'estero masse amorfe di lavoratori, bensì determinate categorie professionali spesso di alta specializzazione, in relazione alle esigenze degli Stati di immigrazione, mentre da parte nostra ed a nostra volta, dobbiamo salvaguardare gli interessi connessi allo sforzo di ricostruzione del Paese.

« A ciò occorre aggiungere la difficoltà derivante dal limitato tonnellaggio disponibile per il trasporto degli emigranti. Le falcidie ingenti e talvolta ingentissime subite dalle flotte di tutte le bandiere, hanno fatto sì che i mezzi marittimi siano tuttora del tutto insufficienti.

« Cionondimeno posso assicurare che da parte del Governo, sempre nei limiti di una

giusta e benintesa difesa degli interessi dei nostri lavoratori, vi è ogni migliore e concreta disposizione per incrementare quanto più possibile le correnti emigratorie verso i Paesi d'oltremare al pari di quelli continentali ».

Il Ministro degli affari esteri
SFORZA.

FERRERI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se, in vista del maggiore ed importante lavoro ora affidato agli uffici distrettuali delle imposte dirette, non ritenga opportuno rivedere, per quelli dell'Alta Italia, gli stanziamenti fatti per sopperire alle spese di riscaldamento dei locali. Specie per i nuovi delicati compiti connessi con l'impasta patrimoniale straordinaria, si riterrà certo opportuno evitare (in definitiva nell'interesse stesso della Finanza) che i funzionari siano costretti a lavorare, a ricevere e discutere con i contribuenti in condizioni di disagio, come avviene quando il locale è male e poco riscaldato. La lena ed il rendimento dei lavori non sono certo indipendenti dalle condizioni materiali in cui il funzionario deve svolgere la propria attività.

« In particolare, e come esempio, si rammentano le condizioni dell'importante ufficio imposte dirette di Pavia, al quale, per l'intero esercizio 1947-48 e per tutte le spese di ufficio, riscaldamento compreso, sarebbe stata assegnata la somma complessiva di lire 73.900. Tale ufficio si compone di 17 stanze e deve provvedere ad alimentare 16 stufe per circa 150 giorni ».

RISPOSTA. — « Alla richiesta di un maggiore stanziamento di 25 milioni, avanzata dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, per le spese d'ufficio degli organi sterna delle imposte e principalmente per assicurare ad essi il riscaldamento invernale, il Ministero del tesoro ha dato, con nota in data odierna la propria adesione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

FINOCCHIARO APRILE. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria e commercio, dei trasporti e del tesoro.* — « Per conoscere:

1°) quale azione abbiano svolta, stiano svolgendo od intendano svolgere, in conseguenza dell'attuale crisi, per attivare il mercato agrumario di esportazione, nei confronti dei mercati di assorbimento e consumo, con

speciale riguardo a quelli dell'Europa centrale;

2°) il motivo per cui non sia stato concesso agli esportatori di agrumi e loro derivati la libera disponibilità del 75 per cento di valuta, come già fatto per alcune categorie di esportatori settentrionali;

3°) come intendano agire perché siano immediatamente ripristinate le concessioni di credito bancario in favore dell'esportazione agrumaria in rapporto alle sue odierne prorogabili necessità, le quali investono gli interessi del lavoro e della economia dell'intera Sicilia;

4°) se intendano provvedere all'effettivo adeguamento della assegnazione dei carri ferroviari chiusi, necessari all'esportazione degli agrumi durante l'attuale campagna agrumaria; e come intendano tempestivamente risolvere il problema del relativo trafilettamento e dell'applicazione di una tariffa preferenziale per tutti i trasporti agrumari, tenendo conto dell'attuale grave situazione ».

RISPOSTA. — « Il Ministero del commercio estero segue col massimo interessamento la crisi dell'esportazione agrumaria determinata essenzialmente dalla scomparsa del mercato tedesco — che prima della guerra assorbiva da solo il 60 per cento dell'esportazione ortofrutticola italiana — e dalle difficoltà di esito di tali prodotti verso altri Paesi, i quali, nelle condizioni economiche attuali tendono a concentrare i loro acquisti su merci ritenute maggiormente necessarie.

« Il Ministero, nonostante il regio rifiuto delle Autorità di occupazione in Germania, non tralascia occasione per svolgere ogni possibile azione sia presso le Autorità di occupazione in Germania che presso i Governi di Washington e di Londra allo scopo di ottenere l'autorizzazione a riprendere l'esportazione di ortofruttili verso la Germania.

« Per quanto riguarda gli altri Paesi non meno assiduo è l'interessamento del Ministero per assicurare al nostro commercio di esportazione ortofrutticolo-agrumario migliori possibilità di sbocco. I prodotti agrumari sono infatti compresi in tutti gli accordi commerciali di carattere contingente sinora conclusi con i terzi Paesi, e ogni sforzo viene compiuto per aumentarne i contingenti all'esportazione. Per effetto di tale azione si è riuscito ad aumentare di 150.000 quintali i contingenti di arance previsto dall'accordo italo-francese, che ha così raggiunto i 250.000 quintali, ed è stato possibile ottenere la fissazione di un extra-contingente all'esportazio-

na verso la Svezia di quintali 25.000 di arance e quintali 3000 di limoni, in attesa che venga concluso un nuovo accordo commerciale con quel Paese.

« Per quanto concerne l'Inghilterra, in attesa di discutere tale importante problema in occasione delle prossime trattative commerciali con quel Paese, si era da tempo insistito presso il Governo di Londra perché venissero tenute in particolare considerazione le nostre necessità di esportazione dei prodotti agrumari.

« Per effetto di tale azione e dopo non lievi difficoltà quelle Autorità hanno recentemente autorizzato l'acquisto in Italia di 300.000 sterline di agrumi.

« Per quanto riguarda il punto 2° dell'interrogazione si comunica che il Ministero del commercio estero aveva adottato a favore degli esportatori delle provvidenze che equivalevano, nella loro portata pratica, alla concessione della libera disponibilità del 75 per cento della valuta ricavata dall'esportazione. Infatti era stata data autorizzazione all'I.C.E. ad operare — a partire dal 1° novembre — sulla metà della valuta ceduta dalle ditte esportatrici all'Ufficio italiano dei cambi per attuare delle operazioni compensative.

« Tale autorizzazione, concessa appunto in considerazione dell'attuale situazione di crisi del settore ortofrutticolo, non è divenuta operante in seguito all'emanazione di successivi provvedimenti più favorevoli agli esportatori.

« Allo scopo infatti di dare un decisivo impulso alle esportazioni dei prodotti nazionali in generale e di quelle agrumarie in particolare, è stato stabilito che, ferma restando la negoziabilità del 50 per cento della valuta ricavata dalle esportazioni, per il rimanente 50 per cento da cedere all'Ufficio italiano dei cambi, il controvalore in lire venga calcolato sulla base della media delle quotazioni del cambio di esportazione del mese precedente a quello della cessione.

« Per quanto riguarda, da ultimo, il problema dei trasporti si informa l'onorevole interrogante che il Ministero del commercio estero si è sempre adoperato sia per facilitare le assegnazioni di carri ferroviari sia per ottenere dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato il ripristino di facilitazioni ferroviarie a favore degli agrumi.

« Il Ministero dei trasporti ha esaminato le richieste con la migliore disposizione ed ha adottato opportuni provvedimenti, e, per quanto risulta a questo Ministero, ha messo a disposizione il numero dei carri necessari

alle esigenze di trasporto degli agrumi tanto che attualmente la capacità dei trasporti può considerarsi adeguata alle necessità, non ha ritenuto invece di poter concedere le richieste agevolazioni di tariffa per le ragioni dall'Amministrazione stessa già rese note all'onorevole interrogante in risposta alla interrogazione di cui trattasi ».

Il Ministro del commercio estero
MERZAGORA.

FIORE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ravvisa l'opportunità nell'interesse dell'agricoltura siciliana e per lenire, sia pure in lieve misura, la grave crisi agrumaria che travaglia l'isola, di ripristinare la tariffa speciale, per spedizioni di pacchi agrumi da 5 a 40 chilogrammi dalla Sicilia alle altre Regioni d'Italia, sospesa durante la guerra ».

RISPOSTA. — « La tariffa n. 101 C. V., (pacchi ferroviari) prevedeva — fra l'altro — in via temporanea, prezzi unitari speciali per i pacchi agrumi provenienti dal Mezzogiorno del peso di 5, 10, 20 e 40 chilogrammi.

« Tali prezzi furono sospesi nel gennaio 1946 in seguito alle profonde perturbazioni subite dall'esercizio ferroviario per gli eventi bellici.

« Presentemente, col miglioramento della situazione del traffico e al fine di venire incontro, per quanto possibile, alla richiesta ritengo ammissibile esaminare la possibilità di ripristino della facilitazione per con quelle limitazioni circa il peso dei pacchi e la loro destinazione che le attuali condizioni di esercizio rendessero necessarie.

« In tal senso ho dato istruzioni alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato e mi riservo, appena in grado, di comunicare all'onorevole interrogante i provvedimenti che saranno attuati ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GARLATO. *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non intenda dare disposizioni, affinché venga riconosciuto il diritto di riscatto dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio a quelle ditte, che non hanno potuto chiedere il riscatto stesso entro il termine stabilito dalla legge 1° settembre 1947, n. 828, perché l'accertamento iniziale o la revisione dell'accertamento provvisorio vennero notificati posteriormente al predetto termine da parte degli Uffici distrettuali.

« La limitazione del diritto di riscatto danneggia molti contribuenti, che non furono iscritti nel ruolo principale 1947 per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, e torna forse a svantaggio dello Stato che non potrà anticipare l'incasso di somme notevoli.

« Si osserva al riguardo che il testo definitivo della legge modifica sostanzialmente la lettera e lo spirito del quarto comma dell'articolo 72 del primo decreto istitutivo approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento al n. 73 del 29 marzo 1947, secondo il quale il riscatto era possibile per qualunque iscrizione a ruolo, purché chiesto entro il decimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della prima rata ».

RISPOSTA. — « La questione proposta dall'onorevole interrogante ha formato oggetto di discussione nella Conferenza degli ispettori compartimentali delle Imposte dirette, tenutasi nell'ottobre scorso.

« In conseguenza delle modificazioni introdotte nel testo dell'articolo 72 del decreto istitutivo 29 marzo 1947, n. 143, in sede di convalida del decreto stesso, il termine per chiedere il riscatto della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio si trasformò da mobile in fisso; e pertanto l'articolo 72 della legge 1° settembre 1947, n. 828, trasfuso nell'articolo 87 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 autorizzava a ritenere che — decorso il termine fisso del 15 settembre — non potesse essere più richiesto il riscatto del tributo straordinario, qualsiasi fosse l'epoca di iscrizione a ruolo di questo.

Nella sopra indicata Conferenza, pur considerandosi che l'adozione di un termine fisso ai fini della presentazione delle domande di riscatto corrispondeva al fine di concentrare nella prima fase di applicazione dell'imposta l'afflusso del provento dei riscatti, sollevando gli Uffici dal notevole lavoro collegato ai riscatti stessi una volta decorso il termine fisso, si è ritenuto che corrisponde a criteri di equità riconoscere il diritto al riscatto ai contribuenti iscritti a ruolo dopo il 15 settembre 1947, in seguito a nuovo accertamento o a definizione di procedure di revisione in aumento.

« Si è, pertanto, riconosciuto che compete il riscatto nel caso di imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio iscritta a ruolo dopo il 15 settembre 1947, fissandosi un termine di tre mesi dalla scadenza della prima rata per domandare il riscatto ed effettuare il versamento di questa e sempre quando il

periodo di pagamento del carico non rimanga limitato a sei rate. Questa limitazione è necessaria perché la concessione dell'abbuono sull'ammontare dell'imposta presuppone una adeguata anticipazione nel versamento del carico ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

GHIDETTI, PELLEGRINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, per riportare la tranquillità fra i dipendenti statali, parastatali e i pensionati di tutte le categorie della provincia di Belluno, i quali, malgrado il solenne impegno del Governo di farli beneficiare mensilmente di un pacco AVISS di generi alimentari a integrazione dell'inadeguato trattamento economico fatto loro dallo Stato, sono venuti a trovarsi — ai primi di dicembre e a distanza di mesi dalla prima assegnazione — di fronte alla decisione della SEPRAL di Belluno, che ha sollevato gravi agitazioni fra le categorie soprarichiamate e che richiede urgente provvedimento: l'abolizione del pacco AVISS gratuito e distribuzione di un solo pacco, a rimborso spese, composto di mezzo chilogrammo di zucchero, di un chilogrammo di pasta integrale e di mezzo chilogrammo di grasso, il cui prezzo — di questo ultimo — risulta fortemente superiore a quello praticato dal listino in vigore per i generi alimentari razionati ».

RISPOSTA. — « Per la parte di sua competenza l'Amministrazione scrivente fa presente quanto segue:

1°) nell'effettuare la prima distribuzione di pacchi AVISS il Governo non assunse l'impegno di rendere mensile detta distribuzione. Le disponibilità di generi razionati allora previste non lo avrebbero, invero, potuto consentire, mentre è un fatto che non appena è migliorata la situazione di tale disponibilità si è provveduto ad una seconda distribuzione, ed attualmente, come noto, ne è in corso una terza.

2°) In occasione della prima distribuzione fu possibile assegnare gratuitamente uno speciale pacco a limitate categorie di meno abbienti, poiché gran parte dei generi costituenti il pacco stesso, erano di provenienza U.N.R.R.A. che la stessa aveva messo a disposizione dell'Alto Commissariato a titolo gratuito. Esauriti i prodotti U.N.R.R.A. non è stato possibile per le successive distribu-

zioni prevedere ancora la assegnazione gratuita alle dette categorie, atteso il rilevante aggravio di spese che avrebbero dovuto far carico al bilancio dello Stato. Devesi, infatti, avvertire che il carico relativo sarebbe ammontato a ben 4 miliardi al mese, considerando in 4 milioni gli aventi diritto.

3°) Il prezzo dei generi alimentari costituenti i pacchi AVISS corrisponde a quello di puro costo maggiorato soltanto delle spese di distribuzione contenute al minimo.

4°) Vi è infine da rilevare che il pacco AVISS ha il preciso scopo di favorire gli aventi diritto con assegnazioni di generi razionati a titolo di supplemento della normale razione ed a prezzo ufficiale, ciò che fa realizzare una notevole economia nei confronti dei prezzi di speculazione correnti sul libero mercato.

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione*
RONCHI.

GHIDETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, di fronte alle gravi esigenze di bilancio che incontra l'Amministrazione comunale di Chioggia — e, come Chioggia, tutti i comuni rivieraschi, nei quali la pesca costituisce l'attività prevalente degli abitanti — non ritenga necessario ed urgente autorizzare quell'Amministrazione comunale all'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62 (modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo presidenziale 29 marzo 1947, n. 177), essendo evidente che la pesca non può considerarsi come una attività industriale, come pure, sempre agli effetti della citata legge, che il ricavato dell'attività prevalente degli abitanti non può non essere considerato un prodotto locale ».

RISPOSTA. — « La questione prospettata dall'onorevole interrogante circa l'ammissibilità dell'applicazione del diritto sui prodotti della pesca a norma del secondo comma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, ha formato oggetto di nuovo attento esame da parte della Commissione centrale per la finanza locale.

« Detto consesso ha riconosciuto fondate quelle stesse considerazioni accennate dall'onorevole interrogante, nel senso che — pur stando in fatto che l'attività peschereccia costituisce, in genere, un'attività di carattere industriale — non può da ciò conseguire che

il prodotto della pesca debba, solo per questo, riguardarsi come un prodotto industriale, e che ove tale attività sia di carattere prevalente degli abitanti di un comune il prodotto della pesca non può non essere considerato un genere di larga produzione locale.

« Ha quindi manifestato il parere che, salvo l'accertamento delle altre condizioni richieste dalla legge, i comuni possono essere autorizzati ad applicare la particolare imposizione.

« A seguito di tale parere è stato informato il comune di Chioggia che, con provvedimento in corso, viene autorizzato ad applicare un diritto sul pesce, entro il 5 per cento del valore ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

GIACCHERO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa.*

— « Per sapere se il Governo intenda prendere qualche provvedimento in favore dei prigionieri di guerra (I.M.I.) internati in Germania, i quali, secondo le convenzioni di Ginevra (1929), furono costretti a lavorare, ma vennero finora considerati arbitrariamente collaboratori dei tedeschi e perciò privati degli assegni di prigionia ».

RISPOSTA. — « La questione sollecitata dall'onorevole interrogante è da tempo oggetto di attento esame da parte del Governo, il quale spera di poter addivenire ad una equa soluzione tenendo anche conto della portata finanziaria che comporterebbe il provvedimento richiesto ».

Il Ministro della difesa
FACCHINETTI.

GIACCHERO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, tenuto conto della documentata esposizione già presentata dalla Confederazione dei coltivatori diretti, riguardanti la particolare situazione della provincia di Asti, non intenda di ridurre il quantitativo previsto per il contingente di frumento per l'anno 1948 da quintali 100.000 a quintali 60.000 ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto delle ragioni addotte dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Asti per ottenere una riduzione del contingente di grano orzo e segale che quella provincia dovrà versare all'ammasso sul raccolto 1948 (diminuzione — dal 1945 in poi — della superficie coltivata a cereali, diminuita capa-

cità produttiva dei terreni per deficienza di fertilizzanti, ecc.), non ha, almeno per il momento, la possibilità di modificare i contingenti provinciali che, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, sono stati calcolati in maniera uniforme per tutte le province della Repubblica, sulla base della media del conferito nel sessennio 1941-46.

« Allo stato delle cose non rimane, quindi, che invitare gli agricoltori della provincia in questione ad aumentare al massimo la superficie da investire a cereali, facendo presente che dagli sforzi che saranno effettuati per incrementare le coltivazioni dipenderà la possibilità di riesaminare, al momento del raccolto, la particolare situazione segnalata ».

Il Ministro
SEGNÌ.

GORTANI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Sulla necessità di accelerare prontamente ed effettivamente il lavoro delle commissioni mediche per le pensioni di guerra, aumentando il numero di esse o dei loro componenti in modo adeguato, affinché non accada che i loro responsi, chiesti dalla competente Direzione generale, siano in ritardo di anche un anno, come avviene per la commissione medica di Udine ».

RISPOSTA. — « Il Ministero pone ogni cura nel potenziare il più che possibile le commissioni mediche per le pensioni di guerra; ed il più recente dei provvedimenti adottati a tal fine è quello del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 1102, per il quale si vanno ad aggiungere ai membri militari anche medici appartenenti al personale civile dello Stato (in particolare, medici coloniali).

« Dette commissioni sono state portate di recente al numero di 31, quanti sono oggi gli ospedali militari in piena efficienza con gli occorrenti gabinetti specialistici, presso i quali quegli organi tecnici collegiali debbono necessariamente funzionare.

« Quanto alla commissione medica di Udine, non sembra che abbia arretrato considerevole in fatto di visite mediche. Infatti nella ultima situazione di affari alla data del 31 ottobre 1947 figuravano zero visite mediche da eseguire e 111 affari non espletati o perché in attesa dell'esito di osservazioni, o per mancata presentazione degli interessati o per altro motivo ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI

GRIECO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere cosa egli intenda fare per accelerare la elaborazione definitiva dello statuto e del regolamento democratico dell'E.N.A.L., allo scopo di porre termine al più presto, anche in questo Ente, agli inconvenienti del regime commissariale ».

RISPOSTA. — « Nel febbraio 1947 fu predisposto uno schema di provvedimento recante modifiche al regio decreto 24 maggio 1937, n. 817, sull'ordinamento dell'ex opera nazionale dopolavoro (ora E.N.A.L.), provvedimento diretto a sostituire quelle norme che presupponevano l'organizzazione fascista-corporativa. Ciò allo scopo di poter procedere alla cessazione della gestione commissariale cui l'E.N.A.L. è sottoposto, promuovendo la nomina di una amministrazione ordinaria.

« Fu fatta rilevare, però, la necessità di far luogo ad una radicale trasformazione dell'E.N.A.L., sia per quanto attiene alle sue finalità che alla sua organizzazione, per pienamente adeguarlo alle effettive esigenze dello Stato democratico.

« Questa Presidenza, aderendo a tale punto di vista, ha ritenuto che il problema vada posto allo studio, dichiarandosi intanto pronta ad esaminare le proposte che le varie organizzazioni vorranno eventualmente far pervenire al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

JACINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Perché si compiacciano a far conoscere il proprio divisamento sui punti di cui appresso:

1°) estensione, ai soli fini del godimento dello speciale trattamento economico di cui all'articolo 5 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 anche agli ufficiali generali del beneficio della elevazione dei limiti di età, già previsto nello stesso articolo per gli ufficiali superiori.

« Al riguardo si osserva che per gli ufficiali generali, mancando per essi un ruolo mobilitazione, l'adeguamento potrebbe essere fatto rispetto ai limiti di età fissati per i corrispondenti gradi dei ruoli servizio, il cui riferimento non sarebbe una innovazione in quanto è già contemplato nell'ultimo comma del predetto articolo 5;

2°) adeguamento del trattamento economico summenzionato agli aumenti di stipendio concessi successivamente al 16 giugno 1946 (su questo punto l'interrogazione è rivolta in particolare al Ministro del tesoro);

3°) estensione dell'uso del libretto ferroviario agli ufficiali collocati nella riserva, in applicazione del citato decreto sullo sfollamento dei quadri per il tempo in cui tali ufficiali godono dello speciale trattamento economico previsto in detto decreto;

4°) adeguamento all'attuale costo della vita della indennità di riserva prevista dall'articolo 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, la quale indennità, se in un primo tempo aveva una effettiva consistenza, oggi ne ha una del tutto irrilevante (anche su questo punto l'interrogazione è rivolta in particolare al Ministro del tesoro) ».

RISPOSTA. — « 1°) Ai fini del godimento del trattamento economico previsto dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, l'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso regio decreto legislativo considera nei confronti degli ufficiali superiori delle varie armi dell'Esercito, degli ufficiali superiori di vascello e del genio navale ruolo direzione e degli ufficiali superiori piloti, i limiti di età rispettivamente dei ruoli:

mobilitazione, per l'Esercito;
comandi marittimi e genio navale ruolo servizi, per la Marina;
servizi, per l'Aeronautica,

« in quanto essendo ammesso il passaggio dai primi ai secondi dei predetti ruoli, si è reso necessario ovviare alla sperequazione che si sarebbe verificata tra gli ufficiali che tale passaggio avevano effettuato e quelli che erano rimasti nei ruoli di origine.

« Per gli ufficiali generali dell'Esercito, non esistendo la possibilità di passaggio nei ruoli dei servizi, la questione non sorge. Né si può ricorrere al riferimento cui accenna l'onorevole interrogante, in quanto i ruoli contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5 per la Marina e l'Aeronautica si fermano anche essi, come il ruolo mobilitazione, al grado di colonnello.

È, bensì, vero che, con provvedimento in perfezionamento, sono stati stabiliti, ai fini del trattamento economico di sfollamento, speciali limiti di età per gli ufficiali generali piloti, ma è da tener presente che, in questo caso, si trattava di eliminare una gravissima sperequazione che si verificava fra gli ufficiali generali piloti (per i quali vigono limiti di età notevolmente più bassi di quelli stabiliti per i pari grado delle altre Forze armate) e i colonnelli piloti.

« Con l'anzidetta modifica, ai fini del trattamento economico in parola, i limiti di età dei generali di brigata, di divisione e di cor-

po d'armata (e dei gradi corrispondenti), sono stati unificati per le tre Forze armate.

« 2°) La risposta a questo capoverso della interrogazione sarà fornita dal Ministro per il tesoro, trattandosi di materia di sua competenza.

3°) La questione relativa alla concessione dell'uso del libretto ferroviario agli ufficiali collocati nella riserva o in ausiliaria in applicazione del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, ha già ritenuto di non poter accordare la facilitazione, in quanto, derogando alle norme generali che regolano la concessione delle riduzioni ferroviarie ai pensionati si costituirebbe un precedente invocabile dalle altre categorie di pensionati.

« Agli ufficiali in parola compete, in base alle anzidette norme, il blocchetto di 4 scontrini all'anno.

4°) La risposta a questo capoverso dell'interrogazione sarà fornita dal Ministero per il tesoro, per i motivi indicati al n. 2°).

Il Ministro della difesa
GINGOLANI.

LAGONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in favore degli agenti di custodia, i quali, benché il loro Corpo sia stato inquadrato con decreto legislativo n. 508 del 21 agosto 1945 fra i Corpi di polizia dello Stato e giuridicamente ed economicamente equiparato ad essi, ricevono un trattamento inferiore a quello degli agenti e militi degli altri Corpi. E se non ritiene che tale situazione svantaggiosa possa essere d'impedimento al normale svolgimento delle funzioni degli agenti di custodia ».

RISPOSTA. — « Per eliminare il disagio economico e morale in cui si trovavano gli agenti di custodia, che li poneva in condizioni di inferiorità nei confronti degli appartenenti agli altri corpi armati, questo Ministero studiò la possibilità di realizzare le antiche aspirazioni degli agenti medesimi, mai potute raggiungere prima. A tale riguardo, superando non lievi difficoltà tecniche e finanziarie, fu preparato e approvato il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, in virtù del quale gli agenti di custodia vennero posti sul medesimo piano, giuridico ed economico, dei militari dell'Arma dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza.

« In dipendenza della conseguita parificazione economica — già in atto per quanto ri-

guarda gli assegni fondamentali: stipendi, paghe, indennità militare, ecc.; la riduzione del 70 per cento sui trasporti ferroviari, la libera circolazione sulle reti tramviarie ed automobilistiche urbane — agli agenti di custodia sono stati estesi alcuni benefici concessi ai carabinieri (indennità militare e militare speciale, vestizione gratuita) e verranno estesi altri benefici concessi a questi ultimi (indennità di alloggio, di ordine pubblico, premi di arruolamento e di rafferma), quando i relativi provvedimenti legislativi, in corso di esame presso il Ministero del tesoro, potranno essere attuati.

«Altra iniziativa è stata presa da questo Ministero: l'estensione alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo degli agenti di custodia e dei pari grado degli altri corpi armati, dei benefici dell'assistenza sanitaria, dalla quale, per la legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'Ente di assistenza per i dipendenti statali, le predette categorie di personale furono escluse; e la facoltà per gli agenti di custodia di iscriversi all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, facoltà, questa, concessa col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 949, ai personali di grado inferiore a maresciallo dell'Arma carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza.

«I provvedimenti suddetti sono in corso di esame presso i Ministeri del tesoro e del lavoro.

«Inoltre, questo Ministero, cedendo ai desideri, più volte espressi dal personale di custodia, ha già predisposto un disegno di legge per l'estensione in favore dello stesso del trattamento vittuario stabilito per i carabinieri ».

Il Ministro
GRASSI.

LAMI STARNUTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per conoscere se sarà provveduto, per il prossimo inverno, da parte dello Stato ad una adeguata assegnazione di carbone o di altro combustibile per il riscaldamento delle aule scolastiche e se non si ritenga opportuno anticipare a settembre l'inizio delle lezioni onde poter nei mesi più freddi (dicembre-gennaio) sospendere le lezioni senza danno per lo svolgimento dei programmi scolastici ».

RISPOSTA. — «Circa la questione prospettata dall'onorevole interrogante, è da tener presente, anzitutto, che la fornitura del riscaldamento alle scuole rientra fra gli oneri

incombenti per legge agli enti locali, mentre questo Ministero della pubblica istruzione non dispone nel proprio bilancio di fondi da erogare per tale scopo.

«Non vi è dubbio che le Amministrazioni interessate faranno ogni sforzo perché le aule scolastiche non rimangano prive, nel prossimo inverno, di riscaldamento, sebbene sia da prevedere che nelle presenti difficili condizioni, non potrà ottenersi quella larghezza nelle forniture di carbone e di altro combustibile, che sarebbe desiderabile. Comunque, il problema del riscaldamento scolastico è stato esaminato con particolare attenzione da questo Ministero, il quale non ha mancato di interessare in proposito il Ministero dell'industria e commercio, affinché nulla sia trascurato di quanto possa giovare a garantire alle scuole forniture di carbone il più possibile corrispondenti al bisogno.

«Per quanto riguarda l'anticipo nella riapertura delle scuole, si fa presente che, per le scuole elementari, fin dal maggio scorso, con apposita ordinanza, i Provveditori agli studi sono stati autorizzati a disporre la riapertura delle scuole fra il 16 settembre e il 1° ottobre, termini che risultano sensibilmente anticipati rispetto a quelli che vennero di fatto osservati nei decorsi anni scolastici, e ciò appunto in previsione dell'opportunità di consentire ai Provveditori medesimi di disporre, caso per caso, la sospensione a suo tempo delle lezioni nei mesi più freddi senza danno per l'integrale svolgimento dei programmi.

«Ma, per le scuole secondarie, dopo attento ed approfondito esame della questione nei suoi vari riflessi, non si è ravvisata la possibilità di analoghi provvedimenti.

«Infatti, come è noto, le lezioni dell'anno scolastico 1946-47 sono terminate il 14 giugno e gli esami della sessione estiva si sono svolti a partire dal 16 dello stesso mese; protraendosi, per la maturità e l'abilitazione, sino a parte di agosto. Dato ciò, non è sembrato opportuno disporre l'anticipo a settembre poiché non vi sarebbe stato tempo disponibile per la preparazione degli alunni agli esami di riparazione, i quali, di solito, richiedono circa un mese per il loro svolgimento ».

Il Ministro
GONELLA.

LAMI STARNUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — «Per sapere se non ritengano opportuno promuovere, siccome richiedono evidenti motivi di giustizia, la modificazione dell'articolo

16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, senso di stabilire che i maggiori contributi fissati da questo decreto legislativo per le case coloniche, vadano non soltanto alle case coloniche che si trovano in « borgate agricole » ma anche alle case coloniche sparse nei singoli poderi ».

RISPOSTA. — « L'articolo 11 del testo unico 9 giugno 1945, n. 306, prevedeva la possibilità che fosse concesso da questo Ministero il contributo per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati rustici danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi bellici.

« In relazione a tale disposizione gli Uffici del Genio civile provvidero al ricevimento ed alla liquidazione delle pratiche di contributo riguardanti i fabbricati rurali.

« Nello schema di decreto legislativo predisposto per migliorare le provvidenze per l'alloggio dei senza tetto era stata mantenuta la disposizione a favore dei fabbricati rurali, senonché in sede di esame di tale provvedimento fu rilevato da parte dei Ministeri interessati che a tale settore aveva provveduto il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, emanato per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; nel nuovo testo unico n. 261 del 10 aprile 1947, fu esclusa pertanto la concedibilità dei contributi edilizi per i fabbricati rurali, mentre venne riservato tale beneficio ai soli fabbricati ricadenti nelle borgate agricole i quali, per non essere né urbani né rurali o colonici, correvano il rischio di rimanere privi di qualsiasi assistenza da parte dello Stato.

« Sempre allo scopo di rendere meno pregiudizievoli le conseguenze del trasferimento di competenza tra le due Amministrazioni con circolare del 28 aprile 1947 fu disposto che gli Uffici del Genio civile procedessero alla liquidazione delle pratiche di contributo già ad essi presentate relative a lavori eseguiti ovvero in corso di esecuzione, mentre le altre dovevano essere trasferite agli Ispettorati compartimentali agrari, i quali, secondo l'asserto del Ministero dell'agricoltura, avevano una sufficiente attrezzatura per procedere alla reattiva istruttoria e liquidazione.

« Circa le provvidenze previste dal decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, rientrando le stesse nella specifica competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà il Ministero medesimo a dare risposta all'onorevole interrogante.

« Da parte sua lo scrivente deve dichiarare che, allo stato, non ha modo di venire incontro alle richieste che pervengono da varie

parti perché anche ai fabbricati rurali sia assicurato il trattamento previsto per quelli urbani. Non avrebbe, però difficoltà a che la questione sia riesaminata e risolta secondo le richieste degli interessati, a condizione però che siano trasferiti a questa Amministrazione da quella dell'Agricoltura i fondi necessari per provvedere alla concessione dei contributi per i fabbricati rurali ».

Il Ministro dei lavori pubblici
TUPINI.

LAMI STARNUTI, CAIRO, FILIPPINI, MOMIGLIANO, CANEVARI, BOCCONI, MONTEMARTINO, GHIDINI, FIETTA, BINNI, PERA, ROSSI PAOLO, SILONE, ZANARDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se vi sia la possibilità di un ulteriore miglioramento delle pensioni dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in considerazione che le condizioni dei pensionati permangono misere, nonostante gli aumenti apportati ».

RISPOSTA. — « 1°) Questo Ministero ha avuto costante cura di andare incontro alla necessità di vita dei pensionati della Previdenza sociale ed a tal fine ha promosso, come è noto, una serie di provvedimenti i quali hanno apportato finora sensibili aumenti alle pensioni.

« In questo processo graduale di adeguamento delle pensioni al costo della vita è stato necessario superare notevoli difficoltà di carattere tecnico e finanziario. Si deve infatti considerare che gli aumenti delle pensioni comportano una maggiorazione dei contributi ed anzi, per rimanere aderenti ai principi tecnici sui quali si basa l'assicurazione, vi dovrebbe essere perfetta corrispondenza fra i due elementi.

« In questi ultimi anni invece all'andamento ascendente delle pensioni non fa riscontro una maggiorazione dei contributi proporzionalmente adeguata ma in misura notevolmente inferiore. Tenuto infatti conto delle eccezionali contingenze economiche del Paese non si è ritenuto di gravare le categorie produttive dell'intero peso delle contribuzioni sociali necessarie per far fronte alle prestazioni e si è pertanto fatto ricorso allo Stato il quale si è addossata una parte dell'onere.

« Seguendo questo criterio, l'ultimo provvedimento emanato in materia (decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689), nel disporre la corresponsione di un assegno straordinario di

contingenza ai pensionati, ha appunto disposto il concorso finanziario dello Stato (articolo 4) oltre il contributo dei datori di lavoro e quello dei lavoratori in attività, i quali ultimi sono stati assoggettati ad una contribuzione in misura uguale a quella dello Stato.

2°) Infine, sempre nell'intento di alleviare le condizioni dei lavoratori pensionati, questo Ministero si è fatto promotore da ultimo di un altro provvedimento di legge — già approvato dal Consiglio dei Ministri nelle sue ultime sedute ed in corso di emanazione — che dispone la concessione ai pensionati di un nuovo assegno straordinario da corrispondersi *una tantum* nella misura mensile di lire 300, limitatamente ai tre mesi invernali (dicembre 1947, gennaio, febbraio 1948).

3°) Lo scrivente condivide peraltro pienamente i motivi sociali che hanno indotto gli onorevoli interroganti a rivolgere l'interrogazione ed è consapevole che le pensioni dei vecchi lavoratori non hanno ancora raggiunto un livello adeguato alle attuali esigenze di vita.

« È da tener presente che un ulteriore miglioramento del trattamento di pensione degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, come in genere del trattamento previdenziale di tutti i lavoratori, è strettamente connesso innanzi tutto alla ripresa della nostra economia, ma non vi è dubbio che una opportuna e radicale riforma della nostra legislazione in materia può rendere più economici, più snelli e pertanto più efficienti i sistemi di assistenza in favore delle classi lavoratrici. Ed è appunto seguendo questi concetti che è stata costituita, come è noto, una apposita commissione per lo studio e la elaborazione di un progetto di riforma (decreto del Capo dello Stato 22 aprile 1947, n 377) per la realizzazione di un ordinamento più semplice ed uniforme che estenda i limiti dell'assistenza dei lavoratori ».

Il Ministro
FANFANI.

LEONE GIOVANNI, MAZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se e quando intenda prendere opportuni provvedimenti tenedenti a regolarizzare il monopolio di Stato, per migliorare la qualità e aumentare la quantità dei manufatti di tabacco, per incoraggiare l'esportazione dei pregiati prodotti della nostra terra e per reprimere la borsa nera ».

RISPOSTA. — « Per esattamente valutare i provvedimenti adottati per regolarizzare i mo-

nopoli di Stato conviene riportarsi alla situazione in cui l'Azienda era ridotta al termine della guerra.

« Delle 23 manifatture sparse nel territorio nazionale, quattro erano perdute perché passate alla Jugoslavia, una completamente distrutta dagli eventi bellici, cinque semi-distrutte, altre nove più o meno danneggiate.

« Globalmente il 40 per cento della cubatura dei complessi edilizi che formavano gli opifici era andato distrutto; per i depositi di tabacchi greggi e lavorati la percentuale saliva al 60 per cento.

« Analoga distruzione si era avuta nel macchinario e nelle attrezzature varie; per ciò che riguarda le scorte dei tabacchi greggi, articoli vari ed ingredienti indispensabili per la fabbricazione dei prodotti, la situazione era anche più tragica in quanto la disponibilità si era ridotta a cifre irrisorie.

« Con quanto era rimasto di utilizzabile non riuscì possibile, nei primi mesi dopo la guerra, produrre più di kg. 1.900.000 al mese: a due anni di distanza, nell'ottobre 1947: tale produzione ha raggiunto il 160 per cento con kg. 3.000.000, superiore alla produzione del periodo ante bellico (kg. 2.396.000).

« La ricostruzione degli immobili ha proceduto con ritmo accelerato tanto che ormai si è già costruito il 50 per cento di quanto era andato perduto; per il macchinario si è provveduto col sostituire il distrutto passando tempestiva ordinazione dell'occorrente parte a ditte nazionali e parte a case straniere specializzate.

« Nella costruzione dei fabbricati si sono riscontrate e si riscontrano tuttora gravi difficoltà a causa della scarsa disponibilità di materiali, mentre le forniture dei macchinari, da parte delle industrie nazionali ed estere, avvengono con grande ritardo rispetto ai termini previsti.

« Parallelamente alla produzione, l'organizzazione della vendita ha superato felicemente gravissime situazioni di trasporti e di rifornimenti, riuscendo ad assicurare la regolare distribuzione al pubblico del quantitativo stabilito dal tesseramento.

« L'aumento della produzione ottenuto ha consentito di passare dai grammi venti di distribuzione settimanale effettuata nel 1945 agli attuali grammi 45 per i trinciati e le sigarette, grammi 50 per i sigari toscani, grammi 60 per i sigaretti Roma, mentre la libera vendita si effettua già da alcuni mesi per i sigari a foggia estera e alla Paglia.

« Non appena le macchine confezionatrici in arrivo saranno piazzate e siano tolte le

attuali costrizioni nel consumo dell'energia elettrica, presumibilmente nel prossimo marzo, sarà possibile abolire il tesseramento.

« Quanto sopra esposto rappresenta soltanto la prima parte del programma di ricostruzione, che può essere indicata come fase contingente. Ad essa seguirà, senza soluzioni di continuità, l'altra, la quale oltre alla ricostruzione, prevede anche la riorganizzazione della Azienda: fase che consisterà nella completa rinnovazione del macchinario ormai superato dalla tecnica tabacchistica moderna, nella razionalizzazione di tutte le attrezzature e nella meccanizzazione dei trasporti della materia in corso di trasformazione.

« All'aumento della produzione è seguito di pari passo il miglioramento della qualità.

« In conseguenza delle devastazioni subite dalle nostre campagne per essere state attraversate da due eserciti guerreggianti tra loro, la coltura del tabacco indigeno ha subito un fortissimo colpo sia per il quantitativo di produzione, come per la qualità, nella quale è stata riscontrata una carenza, che soltanto un lungo periodo di assidue cure varrà ad eliminare.

« Già il prodotto della campagna 1946 presenta caratteristiche migliori e la maggiore disponibilità di scorte, integrate dagli approvvigionamenti di greggi dall'estero, ha consentito di migliorare la composizione delle miscele dei diversi manufatti.

« Entro brevissimo tempo verranno immessi alla vendita tre tipi nuovi di prodotti superiori che permetteranno di aumentarne la gamma e di appagare i diversi gusti dei fumatori.

« Però nel campo qualitativo poco può aggiungere il Monopolio a quello che debbono fare i coltivatori e i concessionari privati per migliorare la qualità e la cura del tabacco: è necessario cioè che da un lato i coltivatori dedichino le loro migliori attenzioni per ottenere prodotti di qualità, invece che di massa, e dall'altro che i concessionari provvedano alle cure secondo i dettami di una buona tecnica e soprattutto alla formazione di colli omogenei.

« Per questo non resta al Monopolio che contare sulla collaborazione dei privati concessionari, in quanto i tabacchi italiani sono già tabacchi di secondo ordine nei confronti di quelli dell'Oriente europeo e di quelli americani: se a ciò si aggiungesse la cattiva lavorazione è assolutamente impossibile ottenere prodotti di qualità.

« I provvedimenti suaccennati, affiancati dall'azione in corso di svolgimento da parte

della Guardia di finanza colpiranno duramente il mercato nero dei tabacchi in quanto il fumatore potrà finalmente trovare presso le rivendite dello Stato quanto gli tornerà gradito per soddisfare il suo desiderio di fumare.

La repressione del mercato nero, una volta abolito il tesseramento, sarà affrontata con energia da parte della Guardia di finanza, nonostante sia facile ai produttori clandestini e ai venditori di prodotti esteri, non gravati da alcun onere finanziario, di fare la concorrenza al Monopolio.

« L'Amministrazione dei Monopoli di Stato, benché tutta assorbita nell'opera di ricostruzione dell'Azienda, non ha trascurato il campo dell'esportazione sia dei prodotti lavorati come di quelli greggi.

« Per quanto il primo sia fortemente ostacolato dalle barriere doganali (per dare un esempio un sigaro toscano ceduto a due centesimi di dollaro deve pagare negli Stati Uniti quattro centesimi di dollaro di dogana), si ha ragione di ritenere che esso possa riaffermarsi sui mercati nei quali il Monopolio era introdotto, come in altri completamente nuovi, e ciò in particolar modo per il sigaro toscano, prodotto tipico del Monopolio.

« L'attuale deficiente disponibilità di tabacchi greggi non consente per il momento di iniziare l'esportazione di quantitativi importanti.

« Pur tuttavia il Monopolio ha già ripreso contatti ed ha iniziato le trattative per la fornitura di piccoli quantitativi all'Austria, alla Svizzera ed all'America in attesa di poter riprendere le relazioni con la Germania, che rappresenta lo sbocco naturale dei nostri tabacchi greggi: però presupposto dell'esportazione dei tabacchi greggi è quella migliore coltura e cura dei tabacchi stessi della quale si è precedentemente parlato, in quanto dei tabacchi attualmente prodotti solo una piccola percentuale può affrontare il mercato internazionale e ciò anche con qualche sacrificio sul prezzo ».

Il Sottosegretario di Stato

MALVESTITI.

LONGHENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Circa due disposizioni contenute nel decreto 14 luglio 1947, che bandisce concorsi per cattedre negli istituti governativi di istruzione media, e più particolarmente circa i paragrafi 4 e 9.

« L'una (comma d) del paragrafo 4), che è ripetizione di un articolo transitorio — l'articolo 38 — della legge 19 gennaio 1942, n. 86,

legge Bottai sulle scuole non regie, e con cui si ridà nuova transitorietà ad un articolo transitorio del 1942; mirando a favorire insegnanti, già favoriti, in quanto, senza i titoli indispensabili, hanno potuto per anni insegnare, riduce logicamente il numero dei posti a cui potrebbero aspirare insegnanti non ecclesiastici e penetra in un campo da cui sarebbe bene si tenesse lontano; l'altra disposizione (paragrafo 9) conferisce al Ministro la facoltà di negare a chicchessia — fuori dei casi previsti in commi precedenti — « l'ammissione ai concorsi a cattedre con decreto non motivato ed insindacabile ».

« Ora l'interrogante, pur supponendo nell'onorevole Ministro senso indubbio di onestà e di giustizia, desidera sapere a quali casi intenda alludere e quale legge a lui assegni questa larga facoltà, che egli ritiene non potrebbe mai esser concessa ad un Ministro.

« Poiché il termine del concorso scade il 30 settembre, l'interrogante prega l'onorevole Ministro a voler dargli risposta prima di tale data ».

RISPOSTA. — « La legge 19 gennaio 1942, n. 86, prevede l'ammissione ai concorsi, al solo fine del conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità per l'insegnamento negli istituti dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, anche delle persone che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 36 della legge stessa e cioè « ecclesiastici e religiosi non provvisti di laurea che nella data della suddetta legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute, dipendenti dalle autorità ecclesiastiche purché abbiano compiuto il curriculum di studi prescritto per il sacerdozio dal Codice di diritto canonico ».

« Il paragrafo 4 lettera d) del bando di concorso, approvato con decreto ministeriale 4 luglio 1947, s'uniforma semplicemente alle norme della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, tuttora vigente.

« Circa la disposizione in base alla quale può essere negata l'ammissione ai concorsi a cattedre con decreto ministeriale non motivato, ed insindacabile, si fa presente che essa è stata inserita nei bandi di concorsi in quanto è contenuta nei relativi regolamenti nonché nell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, tuttora vigenti.

« Essa è, pertanto, inserita in tutti i bandi di concorso emanati dalle varie pubbliche amministrazioni negli ultimi tempi.

« Contro l'esclusione sarebbe poi sempre possibile il ricorso giurisdizionale per eccesso di potere.

« Sull'argomento si richiama anche la risposta che è stata fornita alla Camera ad altre interrogazioni di analogo tenore e contenuto, nella seduta del 25 ottobre 1947 ».

Il Ministro
GONELLA.

LUSSU. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per richiamare la sua attenzione sulle recenti manifestazioni di Marrubiu e di Terralba (provincia di Cagliari) e sui gravi fatti di questo ultimo comune, nei quali sono da deplorare un morto e parecchi feriti. All'origine di questi fatti è l'inerzia dell'autorità prefettizia, per cui da anni rimangono insolute le controversie attorno alla richiesta di ricostituzione in comune autonomo della attuale frazione di Marrubiu.

« L'interrogante chiede se il Ministro non ritenga necessario e urgente intervenire, affinché queste controversie siano finalmente risolte, nel rispetto degli interessi dei comuni e in modo che il comune di Marrubiu riabbia quella autonomia cui ha diritto.

« Chiede, infine, di conoscere se l'impiego delle armi da parte dei carabinieri sia stato giustificato ».

RISPOSTA. — « Le pratiche per la ricostituzione in comune autonomo di Marrubiu, attualmente frazione del comune di Terralba, da tempo iniziate, non erano state ancora condotte a termine per le difficoltà incontrate presso gli organi locali a trovare, sul nuovo assetto da dare al ricostituendo comune, un punto d'intesa sulle contrastanti richieste degli enti contermini, alle cui spese territoriali era sorto il nuovo comune di Arborea, la cui esigenza d'autonomia determina conseguenze che si riflettono ovviamente su ciascuno di detti organismi contermini (Marrubiu, Terralba, San Nicolò Arcidano, Guspini, ecc.).

« I dolorosi incidenti verificatisi a Terralba il giorno 13 corrente, sono appunto conseguenze di agitazioni connesse alle richieste che quest'ultimo comune ha avanzato nei confronti della aggregata frazione Marrubiu, dove, in vista della ricostituzione in comune autonomo, si stavano per rimpiantare uffici municipali staccati per i servizi demografici.

« Allo scopo di facilitare il punto d'intesa fra i vari enti interessati, ed affrettare la conclusione delle pratiche riguardanti la ricostituzione dell'autonomia comunale di Marrubiu, è stato testè inviato sul posto un ispet-

tore generale di questo Ministero, incaricato di accertare esattamente la situazione e di riferire sollecitamente al riguardo con definitive proposte.

« Secondo i rapporti finora pervenuti a questo Ministero, l'uso delle armi fatto a Teralba da un Carabiniere, che ha causato la morte di un uomo, è stato determinato dalla violenta reazione opposta da numerosissimi dimostranti all'accesso in paese di una compagnia di Carabinieri calà inviati per rimuovere sbarramenti stradali. Tale reazione ha anche causato il ferimento di due carabinieri e di due agenti di pubblica sicurezza. Negli abiti del deceduto è stata trovata una bomba a mano ».

Il Ministro
SCELBA.

LUSSU, CEVOLOTTO, AZZI, GASPAROTTO. — *Al Ministro delle difese.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno modificare lo statuto del circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia (Ente di diritto pubblico), e di ispirare il nuovo istituto alle esigenze democratiche e repubblicane dello Stato.

« E se non ritenga pertanto necessario, abrogato il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900 stabilire una nuova organizzazione interna che, ispirandosi al principio della perfetta eguaglianza anche dal punto di vista formale, di tutti i soci, come tali, consenta la partecipazione degli elementi idonei indipendentemente dal grado che rivestono alle cariche sociali e alla vita del circolo ».

RISPOSTA. — « Il Circolo ufficiali delle Forze armate dato il suo carattere nazionale e le sue funzioni di rappresentanza di tutte le Forze armate anche all'infuori di quelle direttamente dipendenti da Ministero della difesa, è alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne ha proposto l'attuale statuto, approvato con decreto legislativo 2 novembre 1945, n. 900.

« Consta comunque che è già in atto, presso la Presidenza del Circolo stesso, lo studio per apportare allo statuto alcune modifiche e per presentare un nuovo schema di statuto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
CINGOLANI.

MANNIRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per far rientrare

sollecitamente dall'Africa (Eritrea e Somalia) i numerosi ex militari e funzionari colà rimasti, privi di assistenza e soprattutto dei mezzi necessari per le spese di viaggio ».

RISPOSTA. — « Per la migliore determinazione della questione oggetto dell'interrogazione occorre precisare:

1°) che la maggiore parte del personale civile dell'Amministrazione coloniale o di altre Amministrazioni ancora presente in Eritrea ed in Somalia è in regolare ed effettivo servizio o presso gli organi, uffici, ed enti amministrativi vari conservati in funzione dalle autorità di occupazione o presso uffici e servizi delle stesse Amministrazioni militari di occupazione.

« Il personale statale non in servizio è costituito da elementi che o si sono, a suo tempo, rifiutati di prestare servizio alle dipendenze delle Autorità di occupazione, o per disposizione delle stesse Autorità od in conseguenza di soppressioni di uffici o servizi hanno interrotto di fatto ogni prestazione, conservando, gli uni e gli altri, immutati i loro rapporti di diritto con la pubblica Amministrazione.

« Questi ultimi elementi hanno per lo più esplicitato (ed in parte esplicano ancora), durante il successivo periodo di permanenza nelle due colonie, attività private, in alcuni casi, anche lucrose.

2°) Ugualmente deve dirsi per una parte del personale militare (Guardie di finanza, Carabinieri, Guardie di pubblica sicurezza, ecc.) tuttora in regolare servizio nei due possedimenti.

3°) La categoria degli ex militari tuttora presenti nei due possedimenti è costituita da sbandati o da prigionieri fuggiti dai campi di concentramento o rientrati in quei territori direttamente dai campi di prigionia ed internamento, o trasferitivi dalle Autorità britanniche quali cooperatori. Tutti, quindi, nella condizioni, rispetto alle Autorità di occupazione, di civili.

« Per le predette ragioni, prescindendo da quella che possa essere la posizione del personale civile e militare tuttora in servizio in Eritrea e in Somalia, la questione del rimpatrio di ex militari e di funzionari dall'Eritrea e dalla Somalia s'inquadra in quella più vasta de rimpatrio dei numerosi connazionali, in grandissima maggioranza già reisdenti in quei nostri possedimenti prima della guerra e che, per le variare condizioni economiche dei possedimenti stessi, o perché desiderosi

di ricongiungersi ai loro famigliari, aspirano a rientrare in Italia.

« Ed infatti essi vengono inclusi dalle Autorità di occupazione nelle liste dei rimpatriandi unicamente in relazione alle loro condizioni famigliari, economiche, ecc. senza alcuna considerazione della loro qualità di dipendenti statali o ex militari, seguendo, nella esecuzione dei rimpatri, i turni di precedenza stabiliti genericamente per tutti i civili senza eccezione.

« Al rimpatrio di tutti i civili indigenti dall'Eritrea e dalla Somalia, come dalla Libia, sono state rivote le massime cure del Governo nell'azione sia del Ministero dell'Africa Italiana che delle altre Amministrazioni interessate.

« Per il rimpatrio in particolare dei connazionali dall'Eritrea e dalla Somalia, sormontando gravissime difficoltà ed a costo di ingenti spese, furono nel passato organizzati quattro viaggi con la nave *Toscana* e due viaggi con motonave *Vulcania*, realizzandosi complessivamente il rimpatrio di circa 10.000 italiani tra cui numerosi ex militari e dipendenti statali.

« Per la mancanza di mezzi di trasporto e per le difficoltà opposte dal Ministero del tesoro, in relazione alle condizioni dell'Erario, si sono dovuti successivamente sospendere i rimpatri collettivi.

« Trattative sono da tempo in corso con le Autorità britanniche per regolare su nuove basi sia il rimpatrio dei connazionali ivi residenti, sia il trasferimento in Eritrea e in Somalia dei profughi da quei territori che hanno ottenuto o potranno ottenere il permesso di rientrarvi.

« A trattative concluse, saranno presi opportuni accordi con i competenti Ministeri per la messa a disposizione, nelle forme più idonee, dei mezzi navali necessari per l'esecuzione più rapida di rimpatri collettivi.

« In attesa, il Ministero si riserva di venire incontro a rimpatriandi indigenti soppendo alle loro spese di viaggio ed usufruendo di linee regolari di navigazione di prossima istituzione.

« Comunque i dipendenti statali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e pertanto essi possono servirsi per il rientro in Italia anche di mezzi navali occasionali che cominciano ora ad essere abbastanza frequenti.

« I dipendenti statali che non avessero la possibilità di anticipare il pagamento del prezzo di passaggio sui piroscafi, potranno

ottenerne il differimento facendone richiesta a questo Ministero che provvederà ad interessare le Compagnie di Navigazione ».

Il Ministro

DE GASPERI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere quando si provvederà al ripristino dell'Ispettorato di emigrazione di Messina, per il quale vivissima è da tempo l'attesa della città, nonché delle altre province siciliane e calabresi interessate. Detto Ispettorato venne creato nel 1906 e poi soppresso nel 1929 (in virtù della politica antiemigratoria instaurata dal fascismo) e ne fu praticamente decisa la reintegrazione nel 1945, quando vennero istituiti gli Uffici di frontiera di Domodossola, Tarvisio e Chiasso.

« L'importanza del provvedimento è grande anche a fini sociali, per la tutela degli emigranti della Sicilia orientale e della Calabria, cui verrebbero evitati notevoli disagi e non lieve dispendio. Il ritardo nell'emanazione del provvedimento non si giustifica: non può essere giustificato da motivi finanziari, dato che il comune e la Camera di commercio di Messina hanno dichiarato di voler contribuire all'onere delle spese di impianto, fornendo altresì i locali per gli uffici. A riprova dell'inopportunità del provvedimento soppressivo attuato nel 1929 dal Governo fascista può ricordarsi che in molte occasioni, dopo la soppressione, il personale dell'Ispettorato di Palermo dovette trasferirsi a Messina per le operazioni preliminari di visita definitiva degli emigranti, i quali si imbarcavano tuttavia nel porto di Messina ».

RISPOSTA. — « È giustamente messo in rilievo nella sua interrogazione l'opportunità di ripristinare l'Ispettorato dell'emigrazione nel porto di Messina.

« Mi è gradito comunicarle a tale riguardo che detto ripristino rientra nel programma, già posto allo studio di questo Ministero, per la riorganizzazione dei servizi periferici dell'emigrazione, in relazione alle esigenze dell'attuale politica dell'emigrazione.

« Allo scopo di raccogliere ogni elemento utile in merito, ho inviato recentemente un funzionario a Messina; egli ha riferito che effettivamente sussistono le condizioni che valgono a giustificare la ricostituzione in quel porto d'imbarco dell'Ispettorato dell'emigrazione.

« Posso inoltre comunicare che si è già provveduto ad interessare il Ministero del tesoro per ottenere l'assenso a promuovere il relativo decreto, ai sensi delle norme vigenti ».

Il Ministro
SFORZA.

MAZZEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga giusto equiparare le case coloniche a quelle dei centri urbani ai fini del contributo statale per danni bellici ».

RISPOSTA. — « L'articolo 11 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, prevedeva la possibilità che fosse concesso da questo Ministero il contributo per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati rustici danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi bellici.

« In relazione a tale disposizione gli Uffici del Genio civile provvidero al ricevimento ed alla liquidazione delle pratiche di contributo riguardanti i fabbricati rurali.

« Nello schema di decreto legislativo predisposto per migliorare le provvidenze per l'alloggio dei senza tetto era stata mantenuta la disposizione a favore dei fabbricati rurali, senonché in sede di esame di tale provvedimento fu rilevato da parte dei Ministeri interessati che a tale settore aveva provveduto il decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, emanato per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; nel nuovo testo unico n. 261 del 10 aprile 1947, fu esclusa pertanto la concedibilità dei contributi edilizi per i fabbricati rurali, mentre venne riservato tale beneficio ai soli fabbricati ricadenti nelle borgate agricole i quali, per non essere né urbani né rustici o colonici, correvano il rischio di rimanere privi di qualsiasi assistenza da parte dello Stato.

« Sempre per rendere meno pregiudizievole le conseguenze del trasferimento di competenza tra le due Amministrazioni con circolare del 28 aprile 1947 fu disposto che gli uffici del Genio civile procedessero alla liquidazione delle pratiche di contributo già ad essi presentate relative ai lavori eseguiti ovvero in corso di esecuzione, mentre le altre dovevano essere trasferite agli Ispettori compartimentali agrari, i quali, secondo l'asserto del Ministero dell'agricoltura, avevano una sufficiente attrezzatura per procedere alla relativa istruttoria e liquidazione.

« Circa le provvidenze previste dal decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, rientrando le stesse nella specifica competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provve-

derà il Ministero medesimo a dare risposta all'onorevole interrogante.

« Da parte sua lo scrivente deve dichiarare che, allo stato, non ha modo di venire incontro alle richieste che pervengono da varie parti perché anche ai fabbricati rurali sia assicurato il trattamento previsto per quelli urbani. Non avrebbe, però, difficoltà a che la questione sia riesaminata e risolta secondo però che siano trasferiti a questa Amministrazione le richieste degli interessati, a condizione strazione da quella dell'agricoltura i fondi necessari per provvedere alla concessione dei contributi per i fabbricati rurali ».

Il Ministro
TUPINI.

MAZZEI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritenga opportuno ed equo consentire, in via eccezionale, agli agenti di custodia, che abbiano la qualità di reduci dell'ultima guerra, di contrarre matrimonio indipendentemente dall'età e dall'anzianità di servizio. E ciò per eliminare la differenza di trattamento in confronto dei reduci ammogliati testè assunti in servizio ».

RISPOSTA. — « È allo studio un disegno di legge per il quale il Ministero di grazia e giustizia può concedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio agli agenti di custodia che abbiano compiuto l'età di 28 anni, modificandosi così il disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il quale stabilisce in 30 anni l'età minima per potere ottenere la detta autorizzazione.

« Nell'elaborare il disegno di legge su citato, sarà esaminata la possibilità di derogare, per i combattenti, reduci e partigiani già reclutati o che saranno arruolati a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1945, n. 381, a requisito della età, in modo che i medesimi possano essere autorizzati a contrarre matrimonio anche prima del 28° anno di età.

« Nei confronti di tutti, però, rimarrà fermo il principio che la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla condizione che l'agente abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, ivi compreso il servizio militare ».

Il Ministro
GRASSI.

MAZZEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere per quali motivi — malgrado le precise disposizioni

di legge, ribadite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la circolare n. 75050/12115 del 30 luglio 1946 — l'Amministrazione delle poste e telegrafi non abbia ancora provveduto a mettere in pensione i funzionari ed impiegati che hanno superato i limiti di età e di servizio; ed abbia viceversa perfino promosso al grado superiore funzionari già al di là del limite di età e di servizio ».

RISPOSTA. — « Assicuro che questa Amministrazione non ha mancato di tenere nel debito conto la circolare n. 75050/12115 del 30 luglio 1946 della Presidenza del Consiglio, adottando, nei collocamenti in pensione, il criterio di gradualità consigliato dalla circolare stessa. Infatti sono stati formati degli scaglioni di classi per il collocamento a riposo: il primo di tali scaglioni è stato collocato in pensione nel marzo 1946, il secondo nel settembre 1947, e per il terzo e quarto è previsto il collocamento a riposo entro l'aprile prossimo venturo.

« In complesso sono stati finora collocati in pensione 174 dipendenti di tutti i gradi, e più di altrettanti compongono gli scaglioni previsti per l'aprile prossimo.

« Quanto alla promozione di funzionari al di là dei limiti di età e di servizio, concessa, effettivamente, in un numero limitatissimo di casi, si è ritenuto di non poter privare della promozione funzionari particolarmente meritevoli, che prestano regolarmente servizio pur se oltre i limiti anzidetti, tanto più che nessuna disposizione di legge vi osta.

« Assicuro l'onorevole interrogante che il criterio della gradualità nei collocamenti a riposo sarà attuato fino al raggiungimento della normalità ».

Il Ministro
MERLIN.

MOLINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga inderogabile provvedere alla nomina del segretario comunale di Cingoli (Macerata). Tale posto è vacante da otto mesi ».

RISPOSTA. — « È già stato provveduto, con ordinanza ministeriale in data 10 corrente, alla nomina del segretario comunale di Cingoli, destinandovi, con le funzioni del grado superiore, il segretario capo di terza classe dottor Manzini Dario, che dovrà assumere servizio il 1° gennaio 1948 ».

Il Ministro
SCELBA.

MOLINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali intralci esistono o volutamente si creino per ritardare l'inizio dei lavori della strada destinata a congiungere il capoluogo del comune di Gissi (Chieti) con le frazioni di Piano Ospedale e Peschiola.

« Tale strada fu progettata, appaltata e iniziata prima della guerra. Sospesane la esecuzione a causa di questa, il progetto, aggiornato a cura dell'Amministrazione comunale attuale e per il quale è stato stanziato il finanziamento fin dall'aprile del corrente anno, trovasi e giace presso l'Ufficio del Genio civile di Chieti, di dove, né le sollecitazioni delle autorità locali, né quelle del Provveditorato delle opere pubbliche per l'Abruzzo, né — e tanto meno — quelle dell'interrogante fatte personalmente sono riuscite a smuoverlo.

« Il comune di Gissi, nonostante l'estensione del suo territorio, diviso dal corso del fiume Sinello, non ha un solo metro di strada comunale, né un solo ponte che possa unirlo alle sue frazioni e che unisca queste fra loro. In compenso ha una sola scuola rurale posta nella frazione oltre il fiume e alla quale i fanciulli dell'altra frazione non possono accedere che a guado e quasi mai durante il periodo invernale.

« L'immediato inizio dei lavori è tanto più urgente, in quanto, oltre alla loro necessità oggettiva, essi servirebbero a risolvere il problema della disoccupazione ».

RISPOSTA. — « I lavori di completamento della strada di allacciamento delle frazioni Piano Ospedale e Peschiola del comune di Gissi sono stati aggiudicati il 22 dicembre 1947.

Detti lavori, dell'importo di lire 15 milioni, sono stati progettati a cura dell'ufficio del Genio civile di Chieti, dopo i necessari studi e rilievi di campagna. Se qualche ritardo è da rilevare nella presentazione del progetto, ciò è da attribuirsi unicamente alla mole di lavoro che ha detto ufficio, e che lo stesso, nonostante l'esiguo numero di funzionari, esplica con alto senso del dovere in una delle province più disastrose dalla guerra ».

Il Sottosegretario di Stato
CANEVARI.

MONTAGNANA MARIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere in base a quali criteri sia stato concesso il ritorno del professor Vittorino Vezzani al

posto di direttore dell'Istituto zootecnico e caseario di Torino, trattandosi di persona ex epurata, privata dell'elettorato attivo per otto anni, denunciata per truffa aggravata e falso in atto pubblico, amnistiata d'ufficio ».

RISPOSTA. — « Il professor Vittorino Vezzani non ricopre il posto di direttore dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, sibbene l'incarico della direzione di tale Istituto. Egli è infatti professore di ruolo all'Università di Torino, e come tale è funzionario dipendente dal Ministero dell'istruzione.

« Prima della nomina a professore universitario il professor Vezzani fu per molti anni direttore dell'Istituto anzidetto, e in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente vi restò dopo tale nomina e fino alla liberazione, quale incaricato della direzione.

« Essendosi manifestata in epoca recente la necessità di provvedere ad una sistemazione dell'Istituto zootecnico e caseario, che è privo del direttore titolare, e risultando nel frattempo espletato il giudizio di epurazione cui il professor Vezzani era stato sottoposto quale professore universitario, egli riottenne, conforme a delibera degli organi amministrativi dell'Istituto, l'incarico temporaneo della direzione.

« Nulla, in quel momento, constava al Ministero circa gli addebiti cui si accenna nella ultima parte dell'interrogazione, i quali non poterono perciò, allora, essere considerati. In merito ad essi sono oramai da tempo in corso indagini, che peraltro non sono state fino ad oggi portate a compimento, ed il cui espletamento viene sollecitato ».

Il Ministro
SEGNÌ.

MONTALBANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) le ragioni che lo hanno spinto ad escludere l'antropologia criminale dall'elenco delle materie per il conferimento delle libere docenze nella prossima sessione.

« L'esclusione dell'antropologia criminale dall'elenco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio decorso è tanto più grave, in quanto la disciplina anzidetta ha abbandonato le angustie di precedenti concezioni rigidamente materialiste (del resto sempre rispettabili) per svilupparsi in più ampi indirizzi di ricerca clinica integrale;

2°) se le ragioni di cui trattasi non debbono ricercarsi nell'arbitraria prevenzione di soffocare un poderoso materiale di studio, che ha messo l'Italia al primo posto nel campo

della moderna criminalologia, primato che si affermò decisamente nel primo Congresso internazionale del 1938;

3°) se non ritiene opportuno — per non mortificare il campo della ricerca scientifica e non deprimere sempre più la preparazione dei giovani universitari con studi unilaterali — di provvedere immediatamente, con decreto suppletivo, a includere l'antropologia criminale nell'elenco delle materie per il conferimento delle libere docenze per la prossima sessione ».

RISPOSTA. — « Come è noto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, n. 525, che ha autorizzato la sessione di esami di abilitazione alla libera docenza bandita con ordinanza del 1° luglio 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 952 del 7 luglio 1947, ha disposto che per la detta sessione si osservino le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 345.

« L'articolo 1° del detto decreto legislativo luogotenenziale stabiliva che le materie per le quali doveva essere indetta la sessione erano da stabilirsi dal Ministro, sentito, per le singole materie, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« E pertanto detto Consesso fu invitato a pronunciarsi in merito fin dalla fine del decorso anno 1946, in modo che, una volta pubblicato il succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato potesse senza ulteriore indugio provvedersi a bandire le sessioni d'esami.

« Il Consiglio, peraltro, non ha incluso l'antropologia criminale fra le materie per le quali doveva essere bandita la sessione e, conseguentemente, detta materia non è stata inclusa nel bando di esame.

« Quanto alla richiesta ora avanzata dall'onorevole interrogante, dell'immediata emanazione di un decreto suppletivo, che consenta la inclusione dell'antropologia criminale nell'elenco delle materie per il conferimento delle libere docenze nella prossima sessione, si fa presente che, per la citata disposizione di legge, l'iniziativa dovrebbe essere approvata dal Consiglio superiore, che, invece, ha già espresso al riguardo parere contrario ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTEMARTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non creda equo estendere anche al personale dei Provveditorati agli studi i vantaggi dei ruoli

aperti, già accordati al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, a quello delle scuole medie e a quello delle biblioteche e dei convitti nazionali ».

RISPOSTA. — « Lo stato giuridico del personale dei Provveditorati agli studi è uguale a quello degli altri impiegati dello Stato, essendo regolato dalle due leggi fondamentali 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, che disciplinano la posizione giuridica di tutti gli impiegati delle Amministrazioni statali e che prevedono soltanto ruoli chiusi.

« Dei ruoli aperti beneficia, invece, solo il personale insegnante e direttivo delle scuole elementari e medie in quanto, date le particolari funzioni tecniche espletate da detto personale, lo stato giuridico di esso è stato fin dall'inizio regolato da speciali disposizioni.

« Né tale beneficio è stato finora esteso al personale dei convitti nazionali ed a quello delle biblioteche, come è asserito nella presente interrogazione, pur essendo in corso per il personale dei convitti (tuttora inquadrato nei ruoli chiusi) pratiche con il Ministero del tesoro per l'inquadramento nei ruoli aperti, date le particolari mansioni affidate a detto personale.

« Quanto allo stato giuridico del personale delle biblioteche, esso è uguale a quello degli altri impiegati. E cioè basato anch'esso sul sistema dei ruoli chiusi.

« Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante, che cioè il beneficio dei ruoli aperti venga esteso al personale dei Provveditorati agli studi, si fa presente che la questione costituisce un aspetto di quella di carattere generale riguardante tutti indistintamente gli impiegati dello Stato, e non può essere perciò risolta per iniziativa di questo Ministero, sibbene della Presidenza del Consiglio dei Ministri od altro organo competente, in sede di riforma della burocrazia ».

Il Ministro
GONELLA.

MORINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e agli Alti Commissari per l'alimentazione e per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non si ritiene urgente e indispensabile provvedere alla riorganizzazione ed alla trasformazione del sistema di rilascio delle licenze di importazione e di esportazione, sistema che attualmente attraversa interminabili trafale burocratiche ».

RISPOSTA. — « In ordine all'interrogazione di cui sopra questo Ministero per la parte di sua competenza dichiara quanto segue:

« In una materia tanto vasta e complessa quale quella relativa al rilascio delle licenze di importazione e di esportazione, che investe tutto l'intercambio commerciale dell'Italia con i Paesi esteri, ed avente i suoi riflessi e ripercussioni in tutte le branche dell'economia nazionale e che, pertanto, interferisce sulla specifica competenza dei diversi Dicasteri ed Alti Commissariati tecnico-economici, la preventiva concertazione fra le varie Amministrazioni interessate è imprescindibile ed insita nella stessa organizzazione e ripartizione dei servizi relativi fra i Ministeri e Alti Commissariati medesimi.

« Per quanto riguarda gli organi del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, preposti al definitivo rilascio delle licenze (l'Ufficio divieti per le importazioni, esportazioni definitive ed il transito, per le compensazioni private, per gli affari di reciproci, per le lavorazioni per conto, per le disposizioni di carattere valutario riguardanti le importazioni, le esportazioni ed il transito in relazione ai divieti economici; la Divisione II/B per le importazioni ed esportazioni temporanee), si fa presente che essi hanno il compito di coordinare ed armonizzare i provvedimenti economico-valutari predisposti dal Ministero del commercio con l'estero con le esigenze della tecnica doganale, sì che gli uffici doganali periferici, materiali esecutori dei provvedimenti medesimi, non abbiano a trovarsi di fronte a discordanze e contrasti che potrebbero determinare incertezze e soste dannose nelle varie operazioni che debbono compiere.

« Nello svolgimento dei servizi di detti organi, non si escludono eventuali, possibili ritardi, del resto naturali ed inevitabili in uffici cui, come in quelli in parola, affluisce un volume di circa 180.000 affari annuali per la trattazione.

« Ad ogni modo, si assicura che l'Amministrazione fa tutti gli sforzi per conseguire la maggior sollecitudine possibile nell'espletamento del servizio di cui trattasi.

« Due provvedimenti di recente adottati (quello riguardante la limitazione a tre, dei giorni di ricevimento del pubblico — come da tempo fa il Ministero del commercio con l'estero — e quello della spedizione esclusivamente per posta di tutte le licenze, senza eccezioni) hanno già notevolmente snellite le operazioni inerenti al rilascio delle licenze,

eliminando, soprattutto, l'intervento di sollecitatori e trafficanti.

« Si prevede che un ulteriore miglioramento ed una maggiore speditezza nello svolgimento di tali operazioni, potranno essere conseguiti con l'assegnazione ai rispettivi servizi di un maggior numero di personale (funzionari ed impiegati di nuova nomina — il relativo concorso è in via di espletamento — dato che, per la nota questione degli alloggi, non si è potuto, né si può, provvedere a trasferire a Roma personale da altre sedi) ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

MUSOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Perché, con premurosa solidarietà verso la tanto benemerita classe dei pensionati, dia piena applicazione al decreto legislativo 13 agosto 1947 sul trattamento di quiescenza, mettendo ormai fine al pagamento di acconto sui miglioramenti economici ».

RISPOSTA. — « Il prontuario e la circolare per l'applicazione definitiva del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, concernente miglioramenti sui trattamenti di quiescenza, sono stati inviati fin dalla prima decade del mese di ottobre ultimo scorso a tutti gli Uffici provinciali del tesoro i quali, sebbene oberati di lavoro, hanno già pressoché ultimata la concessione dei predetti miglioramenti.

« Infatti, con le rate di pensioni scadute nei mesi di novembre e dicembre 1947, buona parte dei pensionati ha già riscosso il conguaglio fra gli arretrati spettanti in applicazione del suddetto decreto e gli anticipi che sono stati corrisposti in base alla circolare telegrafica 15 luglio 1947, n. 142617/21053.

« Con le rate di pensioni che saranno messe in pagamento nel prossimo mese di gennaio certamente anche i rimanenti pensionati (fatta eccezione per i soli titolari di pensioni miste per i quali i conteggi sono alquanto più laboriosi) riscuoteranno integralmente quanto loro dovuto per effetto del ripetuto decreto n. 833 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
PETRILLI.

NASI, RUBILLI, VERONI, DI FAUSTO, MARINARO, BERTINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se — dato il diminuito va-

lore della lira — non credano urgente generalizzare le norme vigenti in favore degli enti pubblici per l'affrancazione dei canoni enfiteutici onde impedire che l'affrancazione di canoni stabiliti da oltre un ventennio si traduca — come avviene — in una vera e propria espoliazione dei domini diretti ».

RISPOSTA. — « Per ovviare alle dannose conseguenze della svalutazione monetaria, in materia di enfiteusi, è stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo, il quale trovasi attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri ».

Il Ministro
GRASSI.

NUMEROSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare perché il servizio telefonico della provincia di Caserta sia finalmente ripristinato nei comuni, in cui da anni è interrotto e istituito nelle zone in cui è sempre mancato.

« La Prefettura di Caserta è collegata telefonicamente solo con pochissimi centri urbani e la città di Aversa ed altri comuni, nonostante le premure e le pressioni delle autorità locali e della stampa, non riescono ad ottenere il ripristino delle linee telefoniche, con gravissimi danni degli uffici pubblici, delle categorie industriali e commerciali e di tutta la popolazione.

« L'interrogante insiste per un sollecito ed energico intervento del Ministro, perché la società concessionaria e gli organi competenti si decidano una buona volta a rimettere in efficienza i servizi interrotti e ad estendere la rete nei comuni che ne sono privi ».

RISPOSTA. — « Sono già in corso gli accertamenti dell'Ispettorato di zona competente per la constatazione delle condizioni degli impianti telefonici del luogo. In base a tali accertamenti verrà senz'altro invitata la Società concessionaria ad adottare d'urgenza tutti i provvedimenti atti a mettere in efficienza i servizi telefonici interrotti nella provincia di Caserta.

« Per quanto riguarda il collegamento telefonico dei comuni di detta provincia che ne sono sprovvisti, alcuni di essi hanno chiesto di usufruire dei benefici del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 783. Le domande saranno tenute in particolare considerazione nel dare corso al detto decreto.

« Tutti i comuni interessati potranno chiedere il collegamento telefonico in base all'ar-

articolo 239 del Codice postale e delle telecomunicazioni e in conformità della procedura indicata nell'articolo stesso ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

PECORARI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se considera inopportuna e perseguibile la presenza di giuliani con le loro bandiere alle cerimonie commemorative della guerra che portò alla redenzione ».

RISPOSTA. — « Durante lo svolgimento di un corteo che si teneva a Milano per la ricorrenza del 4 Novembre, un gruppo di esuli giuliani, recanti bandiere e cartelli inneggianti a Trieste, Fiume, Pola e Zara, cercava di collocarsi davanti al Gruppo dei mutilati, provocandone il risentimento. Ne nacquero dei diverbi che richiamarono l'intervento della forza pubblica che invitò i giuliani ad allontanarsi dal posto riservato di mutilati.

« Successivamente, elementi partigiani malmenavano certi fratelli Corte, iscritti ad associazioni cattoliche, che plaudivano al passaggio dei giuliani.

« La polizia è prontamente intervenuta per ristabilire l'ordine ».

Il Ministro
SCELBA.

PECORARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per chiedere se non ritenga opportuno, analogamente al passo jugoslavo, che protestava all'O.N.U. per un semplice allontanamento, diplomaticamente corretto, d'un suo rappresentante da Trieste, protestare per gli innumerevoli soprusi d'ogni genere commessi dagli jugoslavi contro le persone ed i beni di cittadini italiani nel tratto di territorio libero di Trieste tuttora sottoposto all'Amministrazione militare fiduciaria jugoslava ».

RISPOSTA. — « Il problema della grave situazione venutasi a creare nella zona del Territorio Libero di Trieste sotto amministrazione militare jugoslava è costantemente presente al Governo. Esso ha aspetti assai delicati nei riflessi della politica estera generale.

« Attualmente si sta esaminando la possibilità di un intervento del genere da lei suggerito. Risulta inoltre che il Comitato di liberazione nazionale dell'Istria, con sede in Trieste, ha rivolto un appello all'O.N.U. Tale appello per la parte relativa ai danni materiali fino ad ora denunciati è stato fatto il 23 novembre scorso ».

Il Ministro
SFORZA.

PELLEGRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritiene giustificato un provvedimento che, riparando gli effetti ingiusti ed antiggiuridici della legge del 1923 e le parzialità da cui sono viziati i provvedimenti successivi, riapra il termine per l'iscrizione all'albo degli architetti di quei professori di disegno architettonico, i quali si siano trovati alla data di entrata in vigore della legge del 1923, a possedere il diploma o ad essere vicini al suo conseguimento e che abbiano successivamente svolto un'attività professionale tale da garantire la loro idoneità all'esercizio della professione d'architetto ».

RISPOSTA. — « Con il regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1594, allo scopo di rendere possibile agli interessati una presentazione di documenti dimostrativi che entrò il primo termine la brevità di questo e la incertezza nell'interpretazione della legge 24 giugno 1925, n. 1395, avevano resa manchevole, venne consentito, su istanza degli interessati medesimi, il riesame delle loro domande sulla base dei titoli e documenti già presentati e di quegli altri che avessero ritenuto di esibire per meglio dimostrare il loro devole esercizio professionale. Vi fu, quindi, soltanto riapertura di termini ai fini del riesame delle domande già presentate.

« Naturalmente, di queste disposizioni non poté beneficiare qualche categoria di persone e, più precisamente, coloro che avevano conseguito la licenza di professore di disegno architettonico nel 1927, giacché l'articolo 10 della predetta legge 1925 stabiliva come termine di riferimento il 31 dicembre 1926.

« E, però, da tener presente che il criterio ispiratore di tali disposizioni fu, certamente, quello di sanare la posizione dei vecchi professionisti e non già di coloro che al tempo dell'emanazione delle norme relative all'inquadramento giuridico del titolo di ingegnere e di architetto erano in corso di studi per conseguire la licenza di professore di disegno architettonico.

« Essi, in sostanza, sapevano, quand'erano ancor in corso di studi, che il loro titolo (il quale, peraltro, presupponeva una preparazione esclusivamente d'arte, senza che le basi della cultura generale e le condizioni tecniche necessarie per la costruzione giungessero loro altro che attraverso un tirocinio autodidattico), non poteva consentire l'esercizio della professione di architetto.

« Da quanto premesso si evince che l'accoglimento della richiesta prospettata ora dal-

l'onorevole interrogante, che cioè venga consentita l'iscrizione nell'albo degli architetti anche a coloro che conseguirono il diploma di professore di disegno architettonico nel 1927, importerebbe una sostanziale modifica dei criteri basilari cui s'ispirò la cennata legge del 1923.

« Ma una siffatta iniziativa, allo stato della legislazione, non potrebbe essere assunta che dal Ministero di grazia e giustizia, cui, come è noto, è affidata la tutela del titolo e dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto ».

Il Ministro
GONELLA.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare in relazione alle richieste formulate dal Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale per i comuni italiani per la modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, affinché i comuni interessati possano stabilire proventi tributari atti a dare un notevole apporto alla finanza locale e giusta perequazione al carico fiscale con sollievo di quelle categorie produttrici che risultano già colpite in misura eccessiva e che continuano ad essere oggetto di tassazioni ».

RISPOSTA. — « Con la disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, si è voluto allargare la sfera di applicazione dei tributi comunali alle varie possibilità della produzione e dei consumi locali, in relazione alle diverse condizioni dell'economia nazionale; lasciando agli amministratori la facoltà di istituire imposizioni appunto in rapporto alle esigenze dei bilanci comunali ed alla capacità contributiva dei propri amministrati.

« Con la stessa disposizione si sono contemporaneamente determinate particolari esenzioni, allo scopo di evitare che con nuove gravanze fossero colpiti prodotti già sottoposti ad imposizioni per conto dello Stato. Si sono altresì esentati dalla sola applicazione del « diritto » i prodotti minerari, manifatturieri ed industriali, principalmente ad evitare turbamenti alla particolare attività, proprio nell'attuale momento di faticosa ripresa della ricostruzione nazionale.

« Sembra perciò che la formulazione del suddetto articolo di legge, almeno per ora, sia la più rispondente tanto alle necessità finan-

ziarie dei comuni, quanto ai principi della perequazione del carico fiscale ».

Il Ministro
PELLA.

PERSICO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se ritenga o meno opportuno emanare un provvedimento legislativo « per l'assicurazione obbligatoria contro i danni prodotti dalla grandine nella coltivazione del tabacco per conto dello Stato ».

« In proposito l'interrogante ebbe a presentare, « di sua iniziativa », una proposta di legge, che fu svolta e presa in considerazione nella seduta del 3 giugno 1922 (Atti parlamentari - Camera dei deputati - Legislatura XXVI - Sessione 1921-22 - Documento n. 1599) e che non poté aver seguito per i successivi eventi politici ».

RISPOSTA. — « Fin dal 1941 l'Amministrazione dei Monopoli ravvisò l'opportunità dell'assicurazione obbligatoria di Stato contro i danni prodotti dalla grandine alle coltivazioni di tabacco.

« Per ragioni contingenti, dovute agli eventi bellici, però, lo studio delle norme per l'assicurazione in parola rimase sospeso, ma è nell'intendimento dell'Amministrazione stessa di riprendere quanto prima in esame l'argomento, per concretare il relativo provvedimento legislativo ».

Il Sottosegretario di Stato
per le finanze
MALVESTITI.

PIEMONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga far procedere con urgenza al riattamento dell'argine in sinistra del torrente Fella, in comune di Chiusaforte (provincia di Udine) fortemente danneggiato dai bombardamenti, onde impedire ulteriori danni e offrire lavoro ai numerosi disoccupati della località ».

RISPOSTA. — « I lavori di riatto dell'argine sinistro del fiume Fella in comune di Chiusaforte, finanziati per l'importo di lire 8.000.000, sono stati aggiudicati in data 13 dicembre scorso. Si è quindi proceduto alla loro consegna alla ditta appaltatrice ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CANEVARI.

PRIOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali disposizioni intende adottare per regolamentare la revisione dei

prezzi per i contratti di appalto di opere pubbliche, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 192, contratti nei quali taluni uffici del Genio civile non inserirono la clausola della rivedibilità, ritenendola, con errata interpretazione, non necessaria.

« La mancata adozione di opportune disposizioni in merito danneggerebbe, particolarmente in Calabria, moltissime aziende costruttrici, le quali sottoscrissero il contratto ed eseguirono i lavori, ritenendosi garantite da eventuali variazioni in aumento. Avrebbe anche, purtroppo, dolorose ripercussioni per gli operai edili, su molti dei quali incomberrebbe il pericolo di non avere corrisposte talune retribuzioni, dichiarando gli imprenditori di non avere la possibilità di farlo, essendo a loro volta, da tempo, creditori dello Stato e per somme rilevanti ».

RISPOSTA. — « La questione cui l'onorevole interrogante si riferisce è stata oggetto di attento esame da parte di questa e delle altre Amministrazioni interessate, all'uopo si fa presente che in un primo schema del decreto legislativo recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali, di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, era stato proposto di estendere la facoltà della revisione a tutti i lavori appaltati anteriormente alla data in cui il decreto stesso sarebbe entrato in vigore anche se nei contratti relativi non fosse stata inserita la clausola delle rivedibilità, a' termini del regio decreto-legge 24 giugno 1938, n. 1296 e successive modificazioni ed integrazioni.

« Senonché, in seguito ad osservazioni del Ministero della difesa (Esercito), questo Ministero modificò la disposizione suindicata, limitandone l'applicabilità ai lavori appaltati dopo il 15 aprile 1946, alla quale data — in dipendenza della cessazione della guerra — era venuto meno l'effetto della legge 9 luglio 1940, n. 1137 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 192, sicché la clausola della rivedibilità, a decorrere dal 15 aprile 1946, poteva essere inserita solo nei contratti d'appalto di opere per la cui esecuzione fosse previsto un termine superiore all'anno.

« In sostanza, si sarebbe esteso in tal modo a tutte le altre Amministrazioni statali e pubbliche il trattamento in vigore per le opere cui provvede il Ministero dei lavori pubblici, alle quali si applica il decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463, estensione che era stata chiesta dagli imprenditori e racco-

mandata anche dalla competente Commissione per l'esame dei disegni di legge dell'Assemblea Costituente in occasione dell'esame dello schema del precitato decreto legislativo 23 novembre 1946, n. 463.

« Questo Ministero tuttavia, considerato che la mancanza della clausola revisionale nei contratti di appalto stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 1945, poteva essere, in qualche caso, dovuta ad errata interpretazione delle disposizioni del decreto medesimo piuttosto che a volontà di escludere deliberatamente la facoltà revisionale, nel sottoporre a nuovo esame del Consiglio dei Ministri lo schema in questione, in seguito a talune osservazioni della Commissione dell'Assemblea Costituente, faceva presente anche l'opportunità di ammettere, con opportune cautele nell'interesse dell'Amministrazione, la facoltà di rivedere i prezzi dei contratti d'appalto stipulati dopo il 15 maggio 1945 (data di entrata in vigore del ripetuto decreto legislativo 5 aprile 1945) anche se i medesimi non contengono la clausola revisionale.

« Ed il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente lo schema con la modifica come sopra proposta ».

Il Ministro
TUPINI.

REALE VITO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali ragioni abbiano sinora impedito il funzionamento dell'Ente per l'irrigazione delle Puglie e Basilicata; perché non si sia provveduto alla nomina del Presidente, che è stata riservata al Ministro; se e quando si prevede la formazione del Consiglio di amministrazione ed il funzionamento dell'Ente ».

RISPOSTA. — « Con decreto di questo Ministero, in data 19 novembre, è stato preposto all'Ente un Commissario straordinario, nella persona dell'ingegner Carlo Celentani Ungaro, ed un Vicecommissario, nella persona del professor Aurelio Carrante, con lo specifico compito, tra gli altri, di svolgere tutte quelle attività preliminari che mettano in grado l'amministrazione ordinaria, appena costituita, di organizzare gli uffici e di avviare il funzionamento effettivo dell'Ente medesimo ».

Il Ministro
SEGNI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali provvedimenti intenda promuovere, perché si addivenga ad una ri-

composizione delle attuali Deputazioni provinciali che furono formate in base ad un criterio di rappresentanza proporzionale dei sei Partiti partecipanti ai Comitati di liberazione e più non rispondono alla mutata fisionomia e consistenza dei Partiti stessi, nonché all'attuale situazione politica nazionale ».

RISPOSTA. — Nessuna norma di legge autorizza lo scioglimento di amministrazioni provinciali fuori dei casi tassativamente previsti; fra cui non è quello da lei segnalato.

« Tuttavia questo Ministero, sempre che se ne è presentata l'occasione, non ha mancato di assecondare le legittime richieste per la ricostituzione, sulla base delle situazioni venutesi a creare nelle province a seguito delle risultanze delle elezioni politiche ed amministrative, delle Deputazioni provinciali, già nominate ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, e con criterio di rappresentanza proporzionale dei sei Partiti partecipanti ai Comitati provinciali di liberazione ».

Il Ministro
SCELBA.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se — in considerazione dell'enorme numero di ricorsi giacenti presso gli Uffici del registro imposta generale entrata, relativi a detta imposta per l'anno 1944, e dell'intralcio notevole che al lavoro degli uffici stessi ne deriva — non creda opportuno ed urgente un provvedimento il quale disponga che anche per il cennato anno 1944, come per il periodo anteriore al medesimo e per il corrente anno 1947, la imposta generale sull'entrata sia determinata in base al reddito già accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile dagli Uffici delle imposte dirette, moltiplicato per il prestabilito coefficiente, venendo così anche incontro alle varie categorie di contribuenti, che per ripetuto anno 1944 sono stati messi alla mercè di esagerati e cervellotici accertamenti da parte della Polizia tributaria ».

RISPOSTA. — « In ordine al contenuto dell'interrogazione si precisa quanto segue:

« Per l'anno 1947, per alcune categorie di contribuenti, tra cui i dettaglianti al minuto di generi vari, i pubblici esercizi, gli artigiani, e via dicendo, la relativa imposta si corrisponde in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari conseguiti nell'anno 1946, giusta le norme di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138, emanato in base alle nuove facoltà conferite

al Ministro per le finanze con l'articolo 12 del decreto legislativo presidenziale 27 dicembre 1946, n. 469.

« Il criterio informatore delle nuove disposizioni esclude ogni e qualsiasi ritorno al sistema induttivo della capitalizzazione del reddito di ricchezza mobile ai fini della determinazione dell'entrata imponibile, che è stato adottato in via del tutto eccezionale per gli anni 1945 e 1946 e che si è voluto eliminare come non rispondente, sotto ogni riflesso (economico, fiscale, ecc.) ai principi basilari del tributo. Lo stesso dicasi per l'anno 1944, nel quale, in virtù del regio decreto legislativo 8 dicembre 1943, n. 21-B, venne adottato per alcune categorie di esercenti dell'Italia centro-meridionale il sistema di corresponsione dell'imposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari.

« La circostanza, quindi, che presso gli Uffici del registro si trovino ancora pendenti dei ricorsi avverso gli accertamenti relativi all'anno 1944, per altro in via di eliminazione, non può indurre l'Amministrazione finanziaria ad adottare per il detto anno un sistema di accertamento che si è voluto proprio eliminare, mentre, d'altra parte, i contribuenti, in sede di ricorso, il cui esame è demandato alla competenza obbiettiva delle Intendenze di finanza in primo grado e del Ministero in grado di appello, possono ritenersi sufficientemente garantiti di vedere rettificati quegli errori in cui fossero eventualmente incorsi gli organi di Polizia tributaria.

« Senza dire poi che, avendo la maggior parte dei contribuenti corrisposto nell'anno 1944 i canoni dovuti in base ai criteri portati dal citato decreto n. 21-B, l'eventuale adozione di provvedimenti agevolativi a favore di coloro che non hanno ancora regolarizzato la propria posizione, darebbe luogo ad evidenti sperequazioni ai danni dei contribuenti più diligenti ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

RESCIGNO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, in considerazione della ristabilita normalità dei trasporti, non ritenga giusto, a favore dei familiari dei dipendenti statali ed assimilati, godenti della tariffa differenziale C, ripristinare integralmente tale concessione, abrogando la disposizione che ancora limita al numero di quattro i viaggi annuali di detti familiari ».

RISPOSTA. — « In conseguenza delle condizioni di esercizio create dalla guerra ed in

applicazione del decreto ministeriale n. 2029 del 30 dicembre 1941, il numero dei viaggi a tariffa ridotta, da effettuarsi per conto particolare dagli impiegati dello Stato e famiglie in base alla concessione C, venne temporaneamente limitato a 4 per anno solare tanto per il titolare della concessione quanto per ciascun familiare.

« Nel 1946, essendosi verificato un miglioramento nelle condizioni di esercizio delle linee ferroviarie, venne disposto il ripristino dell'uso illimitato degli scontrini della concessione speciale C nei riguardi dei viaggi in conto particolare dell'impiegato, titolare della concessione, ma non è stato possibile togliere contemporaneamente le limitazioni riguardanti le persone di famiglia.

« Ancor oggi, nonostante le condizioni di esercizio delle Ferrovie, abbiano conseguito un notevole miglioramento, non si è in grado di aumentare in numero considerevole il quantitativo dei viaggiatori che, per le non sufficienti scorte di carrozze, l'Amministrazione non potrebbe trasportare agevolmente.

« Si deve rilevare che mentre il numero delle carrozze viaggiatori è di circa 2000, e cioè del 66 per cento inferiore a quello dell'anteguerra, il numero dei viaggiatori chilometro, ad esempio nel mese di agosto è stato di 2103 milioni, e cioè del 115 per cento superiore a quello medio mensile dell'anteguerra. Ne segue che i viaggi si effettuano ancora in condizioni di grande disagio aggravato dalla necessità, ancora non eliminata, di usare carri merci arredati per servizio viaggiatori.

« Non appena le condizioni suddette saranno ulteriormente migliorate, verrà esaminata la possibilità di procedere senz'altro all'abrogazione delle sopradette restanti temporanee limitazioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

a) se intende eliminare il contrasto risultante dal criterio adottato nell'ordinanza ministeriale n. 6790 del 31 maggio 1947 circa la valutazione del servizio provvisorio prestato nei corsi di avviamento professionale — considerato invece nella durata e nella qualità, in modo che non si determini una condizione di privilegio di una categoria ai danni dell'altra, trattandosi dello stesso ordine di scuola e non essendovi sostanziale differenza ai fini della classificazione annuale di merito;

b) se nei prossimi bandi di concorso, per conferimento di cattedre in tutti gli ordini di

scuola, sia stata tenuta presente la speciale categoria dei cennati insegnanti non di ruolo incaricati nei corsi di avviamento in base ad annuale selettiva graduatoria e siano state o siano per essere emanate a favore della stessa provvidenze intese a facilitarne l'immissione nel ruolo, tenendo presente che l'insegnamento delle materie di cultura generale nei corsi è stato sempre demandato ad insegnanti elementari di ruolo, in base alle leggi 7 gennaio 1929, n. 8; 22 aprile 1932, n. 490; regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964; 27 gennaio 1933, n. 153 e 29 giugno 1933, n. 1015, o ad insegnanti elementari non di ruolo incaricati anno per anno;

c) se intende disporre in ogni caso, come appare equo, che la cennata attività scolastica prestata nei corsi di avviamento, in via di incarico annuale, sia equiparata senza alcuna disparità a quella provvisoria espletata nell'ordine elementare ».

RISPOSTA. — « a) Non è esatta l'asserzione contenuta nell'interrogazione cui si risponde, che, cioè, le scuole e i corsi di avviamento professionale siano scuole dello stesso ordine delle scuole elementari: queste ultime sono propriamente costituite da cinque classi, distribuite in due corsi (inferiore e superiore); le scuole di avviamento professionale sono scuole medie, alle quali si accede col titolo di studio finale che si consegue nel corso elementare superiore.

« Nella tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle nomine provvisorie e supplenze nelle scuole elementari non poteva non farsi una distinzione tra il servizio prestato in queste ultime e nelle scuole di altro ordine e di altro grado e appunto perciò il primo fu ammesso a valutazione per la durata e la qualità e il secondo per la sola durata: a conferma di questo principio anche il servizio prestato nelle scuole materne, che sono bensì scuole elementari ma di un grado inferiore rispetto alle elementari vere e proprie, fu ammesso a valutazione per la sola durata.

« E appena il caso di rilevare che nelle sole scuole elementari dalla prima alla quinta classe, il maestro che vi insegna può dar prova della piena sua capacità all'insegnamento elementare considerato in senso stretto; l'insegnamento impartito in scuole pre-elementari o post-elementari, per i caratteri peculiari di esse scuole, non dà ovviamente la detta prova di capacità specifica e non può, quindi esser messo alla pari con l'altro servizio.

b) I bandi di concorso, redatti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, prevedono le seguenti facilitazioni per gli insegnanti, incaricati e supplenti, dei corsi di avviamento professionale:

1°) un concorso per soli titoli a 175 cattedre di italiano, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento, riservato a coloro che, in precedente analogo concorso o esame di abilitazione conseguirono una votazione non inferiore a 6 decimi;

2°) il 25 per cento di 174 cattedre di italiano, storia e geografia nelle scuole e nei corsi di avviamento, messi a concorso per titoli di esami, e riservato a coloro che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio da incaricati o supplenti.

« Delle suddette facilitazioni potranno beneficiare, com'è ovvio, anche gli insegnanti elementari che si trovino nelle condizioni prescritte.

« Per quanto concerne i concorsi per posti di insegnante nelle scuole elementari, nessuna condizione speciale è fatta ai maestri che hanno insegnato le materie di cultura generale nelle scuole di avviamento professionale. Quanto è detto nella precedente lettera a) spiega i motivi per cui alla detta categoria di maestri non si sono concessi speciali benefici.

c) Le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta di cui al presente punto, già esposte sotto la precedente lettera a) possono riassumersi nella non perfetta comparabilità dei due servizi: l'insegnamento prestato nelle scuole elementari e quello prestato nei corsi di avviamento, in relazione alla differente funzione ed organizzazione didattica dei due tipi di scuola ».

Il Ministro
GONELLA.

RODINO' MARIO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in dipendenza degli assalti e saccheggi che, ad opera dei partiti di sinistra, si sono svolti nella provincia di Imperia contro le sedi del Partito dell'uomo qualunque di Porto Maurizio, San Remo e Bordighera:

1°) sono stati presi provvedimenti nei riguardi del questore, il quale non ha assunta alcuna iniziativa per prevenire le delittuose azioni ed ha lasciato tranquillamente transitare per ore camions carichi di faziosi armati, senza tempestivamente intervenire per evitare le devastazioni e senza preoccuparsi, dopo, di rintracciare e punire i responsabili facilmente identificabili;

2°) se si ritiene giusto e ammissibile, che lo stesso questore abbia fatto ritardare per tre giorni la pubblicazione del manifesto che invitava i qualunquisti a non reagire alla violenza con la violenza, esortandoli alla calma e ad usare la sola arma della scheda contro gli avversari, mentre veniva immediatamente dato il consenso per l'affissione di un manifesto compilato dai partiti di sinistra, praticamente incitante a nuove violenze e reazioni ed incitante gli aderenti ai partiti di sinistra contro il Governo e gli altri partiti ed, in ispecie, l'Uomo Qualunque ».

RISPOSTA. — « La sera del 13 novembre 1947, ebbe luogo a Oneglia un comizio di protesta per i fatti di Milano e di Sicilia, indetto dai partiti comunista e socialista d'intesa con la Camera del lavoro, e che si svolse regolarmente.

« Erano stati tempestivamente disposti i relativi servizi di sicurezza e d'ordine anche a tutela delle sedi dei partiti. Alla fine della adunata si improvvisò un corteo di circa cinquecento persone, fra cui diverse donne, capitanato da esponenti dell'A.N.P.I. e dei suddetti partiti, dirigendosi a Porto Maurizio, al canto di inni diversi, per portarsi, secondo gli intendimenti manifestati, alla sede dell'A.N.P.I.

« I dimostranti vennero scortati da due funzionari di pubblica sicurezza, da agenti e carabinieri per evitare e reprimere eventuali intemperanze.

« Passando il corteo per via Carducci raggiunse la sede dell'Uomo Qualunque, sita in un locale a pianterreno, già presidiato da guardie di pubblica sicurezza rinforzate rapidamente da altri agenti con funzionario prima che il corteo arrivasse in via Carducci.

« In un attimo nuclei di dimostranti si staccarono, subito seguiti dagli altri, precipitandosi contro la sede suddetta, e, travolti i servizi di polizia, la invasero, asportandone i mobili, cui appiccarono fuoco sulla strada. Di fronte alla preponderanza degli scongiati ed alla repentina azione, la forza pubblica non riuscì ad opporre valida difesa.

« Immediatamente furono inviati sul posto dalla Questura e dal Comando compagnia dell'Arma, rinforzi di agenti e di carabinieri, ed i dimostranti, che già si erano allontanati, si sciolsero senza alcun altro incidente.

« Nell'occasione non si mancò di provvedere anche alla vigilanza della casa del segretario dell'Uomo Qualunque ragioniere Ra-

mone, che era minacciata, sita nelle vicinanze della sede qualunque.

A Sanremo, poi, ove non era stata indetta alcuna manifestazione, e la situazione in genere era calma, verso le ore 20 ignoti, giunti improvvisamente su autocarro, penetrarono nella locale sede dell'Uomo Qualunque, ove il commissario dirigente quell'ufficio di pubblica sicurezza aveva disposto un normale servizio di vigilanza (come alle sedi degli altri partiti), e prelevatone l'arredamento lo diedero alle fiamme, che furono poi spente anche per l'intervento di carabinieri e di agenti, subito affluiti di rinforzo.

« Poco dopo, verso le ore 20,30, analogo fatto si verificò a Bordighera. Quivi il comandante la stazione, su segnalazione del comando compagnia di San Remo, si teneva, con i pochi carabinieri disponibili, pronto nella piazza principale, ove verso le 20,30 fermava un autocarro diretto verso Ventimiglia con circa 50 uomini, dai quali riceveva assicurazione che non avevano alcun intendimento aggressivo e che sarebbero tornati subito indietro, cosa che mostrarono di fare.

« Il maresciallo riteneva opportuno di avvisare il suo Comando di compagnia di Sanremo del ritorno dell'autocarro. Questo, però, invece di proseguire per Sanremo, ritornava improvvisamente per la strada in direzione opposta. Appena uscito dalla cabina telefonica; il maresciallo veniva informato che ai margini della città, verso Vallecrossa, si stava sviluppando un incendio. Accorso con i carabinieri in bicicletta, trovò che la sede dell'Uomo Qualunque, sita a pianterreno era stata aperta ed i pochi mobili in essa contenuti erano stati messi sulla strada ed incendiati. Provvide con i tre carabinieri a spegnere l'incendio.

« Il commissario di pubblica sicurezza ed il Comando tenenza carabinieri di Ventimiglia, in seguito a preventiva segnalazione avuta da San Remo, si erano tenuti vigilanti, intensificando i servizi a quella sede qualunque, dove nulla si verificò.

« Nessun atto di violenza contro le persone, essenzialmente per le misure adottate anche durante la notte successiva, ebbe ovunque a verificarsi.

« Da quanto sopra, si rileva che gli organi di polizia, che pure nel detto giorno, dalla mattina fino alla sera, avevano dovuto impiegare in Imperia gran parte della forza in dipendenza di una agitazione di frantoiani ed olivicoltori, con manifestazioni innanzi alla prefettura, presero le misure necessarie e possibili per l'ordine pubblico in occasione del

comizio e del corteo, impiegando la totalità delle scarse forze a disposizione.

« Le indagini per la identificazione dei responsabili, subito iniziate, proseguono attivamente da parte della Questura e dell'Arma dei carabinieri.

« Per quanto riguarda il manifesto, l'autorizzazione alla affissione venne presentata alla Questura il giorno 14 novembre 1947, verso le ore 17.

« Il manifesto fu comunicato al prefetto la sera per opportuna conoscenza, e l'autorizzazione venne concessa nella mattinata successiva, dopo che era stata consigliata ed accettata la modificazione di due espressioni che avrebbero potuto dare motivo, in quel momento, a reazioni violente.

« La prefettura di Imperia ha escluso che in quei giorni sia stato presentato alla questura dai partiti di sinistra alcun manifesto di carattere politico, né è risultato che manifesti del genere siano stati affissi clandestinamente ».

Il Ministro

SCELBA.

ROSSI PAOLO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuna l'estensione dei benefici della legge 14 maggio 1946, n. 384, anche agli ufficiali inferiori, ad evitare che un ufficiale inferiore che non possa, per gravi ragioni accettare un trasferimento, si trovi costretto alle dimissioni senza alcun trattamento economico, a differenza degli impiegati avventizi e degli ufficiali epurati per avere prestatto servizio nell'esercito repubblicano ».

RISPOSTA. — « 1°) Il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è un provvedimento di carattere organico imposto dalla necessità di ridurre i quadri superiori e generali delle Forze armate, fortemente esuberanti rispetto ai nuovi organici.

2°) Come già attuato dalla Marina militare, anche le altre Forze armate hanno allo studio un provvedimento relativo allo sfollamento dei quadri inferiori di quadri inferiori di quei gradi e ruoli nei quali esistano effettive esuberanze.

3°) All'infuori dei casi previsti dai provvedimenti di cui al n. 2°), non sarà possibile applicare alcun particolare trattamento agli ufficiali che si trovino nelle condizioni indicate dall'onorevole interrogante.

4°) Il Ministro della difesa assicura, comunque, l'onorevole interrogante che, in oc-

casione di trasferimenti, si tengono sempre nel dovuto conto le particolari situazioni economico-familiari degli interessati ».

Il Ministro
FACCHINETTI.

RUBILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se creda di emettere senza ulteriore ritardo le norme relative alla liquidazione dei danni per le case occupate dalle truppe degli Alleati, considerando che molte famiglie hanno subito la perdita quasi completa di mobili, suppellettili, indumenti anche di non lieve valore, e ridotte quasi in uno stato d'indigenza aspettano con ansia un giusto, legittimo risarcimento, mentre le autorità locali competenti dicono di non poter procedere in alcun modo all'esame delle relative pratiche, essendo ancora in attesa delle suddette norme.

RISPOSTA. — « La liquidazione dei danni dipendenti da requisizioni Alleate è attualmente sospesa perché i criteri di valutazione dei medesimi, nonché le norme relative alle modalità di pagamento, sono in via di elaborazione presso gli appositi organi tecnici.

« L'indugio lamentato nella determinazione di tali norme d'indole generale è dovuto al carattere della materia stessa che, riguardando un'ingente massa di pagamenti, il cui onere finanziario per lo Stato si aggira intorno ai 500 miliardi da calcoli approssimativi, implica una eccezionale accuratezza di studio, nonché cautela nella applicazione dei criteri da adottarsi per la valutazione dei danni stessi, da cui possono derivare notevoli oscillazioni nell'onere di spesa di cui si considera la gravità ».

Il Sottosegretario di Stato
PETRILLI.

RUBILLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se creda opportuno ridurre per gli agenti di custodia da anni 30 a 28 l'età minima per il matrimonio allo scopo di consentire che i giovani utilizzino gli anni migliori e più adatti per costituire una famiglia, evitando in pari tempo pericoli di danni alla salute, tanto più che ora per la qualità di reduci sono anche gli ammogliati ammessi in servizio ».

RISPOSTA. — « È allo studio un disegno di legge per il quale il Ministero di grazia e giustizia può concedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio agli agenti di custodia

che abbiano compiuto l'età di 28 anni, modificandosi così il disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il quale stabilisce in 30 anni l'età minima per ottenere la detta autorizzazione.

« Nell'elaborare il disegno di legge su citato, sarà esaminata la possibilità di derogare, per i combattenti, reduci e partigiani già reclutati, o che saranno arruolati a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1945, n. 381, al requisito della età, in modo che i medesimi possano essere autorizzati a contrarre matrimonio anche prima del 28° anno di età.

« Nei confronti di tutti, però, rimarrà fermo il principio che la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla condizione che l'agente abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, ivi compreso il servizio militare ».

Il Ministro
GRASSI.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro dell'interio.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno aumentare le « congrue » dei parroci e dei canonici delle cattedrali.

« Premesso che lo Stato, in virtù dei Patti lateranensi, s'impegnava a corrispondere loro un contributo integrativo di lire 3500 annue e che, con l'articolo 30, secondo capoverso del Concordato, s'impegnava a supplire alle deficienze dei redditi dei beneficiari ecclesiastici con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi « attualmente » in vigore (anno 1929), sembra all'interrogante che sia giusto affrontare e risolvere la questione ».

RISPOSTA. — « È già stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è stato trasmesso all'Assemblea Costituente per l'ulteriore corso uno schema di provvedimento legislativo in base al quale viene disposto che i limiti di congrua e gli assegni per spese di culto spettanti così ai parroci ed ai canonici delle cattedrali come a tutti gli investiti dei benefici previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché gli speciali assegni ai sacerdoti del clero ex austriaco, siano ulteriormente aumentati del 40 per cento rispetto alla misura stabilita col decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 272.

« In tal modo, i limiti base delle congrue divengono maggiorati di oltre dodici volte ri-

spetto a quelli fissati dal testo unico 29 gennaio 1931, con una percentuale di aumento di circa il millecento per cento, e cioè di poco inferiore alla maggiorazione subita dagli stipendi degli impiegati statali, compresi i miglioramenti di cui al decreto legislativo presidenziale 5 agosto 1947, n. 778, ed escluse soltanto le indennità accessorie anche se di carattere continuativo.

« Quanto alla situazione prospettata in riferimento al valore reale della misura delle congrue e all'articolo 30, secondo comma del Concordato con la Santa Sede, a parte ogni altra considerazione sulla interpretazione di tale articolo, che, fra l'altro, prevede al riguardo, nuovi accordi, si deve osservare che gli assegni di congrua sono supplementari « alle deficienze dei redditi dei benefici ecclesiastici » e devono quindi commisurarsi non solo in rapporto al valore reale della moneta ad un dato periodo, ma anche al valore reale dei redditi beneficiari all'epoca della loro effettiva valutazione.

« Ora è da considerarsi che gli accertamenti delle attività e passività patrimoniali ammesse dalla legge, ai fini della determinazione della rendita netta beneficiaria, vennero effettuati per la maggior parte dei benefici, in epoca assai remota, e, comunque, non posteriore al 1° luglio 1920, per cui, per tutti i parroci, specie per i titolari di benefici aventi fondi rustici e fabbricati, il reddito effettivo è di molto superiore a quello risultante dall'accertamento, pur tenendo conto del concomitante aumento delle spese per imposte ed altri oneri.

— « Basta tener presente, a tale riguardo, che, in base all'articolo 10 del testo unico sulle congrue, i proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, ai fini dell'accertamento del reddito, dalla misura minima di lire 30 annue per le parrocchie fino a 500 abitanti, alla misura massima di lire 900 annue per quelle di 16 mila abitanti ed oltre, mentre è notorio che tali proventi sono di fatto superiori ».

Il Ministro
SCELBA.

SAPIENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere quali motivi abbiano indotto i Ministri competenti all'esonero della ricchezza mobile C-2 e complementare sui redditi di lavoro, soltanto per gli impiegati statali, escludendo del beneficio la restante parte dei lavoratori che costituisce la maggioranza ».

RISPOSTA. — « È anzitutto da precisare che ai dipendenti statali non è stato concesso l'esonero delle ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale sulle competenze loro spettanti, bensì soltanto il rimborso delle ritenute stesse e ciò nella considerazione che il trattamento economico dei dipendenti statali — a differenza di quello dei lavoratori privati — non appariva adeguato all'entità e all'importanza delle funzioni ad essi attribuite.

« La differenza tra esenzione e rimborso è sostanziale ed il Governo non ha affatto inteso esentare i dipendenti statali del pagamento delle ritenute sui loro redditi che continuano pertanto a tassarsi come tutti gli altri redditi di categoria C-2, e ciò per il principio che tutti i cittadini devono essere soggetti a tassazione su propri redditi. Ed invero l'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sancendo a favore dei dipendenti statali il rimborso delle « ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e addizionale » sulle competenze di qualsiasi natura loro corrisposta in relazione alla posizione di dipendente statale, ha confermato implicitamente che le competenze stesse continuano ad essere soggette alle ritenute erariali.

« Soltanto che il Governo, in considerazione che il trattamento dei dipendenti statali non è ancora adeguato alle necessità di vita degli stessi, ha ritenuto opportuno concedere con l'articolo 18 su citato, e fino a quando perduri tale inadeguatezza, ai dipendenti stessi il beneficio del rimborso di quanto essi dovrebbero pagare per ritenute erariali sulle loro competenze. Trattasi, in sostanza, di una particolare forma di miglioramento economico che lo Stato ha ritenuto dover dare ai suoi dipendenti per venire incontro alle loro richieste basate soprattutto sulla inadeguatezza del loro trattamento economico e sulla inferiorità dello stesso rispetto a quello previsto per i dipendenti del settore privato.

« Questi ultimi hanno, invero, come è ormai noto, un trattamento economico superiore a quello degli statali ed è pertanto giustificato il beneficio concesso ai secondi sotto forma di rimborso delle ritenute erariali, beneficio che non poteva ovviamente estendersi ai primi, altrimenti sarebbe stato completamente frustrato lo scopo del provvedimento citato: ridurre le distanze tra il trattamento economico dei dipendenti statali e quello dei dipendenti delle aziende private.

« Infine è da tener presente che un notevolissimo beneficio è stato concesso anche a

questi ultimi con l'elevazione, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892, da lire 12.000 a lire 240.000 annue della parte di reddito di lavoro esente da ritenute erariali, con che gli stessi hanno conseguito un beneficio di circa lire 1900 mensili (10 per cento circa di ritenute non più dovute su lire 228.000) a decorrere dal 1° luglio 1947 ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

PETRILLI.

SCHIAVETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto e opportuno di prorogare il termine della presentazione delle domande per il concorso per titoli a posti di preside e direttore di Istituti medi, termine che dovrebbe scadere il 10 ottobre prossimo.

« Sembra giusto che tale termine sia prorogato sino all'espletamento del concorso per soli titoli a cattedre di Istituti medi, perché per ovvii criteri di equità, possano partecipare anche coloro che, pur appartenendo al ruolo inferiore, sono stati presidi reggenti di Istituti medi di secondo grado e che, per idoneità precedentemente conseguita, hanno partecipato all'accennato concorso testè bandito per soli titoli a cattedre di Istituti medi di secondo grado.

« Questo per i seguenti motivi:

1°) perché il concorso per capo d'istituto non potrà essere espletato subito e, conseguentemente, i vincitori non potranno essere sistemati all'inizio del prossimo anno scolastico;

2°) perché si verrebbe a danneggiare coloro che essendo stati presidi reggenti, e non incaricati, in momenti difficili della vita nazionale, ed avendo sopportato non lievi sacrifici di ordine morale e materiale, si vedrebbero preclusa la possibilità attuale di partecipare al concorso per soli titoli a posti di capi d'istituto e la possibilità di essere in seguito sistemati, dato il numero rilevante di posti direttivi messi a concorso ».

RISPOSTA. — « Come è noto, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso del quale trattasi è stato prorogato fino al 30 novembre prossimo venturo. Ma, l'ulteriore proroga, chiesta dall'onorevole interrogante, a dopo l'espletamento dei concorsi, per soli titoli, a cattedre di istituti medi, porterebbe in sostanza al rinvio di non meno di un anno, dell'espletamento del con-

corso del quale trattasi, tempo minimo indispensabile per lo svolgimento dei concorsi a cattedre, in atto appena banditi.

« Dato ciò e tenuto conto che le ultime nomine a capo d'istituto (avvenute con il sistema della scelta ministeriale, ora abrogato) risalgono al 1942, lasciare ancora per tanto tempo gli Istituti sprovvisti di presidi titolari, per il solo fine di poter prendere in considerazione determinati casi particolari, non sarebbe conforme alle preminenti esigenze della Scuola ».

Il Ministro

GONELLA.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per continuare ad assicurare a beneficio dei bilanci dei comuni rurali l'introito dei diritti speciali, previsti dall'applicazione del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, specialmente per quanto riguarda i vini.

« Il decreto in parola ha vigore attualmente fino al 31 dicembre 1947 e alcuni settori del commercio e dell'industria vinicola ne hanno chiesto la definitiva cessazione pur riconoscendo esplicitamente che esso ha contribuito efficacemente al risanamento dei bilanci dei comuni rurali.

« L'interrogante fa rilevare che il diritto speciale di tassazione a favore dei comuni di produzione sul vino venduto ha incontrato ed incontra il favore dei produttori viticoli che in esso vedono un mezzo efficace per assicurare ai comuni rurali gli introiti necessari senza ricorrere ad eccessi fiscali d'altro genere che andrebbero a colpire le popolazioni di detti comuni, aggravando notevolmente la già pesantissima situazione tributaria a danno specialmente dell'agricoltura.

« Chiede, pertanto, che il decreto 29 marzo 1947 sia prorogato limitandone la validità esclusivamente al vino venduto, cioè al cosiddetto « scantinato » e correggendolo, quindi, di tutti quegli aspetti inutilmente fiscali — controlli presso le cantine, ecc. — che finora ne hanno attenuato l'efficacia.

« L'interrogante chiede, inoltre, che contemporaneamente sia abbassata l'imposta di consumo sul vino introdotto nei grandi centri urbani; balzello questo veramente eccessivo, e ciò perché sia favorita la massa dei consumatori e sia stroncata o quanto meno attenuata la speculazione che molti intermediari compiono alterando la qualità del vino ed il suo naturale potere di gradazione alcoolica.

« L'interrogante fa rilevare che l'agitazione di alcuni gruppi di commercianti ed industriali vinicoli contro la proroga del decreto 29 marzo 1947, n. 177, risponde a non chiari interessi particolaristici di alcune categorie intermedie, mentre la richiesta della proroga del detto decreto, opportunamente emendato, come sopra indicato, e la richiesta di congruo addossamento dell'imposta di consumo sul vino introdotto nei grandi centri urbani rispondono agli interessi generali dell'agricoltura, dei comuni rurali e della gran massa dei consumatori cittadini ».

RISPOSTA. — « La disposizione dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, secondo la quale i comuni, in casi particolari, possono essere autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del 5 per cento del valore, su generi di larga produzione locale e del 12 per cento sul vino, mosto ed uva, pur precisando che detta autorizzazione sarà valevole per un anno, ha carattere permanente, per cui non occorre promuovere alcun provvedimento inteso a prorogare l'efficacia della disposizione stessa.

« Sta in fatto che, a norma di detta disposizione, tutte le autorizzazioni finora concesse sono state dichiarate valide fino al 31 dicembre 1947, ma ciò non toglie che i singoli comuni — perdurando le proprie necessità di bilancio — possano chiedere, con l'approvazione della G.P.A., di essere autorizzati a continuare ad applicare il diritto in parola anche nel 1948.

« Ed in tali sensi sono già state interessate le Prefetture pel sollecito invio a questo Ministero delle relative deliberazioni, ai fini degli ulteriori incumbenti da adottarsi a sensi di legge in rapporto alle particolari situazioni locali.

« È poi da aggiungere che, per quanto specialmente riguarda l'applicazione del diritto sul vino, le autorizzazioni sono state finora concesse nel senso che il diritto stesso è applicabile esclusivamente sui quantitativi di prodotto destinati in altri comuni ed è esigibile all'atto in cui — secondo le norme che disciplinano la materia delle imposte di consumo — viene fatta la richiesta per il rilascio della bolletta di accompagnamento.

« Il che esclude — ai fini della riscossione del diritto — qualsiasi controllo presso le cantine.

« Per quanto, infine, concerne la proposta di abbassare l'imposta di consumo sul vino introdotto nei grandi centri urbani, si osserva che l'aliquota attuale, necessariamente fis-

sata in misura unica per tutte indistintamente le destinazioni che possono essere date al prodotto, risulta determinata in un importo più che tollerabile rispetto al valore medio del vino, ove si consideri che la vigente tassazione è ben lontana dal raggiungere il rapporto esistente in passato tra l'imposta e detto valore.

« È quindi da escludere che — almeno per momento — possa farsi luogo ad una riduzione dell'imposta di consumo sul vino, avuto riguardo che il relativo provento costituisce, proprio nei più grandi centri urbani, la parte più cospicua delle entrate comunali, e che le ben note esigenze finanziarie dei comuni reclamano le più vigili cure per contenere il deficit dei bilanci ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno, per venire incontro ai produttori e vinificatori di vino moscato, la cui produzione dell'annata passata è ancora tutta invenduta, di abolire a detto vino la qualifica di vino di lusso.

« L'interrogante fa presente come in certe città il dazio sul vino moscato raggiunge le 55 lire al litro, rendendo così impossibile, per l'alto prezzo, la vendita di un vino che dovrebbe essere di largo consumo popolare ».

RISPOSTA. — « Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte nella legislazione delle imposte di consumo va ricordata quella concernente la estensione del sistema della tassazione *ad valorem* al maggior numero possibile di voci, quale quello più idoneo ad assicurare una migliore perequazione tributaria in momenti di estrema instabilità di prezzi. Senonché, mentre col decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, tale sistema si è potuto agevolmente applicare per la tassazione delle carni e di altri commestibili, difficoltà di vario ordine hanno dimostrata la inidoneità del sistema stesso per la tassazione del vino, attese le molteplici differenziazioni di prezzo a seconda del contenuto alcolico, delle qualità varie e dei pregi caratteristici dei prodotti. Di qui la necessità di conservare per il vino la tassazione in base ad aliquota fissa e di uniformarsi nel contempo all'accennato principio di commisurare il tributo al valore nella forma più convenientemente attuabile, mediante cioè la discriminazione dell'imposta per i vini comuni in genere, per quelli fini e per quelli in bottiglia, istituendo

distinte voci con apposite e specifiche dichiarazioni intese ad evitare incertezze e controversie in sede di liquidazione del tributo.

« La vigente tariffa, per i vini diversi da quelli comuni di più largo e generale consumo, regola, pertanto, la tassazione o con riguardo alla specifica qualità dei prodotti espressamente elencati nella voce « vini fini » oppure con riguardo al particolare confezionamento dei recipienti per quelli compresi nella voce « vini in bottiglia ». La declaratoria relativa ai « vini fini », secondo la formula a suo tempo predisposta dal competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisa che si comprendono fra detti vini anche i « moscati », « aleatici » e « malvasie », senz'altra specificazione, purché di contenuto alcolico non superiore a ventuno gradi.

« La esclusione del vino moscato dalla voce dei « vini fini » soggetti all'imposta di consumo di lire 30 il litro, col conseguente assoggettamento di esso alla minore imposta prevista per il vino comune, oltre a sovvertire l'accennato principio della commisurazione del tributo al valore dei generi, verrebbe a creare anche, per il vino moscato, un trattamento di ingiustificato favore rispetto agli altri citati vini aleatici e malvasie di pregio e valore commerciale presso che identici.

« Per tali motivi, e tenuto conto altresì dell'attuale situazione delle finanze comunali, non si ritiene di poter assecondare la proposta intesa a far classificare il vino moscato fra i vini comuni ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*
MALVESTITI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda urgentemente prendere per fare rientrare il fiume Orco (Torino) nel suo antico letto onde provvedere al ricupero di una grande quantità di terreno soggetto alla distruzione ed evitare la minaccia d'invasione di altri terreni fertilissimi, di casolari e la interruzione della strada provinciale e ferroviaria tra Ozegna e Rivarolo ».

RISPOSTA. — « Per intercludere il diversivo sinistro del torrente Orco che minaccia la frazione Cave di Rivarolo Canavese e Ozegna nonché parte del territorio dei due comuni, il 4 luglio ultimo scorso è stato compilato dall'Ufficio del Genio civile di Torino un progetto di lavori di arginatura dell'importo di lire 7.350.000.

« Alla data del 25 settembre ultimo scorso era stata eseguita buona parte del tratto d'argine che intercludeva l'imbocco del ramo pericoloso del torrente, quando una eccezionale alluvione ha causato non solo l'asportazione delle opere già eseguite, ma ha stabilizzato il corso vivo del torrente nel ramo che si voleva intercludere e variato notevolmente la configurazione dell'alveo nella località.

« Il permanente stato di morbida delle acque ha impedito per alcune settimane la ripresa del lavoro. D'altra parte si è riconosciuto l'impossibilità di attuare le opere di arginatura così come erano state progettate.

« In ogni modo l'Ufficio del Genio civile di Torino ha ripreso i lavori onde creare una sicura e solida intestatura, premessa indispensabile per attuare la vera e propria interclusione, ed ha in corso di studio un progetto di variante che sarà pronto per la fine del corrente mese ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CANEVARI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non crede di disporre a favore dei viticoltori liguri di ogni ceto, e, quindi, anche per coloro che non sono coltivatori diretti manuali, l'esenzione dall'imposta di consumo sul vino illimitatamente per il vino da essi consumato, in considerazione delle enormi fatiche e dei gravi sacrifici finanziari, assorbenti di ogni reddito, che la coltivazione della vite richiede in Liguria ».

RISPOSTA. — « Tra i provvedimenti di maggior rilievo adottati per venire incontro alla grave situazione finanziaria dei comuni va posta la disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, che — modificando l'articolo 30, n. 2, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 — ha limitato la esenzione dall'imposta di consumo sul vino esclusivamente a favore dei produttori manuali coltivatori dei fondi ed in ragione di un litro al giorno per ogni componente la famiglia.

« Tale limitazione è stata resa necessaria per ridurre quanto più possibile l'ingente perdita derivante ai comuni dalla concessione dell'esenzione nei confronti di tutti i produttori in genere, in contrasto con la natura stessa del tributo inteso a colpire la generalità del consumo, e con non giustificato privilegio per una determinata categoria di consumatori.

« L'esenzione è stata, quindi, circoscritta nella più ristretta cerchia dei soli produttori manuali coltivatori di fondi per prevalenti considerazioni di carattere sociale, ed è stata nel contempo determinata con criterio di larghezza nei riguardi delle famiglie agricole comprendendovi tutti i conviventi senza discriminazione e dei rapporti civili, e, meno ancora, di sesso o di età.

« Tutto ciò porta a concludere come non si renda possibile l'adozione di un provvedimento di favore, nei sensi proposti dall'onorevole interrogante, nei riguardi particolari dei viticoltori liguri anche se non manuali coltivatori di fondi e senza alcun limite di quantità, essendo evidente che un provvedimento siffatto, oltre a turbare l'attuale ordinamento del tributo, verrebbe a costituire un precedente agevolmente invocato da viticoltori di altre zone in situazioni non dissimili, se pure sotto altri aspetti, di quelle della Liguria ».

*Il Sottosegretario di Stato
per le finanze*

MALVESTITI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri della difesa, dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — « Per conoscere quale è l'attuale estensione dei campi tuttora minati e quali provvedimenti intendono finalmente adottare per la sollecita restituzione alla produzione agricola delle terre cosparse di ordigni esplosivi, risultando che numerosi operai specializzati nel rastrellamento di mine sono da vari mesi disoccupati. Nei Comandi militari addetti a tale rastrellamento si nota una viva preoccupazione per la fine dei lavori, perché determinerebbe il licenziamento di varie centinaia di impiegati, mentre è urgente che considerevoli estensioni della Pianura Padana ritornino al più presto alla coltivazione ».

RISPOSTA. — « Le segnalazioni pervenute al Ministero della difesa, Ispettorato bonifica immobili da ordigni esplosivi, a seguito di precise istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, furono in un primo tempo numerosissime, trattandosi nel maggior numero dei casi di terreni nei quali era sospetta l'esistenza di ordigni esplosivi. In realtà il censimento dei terreni minati ne ridusse la superficie a soli 21.500 ettari e di questi a mezzo di squadre di rastrellatori direttamente dipendenti dall'Amministrazione militare o di Cooperative regolarmente auto-

rizzate, ne sono stati bonificati circa 15.500 ettari. La maggior parte dei terreni minati è stata restituita all'esercizio dell'agricoltura.

« Rimangono da bonificare circa 5000 ettari, su 2000 dei quali non risulta ancora accertata l'esistenza di mine e sono quindi solo sospetti.

« I 4000 ettari residui accertati ricadono per la quasi totalità in zone boschive e montane, dove con l'avanzarsi della stagione invernale sarà impossibile accedere, specie in quelle della linea Gotica.

« Da notizie assunte presso il predetto Ispettorato risulta che le squadre di sminatori sono state impiegate nella loro totalità, ma è ovvio che, interrotto il lavoro in alcune località o rallentato in altre, non sarà possibile reimpiegarle se non nella primavera prossima, quando cioè si potrà riprendere la bonifica nei terreni montani e quando eventualmente sarà stata segnalata la presenza di ordigni esplosivi in altri terreni ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*

SEGNI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere per quali motivi non si dispone il sollecito ritiro, da parte dell'industria interessata, dell'olio al solfuro, dato che gli stabilimenti che producono tale olio hanno nei loro depositi notevoli quantità — che costituiscono immobilizzo di forti somme — mentre non possono continuare la produzione sia per mancanza di capitali che per insufficienza dei loro depositi. Di conseguenza non viene ritirata la sansa con grave danno anche per gli olivicoltori ».

RISPOSTA. — « L'andamento favorevole della produzione e l'accresciuto volume delle importazioni hanno determinato una notevole e repentina flessione del prezzo di libero mercato dell'olio al solfuro e delle materie grasse in genere.

« Tale circostanza, unitamente a quella delle limitate disponibilità liquide conseguente all'attuale situazione creditizia, ha costretto la maggior parte delle ditte saponiere a rinunciare alle assegnazioni, preoccupate di trovarsi di fronte all'impossibilità di esitare all'attuale prezzo ufficiale, ritenuto piuttosto elevato, il sapone prodotto con materie grasse di assegnazione.

« Non ritenendosi opportuno, nell'interesse della categoria degli industriali prodotto-

ri, procedere allo svincolo delle materie grasse contingentate, sono allo studio le misure da adottare per fronteggiare la situazione ».

*Il Ministro
TOGNI.*

SCOTTI ALESSANDRO, GRILLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali precise disposizioni siano state impartite in favore dei piccoli produttori diretti, che non producessero grano a sufficienza per gli usi familiari e per gli agricoltori sinistrati dalla tempesta, perché sia dato in tempo utile il grano per la semina.

« Gli interroganti fanno presente che qualora il detto grano da semina non fosse messo a disposizione di cotesti benemeriti coltivatori, molti appezzamenti di terreno non sarebbero seminati, e questo con grave danno per la produzione e per l'interesse nazionale ».

RISPOSTA. — « La preoccupazione manifestata dagli onorevoli interroganti che degli appezzamenti di terreno non vengano per la prossima campagna, coltivati a cereali da parte dei piccoli produttori diretti per mancanza di semente, non ha ragione di essere per il motivo appresso specificato.

« È ben noto agli agricoltori che qualora per avversità stagionali o per sinistri vengano ad essere privati totalmente o quasi totalmente del raccolto le vigenti disposizioni consentono loro di chiedere la concessione dei quantitativi di cereali necessari per provvedere alle semine.

« Pertanto nessuna particolare disposizione al riguardo è stata quest'anno emanata, in quanto non se ne è vista la necessità, né richieste in merito sono mai pervenute a questo Ministero da parte degli interessati, i quali, si ripete, ben sanno come provvedersi delle sementi necessarie. Per coloro, invece, che avessero intenzione di aumentare le superfici da investire a cereali per la prossima campagna e che quindi non fossero forniti del quantitativo di semente all'uopo necessario, si è disposto la concessione delle sementi stesse, con obbligo di restituzione sul raccolto 1948 ».

*Il Ministro
SEGNI.*

SELVAGGI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere per quali ragioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha ancora, in analogia con quanto fatto dal Ministero dei lavori pubblici e da quello delle comunicazioni, applicato la maggiorazione ai contratti e appalti per lavori

vari di bonifiche, in correlazione con le maggiorazioni sui prezzi e sui salari ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici ha già da tempo predisposto uno schema di decreto legislativo che riordina tutta la materia della revisione dei prezzi, per tener conto delle esigenze manifestatesi nell'applicazione delle norme vigenti e per estendere la possibilità della revisione anche, tra le altre, alle opere di bonifica dipendenti da questo Ministero.

« Prima ancora di tale schema, questo Ministero aveva però predisposto un altro provvedimento concernente l'estensione, alle opere pubbliche di bonifica, di tutte le norme che comunque regolino l'esecuzione delle opere di competenza dei lavori pubblici ivi comprese quelle della revisione dei prezzi che in atto sono applicate da quella Amministrazione.

« Tale provvedimento è attualmente in corso di firma.

« La questione pertanto è da considerare risolta nel senso richiesto ».

*Il Ministro
SEGNI.*

SILIPO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga necessario, in vista della promessa modifica degli statuti dei Consorzi di bonifica far sopprassedere alle riunioni di assemblee per le elezioni dei Consigli di amministrazione, là dove queste sono state indette.

« L'interrogante fa osservare che il provvedimento richiesto deve essere adottato con estrema urgenza, in quanto alcuni commissari, come per esempio quello dei Consorzi raggruppati di Catanzaro, hanno già indetto l'assemblea per le elezioni per i prossimi giorni, nonostante l'avvertimento del provvedimento preannunziato, il che denota che si intende mantenere e difendere particolari interessi in netto contrasto con i più elementari principi democratici ».

RISPOSTA. — « La questione di una eventuale riforma da introdurre nella struttura amministrativa dei Consorzi di bonifica e, in particolare, nel sistema elettorale da applicarsi nelle assemblee dei Consorzi stessi, è stata da tempo presa in esame da questo Ministero.

« L'innovazione, da alcuni invocata, di assegnare ai proprietari un voto *pro capite*, qualunque sia l'ammontare dei contributi imposti, non è stata ritenuta ammissibile, in quanto in contrasto con le norme vigenti in materia (articolo 29 del regolamento 8 maggio 1904, n. 368).

« Finora, infatti, in tutti gli statuti consorziali il sistema elettorale è basato su un criterio di proporzionalità, nel senso che, stabilito un minimo di contribuenze per l'esercizio del diritto di voto, il numero dei voti spettanti ai singoli proprietari è determinato in rapporto all'ammontare dei contributi che essi sono tenuti a corrispondere, ma applicando un coefficiente di riduzione con l'aumentare della contribuenza.

« Può, alle volte, verificarsi che la predetta riduzione del numero dei voti, in rapporto all'aumento dei contributi, non sia stabilita in misura tale da garantire a sufficienza gli interessi della piccola proprietà. Per ovviare a tale inconveniente, sono in corso di emanazione istruzioni a tutti i Consorzi perché provvedano ad introdurre nei rispettivi statuti le disposizioni necessarie per conferire un migliore e più democratico assetto all'esercizio del diritto di voto da parte dei proprietari consorziati.

« Per quanto si attiene ai Consorzi raggruppati di Catanzaro, questo Ministero, più che a una modifica agli statuti di detti Consorzi, la quale, d'altra parte, non appariva strettamente necessaria, in quanto le disposizioni in essi contenute non sembrano tali da compromettere sostanzialmente gli interessi dei piccoli proprietari, ha mirato soprattutto allo scopo di restituire al più presto quelle amministrazioni, da tempo rette in regime commissariale, al regime ordinario.

« In proposito è anche da tener presente che l'attuale Commissario straordinario dei Consorzi è un funzionario statale, il quale è stato di recente trasferito ad altra sede, che dovrà tra breve raggiungere. Si sarebbe, quindi, reso necessario, ove si fosse voluto prolungare la gestione commissariale, di procedere, per modificare agli statuti, alla nomina di un nuovo commissario: ciò che avrebbe indubbiamente causato un ulteriore e non breve ritardo nelle elezioni.

« Ad ogni modo, le amministrazioni ordinarie dei Consorzi, appena insediate, dovranno provvedere, sulla base delle istruzioni che saranno, come si è detto, prossimamente impartite, alla revisione degli statuti ed avanzare proposte per quelle modifiche che interranno nell'interesse dei proprietari minori. Modifiche che questo Ministero non mancherà di esaminare con ogni sollecitudine, e di approvare se risponderanno ai criteri che verranno prestabiliti ».

Il Ministro
SEGNÌ.

SULLO, BOSCO LUCARELLI, FIRRAO, NICOTRA MARIA, CARRATELLI, QUINTIERI ADOLFO, CASTELLI AVOLIO, CODACCI PISANELLI, REALE VITO, RODINO' UGO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere che cosa intende fare per accelerare l'istituzione a Napoli del Centro raccolta emigranti per l'Argentina.

« Il ritardo nell'attuazione, per difficoltà burocratico-amministrative, danneggia gravemente non solo la città e il porto napoletano, ma soprattutto gli emigranti meridionali che sono costretti, pur essendo numerosi, a sacrifici notevoli per raggiungere altri porti ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, ha da tempo, provveduto a studiare il problema della istituzione di un centro di raccolta per emigranti destinati Oltreoceano in prossimità del porto di Napoli, al fine di convogliare ad esso gli emigranti delle province centro-meridionali.

« A tal fine ha già ottenuto in consegna alcuni edifici appartenenti al complesso che costituiva l'antica caserma « Conte di Torino » di quella città.

« Tali edifici risultano però notevolmente danneggiati per azioni di guerra, per cui si rendono indispensabili, prima del loro uso, lavori di restauro, per i quali si è interessato il Ministero dei lavori pubblici affinché ne disponga l'esecuzione nel più breve tempo possibile.

« Attualmente, stanziata la somma necessaria per detti lavori, è in corso la stipula del contratto di appalto.

« Questo Ministero continuerà a svolgere ogni azione affinché siano effettuati al più presto i restauri di cui sopra. Appena l'edificio suddetto sarà stato riparato si provvederà immediatamente alla istituzione del centro di emigranti in parola ».

Il Ministro
FANFANI.

TREMELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga conveniente soprassedere all'attuazione della circolare n. 31, Divisione IV, protocollo n. 8846, del 2 settembre 1947, con la quale si prescrive l'applicazione obbligatoria di un nuovo ordinamento delle scuole industriali di avviamento e tecniche, che innova completamente il sistema di studi sinora seguiti in tali scuole.

« Ciò anche in considerazione dell'opportunità di rimandare ogni innovazione in ma-

teria a quando sarà affrontato — dalla futura Camera — il problema generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale ».

RISPOSTA. — « È inesatta l'asserzione che la circolare 2 settembre 1947, n. 3896, « innova completamente il sistema di studi sinora seguito » nelle scuole di avviamento e tecniche di tipo industriale.

« Essa si limita ad apportare alcune modificazioni alle materie di insegnamento delle predette scuole, allo scopo di dare al programma una impronta maggiormente tecnica e più rispondente alle finalità delle scuole stesse. Con ciò si è voluto porre riparo ad alcune notorie deficienze d'ordine didattico, senza investire il campo di una riforma scolastica che richiederebbe studi ben più vasti ed approfonditi, nonché provvedimenti di altra forma e portata.

« L'iniziativa, comunque, non rappresenta una novità, poiché era già in atto fin dal 1940-41 presso una cinquantina di scuole tecniche e di avviamento a tipo industriale e si è estesa alle scuole rimanenti dello stesso tipo, soltanto dopo che se ne sono accertati i lusinghieri risultati e che si è potuto constatare il successo ovunque incontrato specialmente nell'ambiente industriale, che è quello maggiormente interessato alla preparazione professionale degli alunni del predetto tipo di scuole.

« Nessun turbamento del resto, ha portato l'estensione alle rimanenti scuole industriali, poiché, fra l'altro, si è disposto l'attuazione progressiva dei programmi a partire dal primo corso e sono state date opportune norme per agevolare il passaggio da un sistema all'altro ».

Il Ministro
GONELLA.

TUMMINELLI. — *Al Ministro dell'inter-
no.* — « Per conoscere quali ragioni ostacolino l'accoglimento della istanza di erezione in Ente morale dell'Associazione volontari del sangue di Milano.

« L'istanza corredata di tutti i documenti rituali, presentata da oltre un anno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, rimane inevasa per ragioni incomprensibili.

« L'interrogante ritiene legittima e giusta l'aspirazione della benemerita Associazione milanese dei donatori del sangue costituita alla data del 31 giugno 1947, da 9983 volontari con ben 69714 donazioni ».

RISPOSTA. — « Gli atti relativi alla erezione in ente morale ed alla approvazione dello statuto dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) con sede in Milano sono tuttora in corso.

« La pratica ha subito un ritardo nella definizione perché l'Associazione aveva prodotto uno schema di statuto, in merito al quale questo Alto Commissariato ebbe a fare dei rilievi di carattere giuridico e formale, rimettendo, pertanto, gli atti all'Associazione. Non appena è stato restituito, debitamente modificato, il testo dello statuto stesso, è stato inoltrato, in data 8 ottobre 1947, al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

« Il predetto Consesso ha voluto però, prima di pronunciarsi, degli elementi chiarificatori, che sono stati chiesti fin dal decorso mese all'A.V.I.G.

« Appena pervenuti gli atti del Consiglio di Stato sarà provocato il decreto di erezione in ente morale dell'Associazione ».

*L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica*

PERROTTI.

VIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se non ritiene incompatibile con il principio fondamentale della libertà di associazione la disposizione di legge (articolo 8 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) che subordina la concessione o la rinnovazione della licenza di caccia e di uccellazione alla presentazione del tagliando della tessera di iscrizione alla Federazione della caccia e se non crede opportuno, anche in accoglimento dei voti della grande maggioranza dei cacciatori, di promuovere la modifica di detta disposizione nel senso che l'antidemocratica imposizione venga senz'altro abolita come già era stato fatto al Nord al tempo dell'Amministrazione dell'A.M.G. ».

RISPOSTA. — « È da considerarsi ormai imminente l'integrale riforma della vigente legislazione venatoria (testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).

« È da tempo, infatti, in corso di registrazione un decreto di nomina della commissione incaricata di esaminare i voti dei cacciatori rivolti alla realizzazione dell'accennata riforma.

« In sede di esame della riforma troverà il più attento esame la proposta dell'onorevole interrogante intesa a non subordinare

la concessione o la rinnovazione della licenza di caccia e di uccellazione alla presentazione del tagliando della tessera di iscrizione alla Federazione della caccia ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*

SEGNI.

VILLABRUNA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere:

se sia vero che i cartai siano stati autorizzati a trattenere la percentuale sul fatturato, di legittima spettanza dell'Ente cellulosa e ciò a far data dagli ultimi mesi del 1945;

se sia vero che oggi, pur di giungere a una riduzione del costo della carta per quotidiani, s'intenda autorizzare i cartai a prelevare, dalle percentuali trattenute, la differenza fra il prezzo effettivo di costo della carta e quello di vendita agli editori;

se tutto ciò costituisca un espediente al fine di stabilire un prezzo politico per la carta dei quotidiani, con una corrispondente grave limitazione della loro indipendenza ».

RISPOSTA. — « Non è stata concessa alcuna autorizzazione alle cartiere a trattenere, a decorrere dagli ultimi mesi del 1945, il contributo sul fatturato carta, da esse incassato per le cessioni di carte e cartoni e da versarsi all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ai sensi di legge. Soltanto le cartiere dell'Alta Italia si sono astenute, di propria iniziativa, dal versamento all'Ente sopraindicato del contributo in parola, dichiarando che avrebbero provveduto all'integrale corresponsione delle somme incassate ed accantonate, non appena all'Ente fosse stata data una diversa struttura che escludesse l'ingerenza di esso nell'attività di ciascuna azienda cartaria. In proposito, questo Ministero, prima di autorizzare l'Ente medesimo ad effettuare il recupero (in effetti molto dispendioso) del contributo in parola mediante l'emissione dei ruoli, è intervenuto diverse volte presso l'Associazione fabbricanti carta e la Confederazione generale dell'industria italiana richiamandole alla osservanza delle vigenti disposizioni di legge e ministeriali, in base alle quali deve essere versato il contributo da esse riscosso all'Ente sopraindicato, nei confronti del quale agiscono solo come depositarie.

« Allo scopo di assicurare il mantenimento a lire 10 ed a lire 15 dei prezzi di vendita

dei giornali, rispettivamente a due ed a quattro pagine, le cartiere nazionali in seguito ad accordi presi con l'Ente per la cellulosa e la carta, fattureranno ai quotidiani che non aumenteranno tali prezzi, la carta occorrente per il trimestre novembre-dicembre 1947-gennaio 1948 a lire 130 al chilogrammo, franco fabbrica, anziché a lire 175 subordinatamente alla concessione di alcune agevolazioni, tra cui un rimborso di lire 35 per ogni chilogrammo di carta fornita alle aziende editoriali giornalistiche.

« Il sussidio dell'Ente nazionale cellulosa sarà prelevato dalle disponibilità del fondo accantonato presso lo stesso Ente con il contributo finora applicato in misura dell'1 per cento sul prezzo di vendita di tutti i tipi di carta da esse prodotti (esclusa la carta da giornali).

« L'intervento in materia dell'Ente non significa affatto il ripristino di un prezzo politico per la carta dei quotidiani, ma rappresenta soltanto una azione limitata nel tempo (cioè operativa soltanto per un trimestre) intesa a mettere in grado sin d'ora le cartiere nazionali di adeguare il livello dei costi di produzione della carta da giornali a quello che potrà essere realizzato con le future diminuzioni che si prevede interverranno nei prezzi delle materie prime per carta ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'industria e il commercio*

CAVALLI.

VISCHIONI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere quali cause abbiano permesso che il pacco Condas composto di: chilogrammi 10 di pasta alimentare e di chilogrammi 4.500 di zucchero semolato sia venduto a lire 4.500, mentre le A.C.L.I. possono vendere un pacco composto di: chilogrammi 9 di zucchero semolato, chilogrammi 4,500 di pasta da minestra e chilogrammi 4,500 di fiore di farina a lire 4600, quando è stabilito che i pacchi hanno la stessa provenienza americana, e il pacco Condas è destinato agli statali, quale aiuto ai loro magri stipendi, nella lotta contro il caro vita e la borsa nera ».

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione soprariportata s'informa che questo Ministero, per quanto riguarda i pacchi CONDAS ed ACLI, è intervenuto limitatamente al rilascio delle autorizzazioni per l'importazione delle merci in essi contenute; non è invece assolutamente intervenuto in

merito alla fissazione dei prezzi dei pacchi stessi in quanto tale materia esula completamente dalla sua competenza ».

Il Ministro
MERZAGORA.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre affinché da parte delle dogane sia usata una maggior tolleranza e comprensione verso quanti ritornano in Patria dalle colonie africane dopo aver già subito colà ogni sorta di umiliazioni e privazioni. Risulterebbe, infatti, che nei posti di sbarco essi sarebbero privati anche di oggetti di modestissimo valore e trattati, in troppi casi, con maniere prive di ogni urbanità ».

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che da parte delle dipendenti dogane siano stati seguiti criteri di rigore ed usate maniere inurbane nei confronti di quanti ritornano in Patria dalle colonie africane.

« Le disposizioni in vigore consentono loro la importazione in franchigia doganale delle masserizie, effetti d'uso personali, vetture automobili ed attrezzi di lavoro, e, fin dall'inizio dei rimpatri, questa Amministrazione, appunto ben compresa delle condizioni morali e materiali dei nostri connazionali che tornano dall'A.O.I., ebbe ad impartire agli uffici dipendenti opportune istruzioni perché fossero adottate nei riguardi dei rimpatriandi di cui si tratta criteri di benintesa larghezza.

« Naturalmente, qualora i rimpatriandi stessi portino seco loro merci o generi alimentari o di monopolio in quantitativi d'una certa entità, le Dogane non possono non assoggettarli, quanto meno, al pagamento dei relativi diritti doganali; imposizione questa, oltre che legittima dal punto di vista fiscale, anche di remora al fine di evitare possibili speculazioni ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

ZAGARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per i ferrovieri che hanno raggiunto il limite di età, in considerazione del fatto che le altre Amministrazioni statali hanno elevato il limite di età, mentre le Ferrovie dello Stato non solo mantengono lo stesso limite ma sembra vogliano ridurlo, e come il Ministro intenda provvedere per il trattamento economico che verrà loro assegnato dopo aver raggiunto il limite di età ».

RISPOSTA. — « La questione relativa alla possibilità di ammettere una più lunga permanenza in servizio del personale ferroviario è stata esaminata attentamente più volte. Il problema investe questioni complesse inerenti alla particolare attività dei ferrovieri, al loro servizio notturno, alla loro necessità di mantenere determinati requisiti psicotecnici che si alterano profondamente con l'età

« Sono ad esempio, e soprattutto, le menomazioni visive, di udito e di reazione fisica alla fatica che non possono andare al di sotto di determinati limiti variabili per ogni tipo di servizio. Già nel campo del personale addetto alla circolazione dei treni si richiede una visita di revisione a 45 anni e ciò perché occorre fin da quell'età controllare l'idoneità fisica del ferroviere. Tutte le grandi amministrazioni ferroviarie europee ed americane attuano tali provvedimenti e richiedono agli agenti requisiti fisici sempre controllati. Naturalmente tale sviluppo di accertamenti deve venire concluso con particolari restrizioni ai limiti di età per l'esonero dal servizio che non può generalmente coincidere con quello degli altri impiegati dello Stato.

« Non sembra quindi opportuno di elevare per questi ferrovieri il limite massimo di età per il collocamento a riposo, limite che va, a seconda della qualifica rivestita, da un minimo di 55 a un massimo di 60 anni.

« Il provvedimento, se mai, potrebbe riferirsi soltanto al personale addetto ai servizi sedentari d'ufficio che, a seconda del grado rivestito, va attualmente a riposo da 62 a 66 anni; ma per far ciò occorrerebbe un provvedimento legislativo apposito che in ogni caso non potrebbe estendersi al personale degli uffici addetto al controllo della circolazione dei treni (ispettorato di riparto dell'esercizio) i quali hanno l'obbligo dell'intervento diretto nell'esercizio subendo tutti i disagi comuni al personale esecutivo. Un provvedimento che discrimini le varie attività di tali funzionari non è possibile per la necessità della intercambiabilità delle mansioni e quindi non si vede almeno per ora quali soluzioni potrebbero prospettarsi senza creare stridenti, spequazioni.

« Il trattamento economico usato agli agenti che hanno raggiunto il limite di età è quello previsto dalle vigenti disposizioni legislative riguardanti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro
CORBELLINI.

ZAGARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quando intenda procedere ad emanare le norme che dovranno stabilire le modalità di cui è cenno all'articolo 7 al bando di concorso per esami a 400 posti di notaio, e se — con l'occasione — non reputi opportuno costituire sedi per questo esame-concorso in altre città capoluogo di Regione oltre Roma, allo scopo di evitare che la maggiore parte dei concorrenti debba trovarsi nella dolorosa condizione di rinunciare al concorso per la mancanza di mezzi finanziari necessari ad affrontare le ingenti spese di viaggio e soggiorno a Roma ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha ritenuto opportuno stabilire che le prove scritte del concorso per la nomina a notaio si svolgessero nelle varie sedi di Corte di appello,

o in alcune di esse, perché la normalizzazione delle comunicazioni ha fatto venire meno il motivo per derogare alla norma generale che lo svolgimento delle prove di un concorso nazionale abbia luogo a Roma.

« Quanto alle maggiori spese cui i candidati dovrebbero sottoporsi per recarsi a Roma invece che nelle altre città nelle quali potrebbero svolgersi le prove, può ritenersi che trattisi di un rilievo di scarsa importanza di fronte all'indubbio vantaggio di assicurare, a traverso una perfetta organizzazione ed una adeguata vigilanza, la regolarità dello svolgimento delle prove scritte del concorso ».

Il Ministro
GRASSI.